ISTITUZIONI
DEL
PUBBLICO ECCLESIASTICO DIRITTO

ACCOMODATE ALLA PRATICA DI VENEZIA

DELL' ABBATE

A. B.

GIURISCONSULTO VENETO.

VENEZIA MDCCLXXI.

PRESSO ANTONIO ZATTA

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PREFAZIONE.

PEr giovare principalmente ai Giovani, che deſiderano d'applicarſi allo ſtudio del Pubblico Eccleſiaſtico Diritto, è deſtinata queſt'Opera, a cui mi piacque dare il titolo d' *Iſtituzioni*, perchè in eſſa ſi ſpiegano i termini di queſta ſcienza, e inſegnanſi le principali regole, e i generali principj, col fondamento de'quali poſſan eglino più facilmente, e con maggior utilità accingerſi allo ſtudio delle materie ſingolari alla ſteſſa ſcienza appartenenti.

Non è mio diſegno di propor regole, e principj riguardanti quella parte di Jus Eccleſiaſtico, che volgarmente vien chiamata *Pratica Beneficiale*, ſopra la quale ſi veggono girar per le ſcuole, e per il foro un'infinità di volumi d'Iſtituzioni, e Trattati, la maggior parte de'quali ad altro non ſervono, che ad acquiſtare, e conſervare i Beneficj Eccleſiaſtici, a'quali molti, e molti con indiretti modi aſpirano per ambizione, o intereſſe, deludendo la ſanta, e provida diſciplina degli antichi Canoni.

Ma il fine di queſt'Opera ſi è di porre in viſta, e riſchiarare i veri fonti, da'

quali deriva la nostra Religione, cioè le regole di fede, e della disciplina universale della Chiesa, le quali compongono tutto il Diritto Ecclesiastico.

Perciò considerato in questa guisa, l'ho denominato *Pubblico*, conciossiachè concerne egli l'universale interesse di tutt'i fedeli, e per distinguerlo da quel diritto, che riguarda soltanto la causa di poche persone, o di qualche individuo, che dai Jureconsulti dicesi *privato*.

I principj fondamentali della Cattolica Religione da'quali dipendono le regole di fede, e della disciplina, sono la parola di Dio, o contenuta nelle Sacre Scritture, o derivata dalla tradizione, e i Canoni della Chiesa; così che il Pubblico Ecclesiastico Diritto abbraccia la Legge di Dio, e della Chiesa.

Per procedere dunque con ordine tratterò prima della Sacra Scrittura, della Tradizione, e di tutto ciò che appartiene alla Legge Divina; passando di poi alle Leggi Ecclesiastiche.

In questa seconda parte mi fu necessario entrare nelle gravi materie dell'Infallibilità della Chiesa, dell'Autorità del Papa, e de'Concilj, de'limiti delle due Potestà, della Giurisdizione de'Principi nella disciplina esterior della Chiesa;

materie tutte per verità ch'esigono la maggior delicatezza, e circospezione.

Nonostante una tale difficoltà, siccome non sono io indotto a pubblicar questo libro da alcun indiretto fine, nè prevenuto essendo, per quanto io credo, da falsi principj, ma avendo anzi procurato di esporre la pura verità, e la sana dottrina attesa la varietà di tante perniciose, ed erronee opinioni sopra tali importanti punti, spero di non aver ad incontrare la pubblica disapprovazione.

Nel favellare intorno a questi argomenti ho tralasciato d'usare espressioni ingiuriose, ed insultanti, per non mancare agli uffizj di società verso le persone private, e ai doveri di rispetto, e venerazione verso de'Superiori.

Per rendere più utile lo studio di queste Istituzioni ho creduto bene accomodarle alla pratica della Serenifs. nostra Repubblica, ripportando agli opportuni luoghi le leggi, le consuetudini, e le massime del Governo con quella brevità, e precisione, che si ricerca nel trattare gli elementi, ovvero i soli principj d'una scienza.

Ho detto di sopra, che questo libro è *principalmente* indirizzato ai giovani studiosi del Jus Ecclesiastico non senza ragione; conciosiachè può egli anche servi-

re ai Profeſſori di queſta ſcienza, aprendo ad eſſi le materie da me propoſte ſuccintamente ſopra i diverſi argomenti un vaſto campo a lunghe, ed erudite diſertazioni per le loro lezioni Accademiche.

Mi ſono ſervito d'un metodo facile dividendo l'Opera in tanti Capitoli corriſpondenti ai differenti ſoggetti, coll'aggiugnervi ſotto a ciaſcuna pagina quelle annotazioni, che ho creduto più utili, e neceſſarie, come pure per non interſecare, ed oſcurar il teſto con tedioſe citazioni le ho tutte riportate nel medeſimo luogo con i teſti nella ſua lingua originale.

Non ho ſtudiato eleganza di ſtile, ed ornamenti di lingua, ma la ſola eſattezza, e chiarezza d'elocuzione, come convienſi a queſto genere di libri.

Non eſſendovi nella noſtra lingua alcun altro Scrittore, che ſecondo il metodo da me tenuto abbia raccolto in un ſolo picciol volume tutta la dottrina del Pubblico Eccleſiaſtico Diritto, addattato alle patrie leggi, mi giova ſperare il pubblico gradimento.

Deſidero, che l'Opera ſia di giovamento ai Profeſſori, e di profitto ai Giovani, il che ſarà ſufficiente ricompenſa della mia fatica.

INDICE
DEI CAPITOLI.

In luogo d'aggiugnere a queſto libro un'Indice delle materie mi parve coſa più utile, e più a propoſito per appagare la curioſità de' leggitori il dichiarare tutti i Capitoli, accennando brevemente le coſe principali che in eſſi ſi trattano.

CAPITOLO IV.

Dei Simboli.

CAPITOLO V.

Del Consenso delle Chiese.

CAPITOLO VI.

Dei Decreti de' Sommi Pontefici.

CAPITOLO VII.

Dei Concilj.

CAPITOLO VIII.

Della Compilazione del Jus Civile.

CA-

CA-

ER-

ERRORI		CORREZIONI.
Pag. 18.	*noverat*	*moveret*
44.	Chekier	fodo
ivi	ha	han
107.	compimento	componimento
112.	le sovrane	la sovrana
129.	Giustiniano	Giustinianeo
159.	Gualing	Gundling.
167.	dizione	edizione

ISTITUZIONI DEL PUBBLICO ECCLESIASTICO DIRITTO.

CAPITOLO I.

Del Diritto Ecclesiastico in genere.

I. *Definizione del Diritto Ecclesiastico*. II. *Divisione*. III. *La differenza del Jus pubblico, e privato*. IV. *Dei Trattati del Jus Ecclesiastico*. V. *Definizione della Chiesa*. VI. *Unione dei fedeli*. VII. *La Chiesa è un perfettissimo Collegio*. VIII. *Ordinato, ed ineguale*. IX. *Ond' ebbero origine le regole Ecclesiastiche*. X. *Cristo è l'Autore del Jus Ecclesiastico*. XI. *Fu aumentato dagli Appostoli*. XII. e XIII. *E dai Vescovi loro successori*. XIV. *Principj di questo Diritto*.

I. IL Jus Ecclesiastico è *una regola prescritta al Cristiano per giustamente, e piamente vivere* (*a*).

II. Affinchè viva egli con giustizia, e pietà è necessario, che rettamente sieno ordinate tutte le di lui azioni o interne della co-

(a) Questo è il fine del Vangelo *ad Tit.* 2. *v.* 11. *e* 12.

critica, privi della cognizione delle lingue Orientali, particolarmente dell' Ebraica, e condannandoli come troppo ſeguaci della filoſofia Platonica, ed amanti degli ornamenti, e delle figure rettoriche, e troppo attaccati a ſofiſtiche, ed arbitrarie interpretazioni della Sacra Scrittura, traſcurando il ſenſo literale, e facendo credere de' miſterj ove non ve ne ſono ec. Fra coloro il più mordace è l' *Autore delle Riflessioni ſopra l' Opere di S. Agoſtino* (a), ſotto il falſo nome di *Gio: Ferepone*, che fu confutato dall' eruditiſſimo Prevoſto Lodovico Antonio Muratori, ſotto nome di Lamindo Pritanio (b). Nè meno infeſto a' Padri fu il Dalleo nell' Opera intitolata *Dell' uſo de' Padri*, contro di cui lo Scriverio, di nazione Ingleſe, pubblicò un apologia a difeſa de' medeſimi.

VII. I Gianſeniſti all' oppoſto ſtanno ſi tenacemente attaccati all' autorità de' Padri, ſpecialmente di S. Agoſtino, che non dubitano di preferirla ai Decreti dei Ponteſici; eſſendone di ciò una prova quella falſa loro propoſizione, che fu dannata nell' anno 1690. da Aleſſandro VIII. *Allor quando alcuno ritroverà una dottrina chiaramente fondata ſul teſto di S. Agoſtino, può aſſolutamente ſeguirla ed inſegnarla ſenza avere alcun riguardo alle Bolle Pontificie.*

VIII.

(a) Edit. *Antverp.* 1703.
(b) *Lib. de ingen. moderat. in relig. negot.*

VIII. I prudenti, e ſaggi Scrittori tengono una via di mezzo, venerando l' autorità de' Padri, in maniera, che non moſtrano di adorare ſcrupoloſamente le loro Opere a guiſa d' Oracoli di Dio, e della Chieſa; notano i lor difetti ſenza mancare alla dovuta riverenza; ſeguono le loro ſentenze, ſtando ſempre però diſpoſti ad aſcoltare chi proferiſce coſe migliori. Quello Scolaſtico dunque che ſi contenta della dottrina d' un qualche S. Padre, ſenza che eſamini, s' ella ſia ragionevole, ſi può chiamare in materia di lettere un animale indocile, e pernizioſo. Sant' Agoſtino c' inſegnò in qual maniera debbonſi accettare le dottrine de' Padri. *Io*, dice, *a que' ſoli Scrittori ho imparato di preſtare onore, e riverenza, che ſi appellano Canonici, coſicchè non ardiſco credere che alcuno di loro nell' inſegnare ſia caduto in errore. Altri poi li leggo in maniera, che per quanto ſiano riſpettabili per ſantità, e dottrina, non penſo che ſian vere le coſe che aſſeriſcono, perchè tale è il lor parere, ma perchè mi han potuto perſuadere con ragioni probabili, che non ſia contrario alla verità ciò che dagli ſteſſi viene inſegnato* (a).

IX.

(a) *Ego ſolis eis ſcriptorum, qui jam Canonici appellantur, didici hunc timorem, honoremque deferre, ut nullum eorum ſcribendo erraſſe audeam credere.... Alios autem ita lego, ut quantalibet ſanctitate doctrinaque polleant non ideo verum pu-*

 tem,

za, e subordinazione viene egregiamente spiegata da S. Paolo colla similitudine del corpo umano (*a*).

IX. Non puossi formare un Collegio principalmente composto di persone ineguali, senza certe regole, che prescrivano ad ogni membro il suo uffizio, affinchè ogni cosa proceda con ordine. Donde ne nacque il Jus Ecclesiastico.

X. Questo Jus Ecclesiastico non fu stabilito da qualche società di persone uguali, da cui sia stata trasferita la potestà delle cose sacre sotto certi patti, o riserve, in una, o più persone; ma Gesù Cristo è il primo Autore, e Legislatore della Chiesa. Ella non fu fondata a guisa delle Città, e dei governi temporali, nei quali il popolo trasferisce l'autorità in alcune persone: nella Chiesa tutta la potestà deriva da Cristo. Non vi fu fra' Neofiti alcun trattato, o capitolazione intorno il governo della Chiesa; ma con prontezza, e semplicità di cuore si sottomisero alle regole della fede, e della disciplina, che furono promulgate dagli Appostoli.

XI. La medesima potestà fu trasfusa da Cristo negli Appostoli, i quali dopo d'aver ricevuto lo Spirito Santo, reggevano la Chiesa proponendo gli articoli della fede, predicando la dottrina Evangelica, amministrando i Sa-

(a) 1. *Cor.* 12. *v.* 12.

i Sacramenti, e creando Diaconi, e Sacerdoti (*a*).

XII. Dovendo la Chiesa per la promessa di Cristo durare sino alla fine de' secoli (*b*), era necessario che il governo della stessa fosse commesso ad altre persone, che succedessero in luogo degli Appostoli.

XIII. Sottentrarono dunque i Vescovi (*c*) ai quali per decidere le controversie di fede, estirpare gli abusi, e mantenere la buona disciplina, fu d'uopo stabilir nuove regole. Dal che s'accrebbe il Jus Ecclesiastico (*d*).

XIV. Per applicarsi con frutto a questa scienza, deve lo studioso, prima di passare alle materie particolari, ovvero ai titoli speciali, trattenersi alquanto ai fonti della Pubblica Giurisprudenza Ecclesiastica, da cui hanno a ricavarsi i veri principj. Questi poi sono. I. La Scrittura Sacra. II. La Tradizione. III. I Simboli. IV. Il Consenso della Chiesa. V. I Decreti dei Sommi Pontefici. VI. I Concilj. VII. Il Corpo del Jus Civile.

(a) 1. *Cor.* 11. *v. ult. Act.* 15. 1. *Cor.* 6. 7. 8. *ad Tit.* 1. *v.* 5.
(b) *Matth.* 6. *v.* 18. *e* 28. *v. ult.*
(c) *Conc. Trid. sess.* 23. *c.* 4.
(d) Di pochi precetti vi fu bisogno nei principj della Chiesa; e negli otto primi secoli poche furono le regole colle quali essa fu governata, ma in seguito crebbero di tal maniera i Canoni, che fu variata la semplicità del Jus Ecclesiastico.

le . VIII. Il Corpo del Jus Canonico . IX. L'Analogia dell'uno, e dell'altro . X. L'Osservanza . XI. L'Autorità dei Padri . S'aggiungono per lo Stato di Venezia . XII. I Concordati. XIII. Le Leggi Patrie.

La Storia Ecclesiastica, e la Critica servono di amminicolo . Ecco lo scopo principale, e la divisione dell'Opera .

CAPITOLO II.

Della Sacra Scrittura .

I. *La Sacra Scrittura è la prima legge de' Cristiani*. II. *Divisione*. III. *Le regole della fede si desumono dal Vecchio Testamento*. IV. *Precetti Noachici , e Mosaici* . V. *Precetti Morali , Ceremoniali , e Politici* . VI. *I Precetti Noachici furon osservati dalla primitiva Chiesa* . VII. *I Morali si mantennero in vigore* . VIII. *Cessò l'osservanza dei Politici* . IX. *I Ceremoniali furono ritenuti apprincipio* . X. *Dipoi a poco a poco aboliti* . XI. *La Chiesa Cristiana separossi dalla Mosaica* . XII. *Ritenne però alcuni riti , principalmente la celebrazione del tempo Pasquale* . XIII. *Quali regole del Vecchio Testamento obblighino la Chiesa* . XIV. *Cattiva deduzione dallo stato del Vecchio Testamento allo stato del Nuovo* . XV. *Utile è la scienza della Storia degli Ebrei* . XVI. *Il Nuovo Testamento è la Legge fondamentale della Chiesa* . XVII. *I Precetti di Cristo hanno il primo luogo* . XVIII. *Poteronsi però agli stessi aggiungere nuove regole* . XIX. *Ciò*

Ciò non era permesso nel Vecchio Testamento . XX. *I Precetti degli Appostoli sono umani* . XXI. *Perciò sono mutabili* . XXII. *Nell'Epistole degli Appostoli si distinguano i precetti Divini dagli Umani* . XXIII. *Se la Bibbia sia il principale , ed unico fondamento della Religione Cristiana* . XXIV. *Risoluzione della prima questione* . XXV. *I Cattolici non formano un circolo vizioso* . XXVI. *La Scrittura in alcuni luoghi è chiara , in altri è oscura* . XXVII. *Cagione dell'oscurità* . XXVIII. *Provvide Cristo all'oscurità della Scrittura* .

I. LA Sacra Scrittura è la prima Legge fondamentale proposta ai fedeli , da cui si ricavano le verità della fede , e i precetti della disciplina (*a*).

II. Si divide nel Vecchio, e Nuovo Testamento . Il numero dei libri Canonici si può vedere nel Concilio di Trento alla quarta sessione . Eglino non sono egualmente ricevuti dai Cattolici , e dai Protestanti . I primi ne chiamano alcuni Apocrifi , dei quali non si sa l'origine , e che perciò non meritan fede,

(a) A nessun Cattolico è interdetta la lettura della Scrittura Sacra in lingua Ebraica , Greca , o Latina , ma bensì nella volgare senza licenza dell'Ordinario, essendo per esperienza manifesto , che se si permettesse senza alcun riguardo una tal lettura , riuscirebbe per la temerità degli uomini più dannosa , che utile , come fu osservato nella quarta regola dell' Indice dei libri proibiti .

de, come l'Appendice del Paralipomenon, il III., e IV. libro d'Esdra, e il III., e IV. dei Maccabei. I Protestanti poi non riconoscono per autentici fra i libri del Vecchio Testamento, quel di Tobia, di Giudit, della Sapienza, dell'Ecclesiastico, di Baruch, e il I., e II. dei Maccabei, perchè non sono compresi nel Canone Ebreo (a).

III. Le verità della fede contenute nel Vecchio Testamento, non furono mutate dalla Nuova Legge; in ciò solamente consiste la differenza, che gli Ebrei credevano la venuta futura del Messia; la quale noi crediamo essere di già seguita, cosicchè tramutossi il futuro nel presente, la figura nel figurato, l'ombra nel corpo; onde ne segue, *che tuttociò che dovette credere la Chiesa Giudaica, deve oggi esser creduto dal Cristianesimo*.

IV. I Precetti del Vecchio Testamento, che propongono le regole del costume. sono di due sorte. Chiamerò quelli del primo genere *Noachici*, cioè quei che furon dati da Dio ad Adamo, a Caino, e dopo il Diluvio a Noe, ed ai suoi posteri, da essere pubblicati per tutto il Mondo. (b) Gli altri sono *Mosaici*, dettati da Dio, e promulgati da Moisè.

V. I Precetti Mosaici si dividono in tre classi. In *Morali*, che dirigono i costumi a nor-

(a) Spanem. *Elench. controv. de relig. p.* 62.
(b) *Genes.* 9.

norma del Jus di natura, che in compendio si contengono nel Decalogo (a). In *Ceremoniali*, che prescrivono la Liturgia, ovvero i sacri riti. In *Politici*, che stabiliscono il governo civile degli Ebrei.

VI. Vediamo ora quale sia l'uso nella Chiesa dei precetti *Mosaici*, poichè dei *Noachici* com'è l'astinenza dagli animali soffocati, e dal loro sangue, non sussiste alcun' osservanza.

VII. L'osservanza dei precetti Morali della Legge Mosaica si mantenne in vigore presso i Cristiani, avvegnachè la legge di grazia non mutò la legge di natura, ma anzi fu la stessa perfezionata, ed accresciuta di regole più sublimi: pochi però sono i precetti *Morali*, che riguardano lo *Stato Pubblico* della Chiesa; mentre se si eccettuano quei della *prima tavola*, nei quali si prescrive il pubblico culto del vero Dio, ed il disprezzo delle false Deità dei gentili, gli altri tutti appartengono al Jus privato.

VIII. Dei precetti Politici dell'antica Legge non sussiste più alcuna obbligazione, poichè restò già estinto il Regno dei Giudei, in grazia di cui furon essi pubblicati; essendo però i medesimi provenuti da un sapientissimo Legislatore, non sarebbe vietato ai Principi Cristiani, nè alla Chiesa di richiamarli

(a) La santificazione però del Sabbato non è del jus di natura.

li in uso. Di grazia perchè non potrebbero proibirsi le nozze nei gradi di parentela, a norma del Capitolo XVIII. del Levitico? Perchè non potrebbe disporre la Chiesa, che il nostro Clero, lasciate le possessioni, i fondi, e i beni stabili, vivesse, ad esempio della stirpe Levitica, delle sole decime, primizie, ed obblazioni? In fatti lo stesso Jus Canonico fondasi spesso sopra leggi giudiciarie dell'Antico Testamento (*a*).

IX. Le Leggi *Ceremoniali* furon soltanto osservate insieme coi nuovi riti nei primordj della Chiesa. Gli Appostoli Pietro e Giovanni intervennero ai divini uffizj della Sinagoga (*b*). S'asteneva S. Pietro dalle vivande comuni, ed immonde (*c*) S. Paolo circoncise Timoteo (*d*). Egli professossi Fariseo (*e*). Finalmente i Greci, e i Romani consideravano i primi Cristiani come Giudei, e come una particolar setta fra loro. (*f*)

X. Dipoi a poco a poco restarono abolite le Leggi *Ceremoniali*; il che avvenne col dispensare dall'osservanza delle stesse almeno i Gentili, che si convertivano alla fede (*g*) diminuendo il valore della Circoncisione, e degli altri riti della Legge, facendo comparire all'incontro di maggior efficacia il Battesimo, e la fede di Cristo, e riprovando le prevenzioni dei Giudei, e l'orrore, che aveano di conversare, e convivere coi Gentili, le quali cose tutte ci vengono riferite dall'Appostolo delle Genti nelle sue epistole, più forte, e costante dell'Appostolo Pietro nell'abolire i riti Mosaici. Imperocchè nel suo conversare cogli Ebrei o coi Gentili egli s'accomodava al loro costume, lungi dai Giudei sedeva alla mensa dei Gentili; alla presenza degli Ebrei non cibavasi delle vivande dei Gentili; onde meritò d'esser ripreso da S. Paolo (*a*).

(a) *Cap.* 10. *de Testam. c.* 13. *de judic. c.* 1. *de adult. & stupro*.
(b) *Act.* 3.
(c) *Epist. ad Gal.* 2.
(d) *Act.* 16. *v.* 3.
(e) *Act.* 23.
(f) *Act.* 28.
(g) *Act.* 15.

XI. Sin dal primo secolo la Chiesa Cristiana separossi interamente dalla Mosaica, da cui però trasse la sua origine, avendo tra di esse quella relazione nei suoi principj, che in grazia d'esempio passava tra la setta dei Farisei, ed il Giudaismo. Imperciocchè siccome i Farisei erano Giudei, ma dissimili da' Sadducei, e dagli Essenj, così i primi Cristiani furon Giudei, ma segregati da coloro, che negavano Gesù Cristo. Tutta volta furon adottati dalla Chiesa di Cristo alcuni riti della legge Mosaica. P. E. la santificazione d'un giorno per settimana, sostituendone però il primo, cioè la Domenica in luogo del

(a) *Ad Gal.* 2.

del settimo ; ovvero del Sabbato ; i giorni Feriali , e le Feste solenni ; la Dedicazione delle Chiese ; l' Erezione , e Consacrazione degli Altari ; l' Incoronazione dei Pontefici ; le Sacre Vesti , l' Incenso , il Canto , le Lampadi , l' Acqua Santa , le Benedizioni , le Unzioni , le Mortificazioni , l' Oblazioni delle Decime , e delle Primizie . Abbandonarono poi i Cristiani quei riti che figuravano i Sacramenti , o quelli a cui ne furon sostituiti dei nuovi di maggior valore , ed efficacia , come il Battesimo alla Circoncisione , il Corpo di Gesù Cristo all' Agnello Pasquale .

XII. Con legge speciale fu ritenuta la celebrazione del tempo Pasquale nel plenilunio dopo l' equinozio di Primavera , fissata però in giorno di Domenica , per cui nei primi secoli vi furono gravissime questioni tra le Chiese d' Oriente , e d' Occidente , terminate dal primo Concilio Niceno , ed in quest' ultimi tempi dopo la riforma del Calendario non meno gravi controversie insorsero sopra lo stesso argomento nella Germania tra i Cattolici , e i Protestanti .

XIII. Da tutte le cose fin qui considerate chiaramente si raccoglie , esser tenuta la Chiesa Cristiana di seguir le regole tutte della fede contenute nel Vecchio Testamento , ma ch' ella poi non è obbligata ad osservare le leggi Giudiziarie , e Ceremoniali del Giudaismo . Restò soppressa , e sepolta con onore la Sinagoga . Nuova è la Legge . Nuovo è il Sacerdozio . Nuova è la Chiesa , la quale nel modo

modo medesimo non è tenuta all' adempimento dell' accennate Leggi Sacre degli Ebrei , come i Prencipi oggi regnanti nei loro Stati non hanno verun obbligo d' assoggettarsi alle loro leggi civili .

XIV. Per il che mal a proposito ragionerebbe colui , che volesse dallo Stato Pubblico della Sinagoga , dal Sacerdozio dell' Antica Legge , dai Sacrifizj ec. trarre argomento allo Stato , ed alle cose Sacre del Cristianesimo , se per avventura ciò non si facesse in grazia d' erudizione , affine d' illustrare un qualche punto del Pubblico Ecclesiastico Diritto .

XV. Nientedimeno lo studio del Vecchio Testamento , e della Storia degli Ebrei (*a*) sarà di molto giovamento allo Studioso del Jus Pubblico Ecclesiastico , sì perchè con più chiarezza intenderà il Nuovo Testamento , ed anche perchè la Chiesa abbracciò molti riti Ebraici . P. E. il Papato a guisa del Pontificato d' Arone , i Concilj a forma del Sinedrio di Mosè , gli Anatemi , ovvero le Censure ec.

XVI. Il Nuovo Testamento è la Legge fondamentale , e prammatica dello Stato Pubblico Ecclesiastico . Avvegnachè in esso si ritrova fondata la Chiesa . (*b*) Sono determinati co-

---

(a) Celebri sono fra gli altri Scrittori l' Opere di Giovanni Seldeno Inglese , e di Ross *des Religions du Monde*.

(b) *Matth. 16. v. 18.*

coloro, che devono governarla. (a) Si prescrive il modo di ben dirigerla. (b) Si conferisce la potestà delle chiavi. (c) Si raccomanda la gregge di Cristo. (d) Si ordina l' obbedienza ai Pastori. (e) S'istituiscono i riti fondamentali. (f) Contengonsi le regole della fede, e della disciplina.

XVII. Fra le stesse tengono il primo luogo quelle lasciateci da Cristo. Elleno in alcuna maniera non poteano esser alterate dagli Appostoli, e molto meno dai loro Successori. Imperciocchè essi non erano Padroni, e Plenipotenziarj, ma soltanto *ministri e dispensatori de' misterj di Dio*. (g)

XVIII. Ai suoi precetti però in nessun luogo della Scrittura ha proibito Gesù Cristo d' aggiungervi nuove regole in edificazione della Chiesa, le quali saranno di tal natura, se serviranno di mezzi idonei per adempiere i Divini comandamenti; anzi la Potestà, ch'egli colla sua missione avea ricevuto dal Padre con una successiva missione l'ha comunicata agli Appostoli, loro dicendo, *che tutto ciò che sarebbe stato dagli stessi ligato qui in terra, sarebbe legato nei Cieli*. Di fatto spicca ad

(a) *Luc. 6. v. 3.*
(b) *Pet. 5. v. 3.*
(c) *Joan. 20. v. 22.*
(d) *Joan. 21. v. 15.*
(e) *2. Thess. 3. ad Heb. 13. v. 17.*
(f) *Joan. 3. Matth. 26. &c.*
(g) *1. Cor. 4.*

ad evidenza dagli Atti, e dalle Lettere degli Appostoli, che Cristo lasciò molte cose all' arbitrio dei medesimi. Il che lo dimostra la dissomiglianza dei riti accidentali nelle Chiese particolari, ognuna delle quali conserva le tradizioni antichissime dell'Appostolo suo fondatore. Se Cristo avesse deciso tutte le questioni, che doveano esser promosse col progresso del tempo, se avesse ordinato ogni cosa secondo la diversità dei luoghi, e dei tempi, perchè dovea dubitare San Pietro intorno la Conversion dei Gentili? (a) ed il Concilio di Gerosolima sopra i riti legali? (b) Perchè piuttosto quelle definizioni non furono inserite nel testo Evangelico di quello che nell' epistole la direzione dei fedeli? La qual cosa niente toglie alla sapienza del Divino Maestro, non avendoci egli lasciato una dottrina mancante, e mutilata, ma ciò esigeva piuttosto l'umana fragilità, che non potea tutto ad un tempo comportare ogni cosa. (c)

XIX. E questa fra le altre cose è la differenza notabile tra la Sinagoga, e la Chiesa, che i precetti della prima furono in forma sì precisa comandati, ch' era grave colpa aggiungere, o levare qualche cosa alla parola di

(a) *Act. 10.*
(b) *Act. 15.*
(c) *Joan. 16. v. 12.*

di Dio; (*a*) che all'incontro nell'Evangelio non è vietato alla Chiesa d'aggiunger nuove regole alla dottrina di Cristo, ma non potendo ella soltanto creare nuovi Dogmi (*b*), o stabilire precetti contrarj alla Divina Legge.

XX. La Potestà legislativa degli Appostoli è per verità nella sua origine Divina, ma i precetti promulgati dagli Appostoli (sebbene compresi nei libri Canonici, non sono Divini, ma puramente umani, ciò egregiamente c' insegna San Paolo, il quale ci denota i precetti Divini con queste parole: (*c*) *non lo comando io, ma il Signore*. Quando poi ordina qualche cosa di suo arbitrio si vale di questa frase *agli altri io dico*, ed in egual modo si esprime in altro luogo: *Io poi dico*. (*d*)

XXI. Le leggi poi umane possono essere alterate, derogate, ed abolite. Perciò non occorre meravigliarsi, se veggiamo in oggi invalsa qualche pratica tra i Cristiani diversa, e contraria ai precetti degli Appostoli. Non si fanno oggi l'elezioni de' Vescovi nella maniera, con cui fu eletto Appostolo S. Mattia; (*a*) Fu abolita la vita comune, la ceremonia dell'immersione nel Battesimo, l'astinenza dal sangue degli animali, con varj altri riti.

(a) *Deuter.* 4. *v.* 2.

(b) *Ad Galat.* 1. *v.* 8. *e* 9. Le nuove definizioni della Chiesa in materia di fede non sono nuovi Dogmi, o nuove rivelazioni, ma più chiare esposizioni della dottrina Evangelica. La Chiesa a' nostri giorni non è tenuta credere nelle cose di fede un'apice di più di quello ella credeva nel primo secolo.

(c) 1. *Cor.* 7.

(d) *Ad Ephes.* 5. *v.* 31.

XXII. Stante le quali cose sarà di mestieri con industriosa fatica separare, e distinguere nelle lettere degli Appostoli le leggi divine dall'umane; affine di rinvenire ciò che pel bisogno della Chiesa possa esser soggetto a mutazione, e ciò che inalterabilmente deggiasi ritenere. Sembrerà questo un paradosso qualor si segua l'opinione, che *col mezzo degli Appostoli, non altrimenti che colla bocca dei Profeti, abbia Iddio medesimo nei loro vaticinj parlato*. Piantata questa proposizione insegnata dagli Scolastici, che tutti i passi della Divina Scrittura furon dettati da Dio, ne seguirà che tutti i precetti in essa contenuti sieno Divini.

XXIII. Resta ora da sciorre una difficoltà non lieve cioè, se la Bibbia sia il principal fondamento della fede, e della Religion Cristiana, e sia l'unico, e il solo? Affermano i Protestanti l'una, e l'altra cosa, ed i Cattolici sostengono la negativa. La prima questione dipende da questa: *Donde siam certi che i libri Canonici siano divini?* L'altra poi

(a) *Act.* 7.

poi deriva da quella: *se si possa avere una vera interpretazione della Sacra Scrittura senza qualch' altro principio?*

XXIV. Quanto alla prima. L'Antico Testamento fu autenticato dallo stesso Dio innanzi della Chiesa, e perciò la verità del medesimo non dovea derivar dalla Chiesa. (a) La Chiesa poi prima che fosse scritto il Nuovo Testamento era in possesso della vera dottrina, e della pura Religione (b), sicchè il fondamento della Chiesa non fu l'Evangelio scritto, ma al contrario la causa, per cui sono stati ricevuti i libri Evangelici fu la Chiesa, dalla quale venivano assicurati i fedeli, che tra tanti spurj Evangelj quelli piuttosto erano genuini, che gli altri. (c) Per il che diceva S. Agostino. (d) *Non crederei all' Evan-*

(a) Anzi piuttosto la verità dell' Incarnazione, e della Chiesa si dimostrava col Vecchio Testamento.

(b) I libri del Nuovo Testamento non furono scritti tosto che fu fondata la Chiesa, ma stette essa per anni otto senza il Vangelo di San Matteo; per anni dieci senza quello di San Marco; per anni 22. senza l'altro di San Giovanni, secondo l'opinion di Teofilato, e maggior tempo senza l'Epistole di S. Paolo.

(c) Sono annoverati nel Decreto di Graziano Can. *Sancta Romana* 3. §. *Caeterum dist.* 15.

(d) *Evangelio non crederem nisi me Ecclesiae Catholicae moverat auctoritas. libr. contra epist. fund. cap.* 5.

Evangelio, se non mi persuadesse l'autorità della Chiesa. (a)

XXV. Pertanto i Cattolici nel loro discorso non fanno un circolo vizioso; imperciocchè non provano la Chiesa colla Scrittura, ne la Scrittura colla Chiesa, ma dopo d'aver dimostrata la verità del Vecchio Testamento con varj argomenti (b) dalle Profezie verificate dai miracoli, e santità di Gesù Cristo (c) dalla purità, ed utilità della sua dottrina

(a) A questo fondamento appoggiato Fra Vincenzo Lunello dell'Ordine di San Francesco, sosteneva nel Concilio di Trento, che per primo principio di tutte le decisioni doveasi stabilire l'autorità della Chiesa, mediante la quale unicamente sapesse il Cristiano qual fosse la Scrittura Canonica, e quale la vera tradizione. Ma questo parere non ebbe seguaci, ed il Concilio dichiarò abbastanza di quai principj dobbiamo valersi, mentre nella sessione quarta nel decreto della Sacra Scrittura, e delle tradizioni soggiunge: *Omnes itaque intelligant, quo ordine, & via ipsa Synodus post jactum fidei confessionis fundamentum sit progressura, & quibus potissimum testimoniis, ac praesidiis in confirmandis dogmatibus, & instaurandis in Ecclesia moribus sit usura.*

(b) Vengono proposti da Grozio nel primo libro *de verit. Relig. Crist.* al num. 15.

(c) Le quali cose al tempo degli Appostoli furono confermate dalla pubblica fama per la Giudea, la Grecia, e l'Imperio Romano, che a chi volesse oggi richiamarle in dubbio sarebbe da chiedergli, che ammettesse almeno i libri dei Cristiani come Istorici, a guisa della Storia di Giulio Cesare, o di Svetonio ec.

na conforme alla ſana filoſofia, dalla maravigliosa propagazione della ſteſſa per tutto il Mondo, dalla coſtanza dei Martiri, dalla converſion dei gentili, e da altri ſomiglianti motivi provano la Chieſa, e dalla teſtimonianza della medeſima la verità del Nuovo Teſtamento. Nel qual modo di ragionare non vi ſi trova certamente vizioſità di circolo.

XXVI. Paſſando poi alla ſeconda queſtione, la Sacra Scrittura in molti luoghi è chiariſſima, coſicchè ſenz'alcun altro eſtrinſeco ajuto può beniſſimo il lettore intenderla. (*a*) In altri teſti poi ell'è oſcura (*b*) tanto, che deeſi cercare una genuina interpretazione o dalla Tradizione, o dall'uniforme giudizio della Chieſa.

XXVII. Queſt'oſcurità della Scrittura naſce

(a) In fatti che coſa più chiara di queſti precetti: *Amerai il tuo Signor Iddio, non adorerai altri Dei, amate i voſtri nimici, fate del bene a chi vi odia* ec.

(b) Non inteſero gli Appoſtoli gli oracoli della viva voce di Criſto, Luc. 18. v. 34. c. 8. v. 9. *Egli aprì agli ſteſſi il ſentimento, perchè intendeſſero le Scritture*. Luc. 24. v. 45. All'Eunuco che leggeva Iſaia, diſſe Filippo: *Penſi d'intendere ciò che leggi*, a cui egli riſpoſe, *e come potrò ſe alcuno non mi inſegna*, Act. 8. v. 10. & 31. Dell'epiſtole di San Paolo ſcrive San Pietro epiſt. 2. cap. ult. v. 16. *Nelle quali vi ſono alcune coſe difficili a capirſi*.

ſce (*a*) dalla ſublimità dei miſterj (*b*) dalla natura dello ſteſſo libro (*c*) dalla volontà di Criſto (*d*) dallo ſtile dei Sacri Scrittori (*e*) dalla lontananza della coſa dimoſtrata col diſcorſo dal confronto di un teſto con l'altro,

(a) Così i miſterj della Santiſſima Trinità, dell'Incarnazione, dell'Eucariſtia rimangono oſcuri, e difficili a capirſi per quanto procurino i Teologi di eſporli con chiarezza.

(b) Le Profezie di ſua natura ſono oſcure, e di più ſono piene d'enigmi, come ſi può veder nell'Appocaliſſe.

(c) Dice il Salvatore ai Diſcepoli, Luc. 8. v. 10. *Vobis datum eſt noſſe myſterium Regni Dei cæteris autem in parabolis ut videntes non videant, & audientes non intelligant*.

(d) Per motivo dei termini equivoci, e barbari, delle metafore, ed allegorie, colle quali ſi ſpiegano i Scrittori Sacri; dal che ne viene, che loro non ſembri oſcuro il ragionamento, ma tale rieſca bensì a chi legge, ed aſcolta. La diverſità della fraſe dà a conoſcere, che lo Spirito Divino ha laſciato alla perizia, ed intendimento degli Scrittori la libertà dello ſtile, e l'uſo della Gramatica.

(e) Se foſſimo viſſuti al tempo degli Appoſtoli avremmo facilmente veduto cogli occhi chi foſſero quei *Preti*, intorno l'etimologia del qual nome ſi fanno oggi delle diſpute, che coſa foſſe *l'impoſizion delle mani*, che voglia dire il *Batteſimo per i morti* ec. Ma ſiccome ſiamo lontaniſſimi da quei tempi, così reſtiamo pienamente all'oſcuro.

ſtro, (*a*) dalle apparenti contraddizioni nella ſteſſa, (*b*) dalla brevità del diſcorſo, (*c*) dall'arguzie, e diſtinziuncule dei Sofiſti.

XXVIII. Potendo poi dall'oſcurità della Scrittura derivarne la depravazione della ſteſſa, come inſegna San Pietro, (*d*) e dalla depravazione l'ereſie, (*e*) provvide Criſto Signore

(a) Per eſempio Joan. 5. v. 31. *Si ego Teſtimonium perbibeo de me ipſo teſtimonium meum non eſt verum*, e Joann. 8. v. 14. *Si ego Teſtimonium perbibeo de me ipſo verum eſt Teſtimouium meum*.

(b) Comandò Criſto il Batteſimo, ma non dichiarò poi ſe ſi doveſſe conferire ai fanciulli, o ai ſoli adulti. Il che vien confeſſato da Lutero *Tom.* 2. *VVit. edit.* 1551. *fol.* 276. *col.* 2. Volle Criſto, che foſſero aſſolti i peccatori, ma non aggiunſe ſe ſi doveſſe far la confeſſione dei peccati in genere, o in iſpecie ec.

(c) S' intendeva chiaramente, che Criſto è figliuolo di Dio, uno col Padre, che fu morto ec. che Dio è diſtinto in tre Perſone prima che foſſero inventate le diſtinzioni tra il *figliuolo naturale*, e *adottivo*, tra l'*unità fiſica*, e *morale*, tra la *morte vera*, ed *apparente*, fra la *Trinità di fatto*, *e di nome*.

(d) 2. *Petri ult. v.* 16.

(e) *Neque enim natæ ſunt hæreſes, & quædam dogmata perverſitatis illaqueantia animum, niſi dum Scripturæ bonæ intelliguntur non bene, & quod in eis non bene intelligitur etiam temere, & audacter aſſeritur*, dice S. Agoſtino *tract.* 18. *in Joan.*

re a queſti mali conferendo lo Spirito Santo ai miniſtri della Chieſa, e col promettere la perpetua di lui preſenza, (*a*) la quale ſenza dubbio ſarà tanto efficace, come ſe egli ſteſſo foſſe preſente col ſuo corpo in queſto Mondo, e dichiaraſſe di ſua bocca il ſentimento della Scrittura.

CAPITOLO III.

Della Tradizione.

I. *La Tradizione è cuſtode, ed interprete della Scrittura*. II. *La Tradizione ſi divide in Divina, ed umana*. III. *In dichiarativa, inerente, e puramente vocale*. IV. *Certezza delle Tradizioni inerenti, e dichiarative. Non vi ſono tradizioni puramente vocali intorno i principali Dogmi, benſì ve ne ſono molte intorno la diſciplina*. V. *La Chieſa non abbraccia indifferentemente qualunque Tradizione*. VI. *Requiſiti della vera Tradizione*. VII. *E' lodata dalla Sacra Scrittura, dai Santi Padri, e dalle leggi Civili*. VIII. *La Chieſa non propone alcuna Tradizione intorno il Dogma, puramente vocale*. IX. *Quali ſieno le Tra-*

(a) Egli ci atteſta appreſſo S. Giovanni c. 14. v. 26. *Ego rogabo Patrem, & alium Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiſcum in æternum*, ed in altro c. 16. v. 13. *Cum venerit ille Spiritus veritatis docebit vos omnem veritatem*, e appreſſo S. Matteo n. 8. v. ult. *Et ecce ego vobiſcum ſum omnibus diebus, uſque ad conſummationem ſæculi*.

Tradizioni riprovate. X. Si ſcelgano le Tradizioni vere dalle falſe.

I. LA Tradizione è una Sacra Iſtituzione, che ci tramandarono gli Appoſtoli, o ricevuta dalla bocca di Criſto, o da loro ſteſſi dettata. Eſſa è la cuſtode, e l'interprete della Sacra Scrittura, e che intatta, ed incorrotta la fece ſino a noi pervenire. E a dir vero, in qual maniera ſaremmo certi, che in grazia d'eſempio i noſtri quattro Vangeli non ſiano apocrifi a guiſa di tant'altri annoverati nel Decreto di Graziano, (*a*) ſe non per via della Tradizione dei noſtri maggiori? Quindi lo ſteſſo Chemnicio con altri Proteſtanti, ammette la neceſſità di una qualche Tradizione in genere, per cui conſta, che queſto, e quell'altro libro fu una volta inſerito nel Canone della Bibbia. Di fatti quelli che nacquero mille e ottocent' anni dopo degli Appoſtoli non d'altronde ricevettero la Scrittura, che dalle mani dei Cattolici.

II. Dall'addotta definizione ne deriva, che la Tradizione è di due ſpecie. Una Divina, che ha per autore Gesù Criſto, l'altra umana laſciataci dagli Appoſtoli. Alla prima appartengono tutte le regole di fede, che riconoſciamo dalla Tradizione, ed inoltre i riti fondamentali. Alla ſeconda ſpecie poſſono riferirſi ſoltanto le coſe ſpettanti alla diſci-

(a) *Can.* 3. *diſt.* 15.

plina, mentre nelle materie di fede, e nei riti prammatici non ſi ammette alcuna Tradizione umana, benchè aveſſe origine dagli Appoſtoli.

Le Tradizioni poi ſuſſeguenti al tempo dei medeſimi, meritano bensì venerazione, ma non tanta, come quelle degli Appoſtoli. Quindi deveſi uſare molta attenzione per conoſcere ſe qualche regola di fede, o di diſciplina arrivi ſino ai tempi degli Appoſtoli, ovvero tragga il ſuo principio da qualche Concilio, o Santo Padre.

III. La Tradizione quindi o è inerente, o dichiarativa, o puramente vocale.

Inerente intendeſi quella ch'è conforme al teſto della Divina Scrittura. P. E. Il riſorgimento di Criſto; avvegnachè ſebbene mancaſſe tutta la Sacra Scrittura una tal verità ſarebbe nonoſtante nota per la Tradizione. Simile inoltre è quella, che c'inſegna l'autenticità del Vangelo di S. Giovanni, perchè è inerente al verſetto 24. dell'ultimo capo.

Dichiarativa è quella, che ci ſpiega chiaramente ciò, che nella Scrittura non è facile a capirſi. Di queſto genere è la Tradizione della real preſenza di Criſto nell'Eucariſtia, perchè ci dichiara quelle parole: *Queſto è il mio Corpo*. Indi quella di battezzar i fanciulli, mentre ci mette in chiaro il teſto di S. Giovanni, che ſi poſſa conferire il Batteſimo anco agli ſteſſi. (*a*) Di più l'altra, che non ſia

(a) 5. *Joan.* 3.

ſia neceſſario il dare l'Eucariſtia ai fanciulli, perchè interpreta il verſetto 53. al capo 6. di S. Giovanni di doverſi amminiſtrare quel Sacramento ai ſoli adulti.

La Tradizione puramente vocale ci addita ciò, che neppure implicitamente ſi contiene nella Divina Scrittura, e che dalla ſteſſa nè per deduzione, nè per via d'interpretazione puoſſi ricavare.

IV. Veggiamo ora ſe alcuna delle riferite ſpecie della Tradizione poſſa rivocarſi in dubbio.

Neſſuno certamente negherà le Tradizioni inerenti, quando non voglia negare inſieme la parola di Dio, che uniforme ritrovaſi ſcritta nelle ſacre lettere. (a)

Le Tradizioni dichiarative vengono comprovate dagli atti dei Concilj, i quali ſogliono dichiarare col mezzo della Tradizione il vero ſenſo della Divina Scrittura. Quel verſetto il *Padre è Maggiore di me* fu ſpiegato dalla Tradizione contro gli Ariani di doverſi intendere della ſola umanità di Criſto. La Trinità reale delle Divine perſone contro Sabellio fu provata colla Tradizione. Dal II. Con-

cilio

(a) Lo ſteſſo ha voluto dire S. Paolo ſcrivendo ai Romani nel capo 10. *Hoc eſt verbum fidei, quod prædicamus... Quomodo autem credent ei de quo non audierunt, quomodo autem audient abſque prædicante? Ergo fides ex auditu eſt, auditus autem per Verbum Dei.*

cilio Niceno fu approvata la venerazione delle Sacre Immagini. E per verità difficilmente ſi potrà ſtabilire dalla Chieſa una ſoda definizione, ſe prima non ſi ricerchi in qual ſenſo dai noſtri maggiori ſia ſtato ricevuto or l'uno, or l'altro paſſo della Scrittura. Il che viene ingenuamente accordato da Ugon Grozio nell'ultima ſua opera contro Riveto dicendo: *Che non baſta la Sacra Scrittura, ma ch'è di meſtieri ſeguir la Tradizione*.

Le Tradizioni puramente vocali a guiſa delle prime o riguardano il Dogma; o la Diſciplina. Col ſentimento di gravi Dottori non dubito d'aſſerire, che non ſi poſſa dimoſtrare alcun Dogma Prammatico o Fondamentale, che ſia appoggiato alla Tradizione puramente vocale. Non nego però, che la Tradizione ci eſibiſca alcuni Dogmi meno principali, e ſecondarj, come dicono i Teologi, che difficilmente poſſono ricavarſi dalla Divina Scrittura. P. E. che alcuni Sacramenti poſſano conferirſi una ſol volta, ed alcuni reiterarſi: che vaglia il Batteſimo amminiſtrato da un Eretico, o da una femmina. Di fatti agli arguti ragionamenti di San Cipriano altro non oppoſe Papa Stefano I. ſe non che quel volgar principio: *Nulla ſi rinnovi; ſi oſſervi ciò, che fu ſtabilito dalla Tradizione*: Lo ſteſſo ſi può dire, d'un altro genere di Tradizioni dette volgarmente pie credulità dei fedeli.

Moltiſſime bensì ſono le Tradizioni riguardanti la diſciplina, che in neſſun modo ſi ritro-

tro-

trovano nel Sacro Testo. P. E. le Feste solenni, il digiuno Quaresimale, la Liturgia, la santificazione della Domenica, le pene Ecclesiastiche, gli Esorcismi, le Unzioni dei Battezzandi, la mescolanza dell'acqua col vino da consacrarsi.

A tal proposito dice S. Basilio: *Alcuni Dogmi, e riti, che si osservano nella Chiesa gli abbiamo dalle Sacre Lettere, alcuni altri dalla Tradizione degli Appostoli sino a noi pervenuta, gli uni, e gli altri dei quali hanno la stessa forza per dirigere il nostro spirito alla pietà, ed a questi niuno che sia alquanto instrutto nella scienza dei Sacri Canoni potrà contraddire.* (a)

V. Devesi quindi avvertire, che non abbraccia la Chiesa ogni sorta di Tradizione, nè senza discernimento le dà a credere ai Fedeli, ma le mette prima alla pietra del paragone esaminandole con la verità d'una sana critica.

VI. Deve dunque la Tradizione avere i seguenti requisiti. 1. *Divina*, o *Appostolica* (§. II.) intorno la qual cosa S. Agostino propone la seguente regola: *Tuttociò, che tiene la Chiesa Universale, nè che fu da alcun Concilio stabilito, ma che fu sempre osservato rettamente, si crede provenuto dalla Tradizione Appostolica.* (b) Le Tradi-

(a) *Lib. de Spirit. Sanct. cap.* 22. e veggasi anche il Capitolo *cum Marthæ*, 6. *de celebrat. Missar.*

(b) *Lib.* 5. *de Bapt. cap.* 24.

dizioni antichissime, posteriori al tempo degli Appostoli, talvolta abusivamente diconsi Appostoliche, cioè quelle che hanno origine dai primi Vescovi succeduti agli Appostoli.

2. *Certa*; poichè ciò ch'è d'una fede ambigua non obbliga la Chiesa. Perciò non dubitano i Critici di levar dal Mondo tante favole, che incautamente furon credute verità dagli antichi, ed hanno per sospetti molti fatti riferiti da' Leggendarj nelle vite di Cristo, della Vergine, e degli Appostoli.

3. *Continuata*: cioè di secolo in secolo sino a noi trasmessa. Dal che ne segue, che la Tradizione non puossi provare colla sola *vocal trasmissione* senza monumenti dei Concilj, o dei Padri.

4. *Uniforme*, e *universale*. Laonde se nei passati secoli non fu da persone dotte, e Cattoliche ricevuto un qualche rito, non deve considerarsi almeno di Tradizione Divina. Per tal motivo la consacrazione del pane azimo non obbliga la Chiesa universale.

5. *Necessaria*: cioè proposta o come dottrina, o come precetto.

6. *Concorde colla Sacra Scrittura*, perchè la parola di Dio derivata dalla Tradizione non sia contraria alla parola di Dio scritta. Dirà in questo luogo forse taluno, dunque la Tradizione della Comunione sotto una sola specie ripugna alla Divina Scrittura stante quelle parole, *se non mangierete, o beverete?* Ma chi può darsi a credere, che i primi fedeli, ai quali sembrava essere sufficiente la Comunio-

nione d'una ſola ſpecie, o non abbiano inteſo il ſentimento della Scrittura, o che ſe la ſteſſa aveſſe comandato di ricever l'Eucariſtia ſotto l'una, e l'altra ſpecie avrebbono contravvenuto ai Divini precetti?

VII. La Tradizione accompagnata da tai requiſiti viene commendata dalla Sacra Scrittura, dai Padri, e dalle pubbliche Leggi.

E quanto alla Scrittura ſcrive San Paolo: *Oſſervate le Tradizioni, che avete ricevuto o dalla noſtra voce, o dalle noſtre lettere*, (a) ſopra le quali parole riflettendo San Gio: Griſoſtomo, dice: *E' manifeſto, che non ci abbia egli traſmeſſo ogni coſa col mezzo delle lettere*. (b) Lo ſteſſo Appoſtolo ſcrive a Timoteo: *Quelle coſe che hai da me udito alla preſenza di molti teſtimonj le raccomanderai a perſone Cattoliche, che ſiano capaci d'iſtruire delle ſteſſe i popoli*. (c)

Quanto poi ai Padri. Origene inſegna ai Romani. La Chieſa ha ricevuto la Tradizione dagli Appoſtoli di dar il Batteſimo ai fanciulli, (d) e S. Agoſtino: *La conſuetudine della Santa Madre Chieſa di battezzare fanciulli non deve diſpregiarſi, ne deveſi in alcuna maniera riputare ſuperflua, nè ſarebbe affatto da crederſi, ſe non vi foſſe la Tradizione Appoſtolica*: (a) S. Epifanio: *Fa di meſtieri valerſi della Tradizione, perchè non ogni coſa c' inſegna la Divina Scrittura*: (b) S. Ireneo lagnandoſi che ſiano diſprezzate le Tradizioni così ſi eſprime: *Quando poi provochiamo di nuovo a quella Tradizione, che ſi cuſtodiſce nella Chieſa colla ſucceſſione dei ſacri miniſtri s' oppongono alla ſteſſa*. (c)

(a) 2. *Theſſ*. 2.
(b) *Hom*. 4.
(c) 2. *Tim*. 2. *v*. 2.
(d) *Cap*. 6. *Epiſt. ad Roman*.

Dalle Leggi Civili finalmente è approvata la Tradizione, come in più luoghi del Codice di Giuſtiniano puoſſi riſcontrare. (d)

VIII. Io non deciderò ſe i teſti ora allegati parlino determinatamente delle Tradizioni *inerenti dichiarative*, o *puramente vocali*: dirò ſolo che la ſteſſa Chieſa non ha propoſto ai fedeli di dover accettare alcuna Tradizione *puramente vocale* riguardante il Dogma; ſe non avanti che foſſero ſcritti gli Evangelj, e le lettere degli Appoſtoli; poichè allora tutta la Chieſa ſi governò colla ſola Tradizione vocale, anzi anche dopo ſcritti i ſacri libri molte Chieſe particolari furono dirette nello ſteſſo modo, mentre è credibile, che neppure tutti li ſteſſi Appoſtoli, ſiccome eran diſperſi per il Mondo abbiano veduto i quattro Evangelj, e le altre lettere dei loro Colleghi.

IX.

(a) *Lib*. 10. *de Gen. ad lit. c*. 23.
(b) *Hæreſ*. 61.
(c) *Lib*. 3. *de Gnoſt. c*. 2.
(d) *Leg*. 2. *C. de Sum. Trin. leg*. 5. *C. eod*.

IX. Le Tradizioni umane, che la Scrittura Sacra riprova, o sono Farisaiche provenute dall' avarizia, e superstizione, e contrarie alla Legge Divina, delle quali parla Cristo appresso San Matteo; (a) o sono vane finzioni, delle quali fa menzione S. Paolo scrivendo ai Colossensi, (b) o ripugnano alla regola sesta additata di sopra nel §. V. contro le quali esclama S. Ireneo, (c) Origene, (d) e Tertulliano. (e)

X. Che se i Cattolici non ammettono indifferentemente qualunque Tradizione, ed i Protestanti essendo spontaneamente disposti a venerar quelle Tradizioni, che conoscono derivare da Cristo, e dagli Appostoli, dovrà con tutta diligenza lo studioso del Jus pubblico Ecclesiastico rivolgere i monumenti degli antichi Scrittori per trascegliere secondo le regole della sana critica le genuine Tradizioni, e rigettare le false.

CAPITOLO IV.

Dei Simboli.

I. *La fede si propone col mezzo dei Simboli.* II. *Tutte le Sette usano i loro Simboli.* III. *Definizione del Simbolo.* IV. *Il Simbolo Appostolico. Dubbietà dell'Autore del medesimo, uso antico, e moderno.* V. *La necessità di nuovi Simboli.* VI. *Il Simbolo Niceno.* VII. *Il Constantinopolitano.* VIII. *Il Simbolo di S. Atanasio. Se sia opera genuina dello stesso Santo? E' tenuto quasi come una regola di fede.* IX. *Il Viennense.* X. *Le lettere per Istruzione degli Armeni.* XI. *La Profession della fede odierna.* XII. *I Simboli dei Concilj particolari.* XIII. *I requisiti del Simbolo.* XIV. *Dei libri Simbolici.* XV. *Pubblici.* XVI. *Del Catechismo Romano, ed utilità dello stesso.* XVII. *Dei Catechismi Diocesani.* XVIII. *La dannosa moltiplicità dei Catechismi.* XIX. *Si loda il Catechismo di M. Fleury.*

(a) *Matth.* 5.
(b) *Ad Coloss.* 2. *v.* 8.
(c) *Lib.* 3. *c.* 1. & 2.
(d) *Tract.* 25. *in Matth.*
(e) *Lib. de præscript. advers. hæres. c.* 6. & 7.

I. LE regole della fede tratte dalla parola di Dio scritta, o tramessa dalla Tradizione, affine di ajutar la memoria, si contengono in alcuni brevissimi articoli, che chiamansi col nome di Simbolo.

II. L'uso de' Simboli è antichissimo, e universale, non essendovi quasi alcuna Religione, che non abbia i suoi Simboli, e i suoi libri Simbolici. (a)

III. Il nome di Simbolo ha due significati. Primieramente vuol dire *Segno*, ovvero *Carattere*, col quale una persona si distingue dall'altra a guisa d' insegna militare, ed in tal

(a) Veggasi Gundling Discurs von de Gottes, e Gelehrtheit nella Teologia Simbolica.

tal ſenſo i Simboli *ſono Sentenze, colle quali il Criſtiano ſi diſcerne dall' infedele*. Inoltre ſignifica *Unione*, o *Collezione*, ed in tal modo il Simbolo *è la fede di tutta la Legge Divina unita inſieme*, ovvero il *Compendio delle regole di fede*. Non baſta però di credere i ſoli articoli del Simbolo, ma deeſi preſtar credenza a tutto ciò che ha Iddio rivelato, e che ſi comprende dentro, e fuori del Simbolo. Imperciocchè in materia di fede per l' identità della cauſa *motiva*, come parlano i Teologi *ciaſcun che oſſervaſſe tutta la legge, e contravveniſſe in un ſol punto, è fatto reo d' ogni coſa*, ſecondo il detto di S. Giacomo. (*a*)

IV. Il più antico, e il più ſemplice inſieme tra i Simboli è quello degli Appoſtoli compoſto di dodici articoli. Si denomina Appoſtolico, o perchè è un compendio della dottrina laſciataci dagli Appoſtoli, o perchè eglino compoſero queſt' epitome delle regole di fede, il che fu creduto da San Leon Magno dicendo in una ſua lettera a Pulcheria. (*b*) *Queſta breve, e perfetta confeſſione del Simbolo Cattolico, che fu ridotta al numero di dodici ar-*

(a) *Quiſquis totam legem ſervaverit, offenderit autem in uno, factus eſt omnium reus*, Jacob 2.

(b) *Siquidem ipſa Catholici Symboli brevis, & perfecta confeſſio, quæ duodecim Apoſtolorum totidem eſt conſignata ſententiis tam inſtructa ſit in omni munitione cæleſti ut omnium hæreticorum opiniones ſuo ipſius poſſint gladio detruncari epiſt. 13. ad Pulcheriam.*

ticoli corriſpondente ai dodici Appoſtoli, è tanto ripiena di celeſte dottrina, che con queſta ſol' arma può gettarſi a terra qualunque errore degli eretici. Lo ſteſſo giudica l' Autor del diſcorſo 115. falſamente attribuito a S. Agoſtino con Baronio, Annato, ed altri; ma ſopra queſto fatto non abbiamo alcuna definizione della Chieſa.

Diedero motivo di dubitare intorno l' accennata opinione varj argomenti. I. *La varietà dei pareri degli Storici intorno al tempo in cui fu formato il Simbolo*; avvegnachè Rufino nell' eſpoſizione del Simbolo dice, che fu fatto nell' anno, in cui morì Gesù Criſto; Baronio dieci anni dopo, nel qual tempo eſſendo già diſperſi gli Appoſtoli per tutto il Mondo non ſi potrà provare, che ſianſi radunati in Geruſalemme. II. *Il modo favoloſo, con cui credeſi eſſere ſtato compoſto*; poichè gli antichi furono d' opinione, che da ciaſcun Appoſtolo ſia ſtato formato un articolo, coſicchè San Pietro abbia detto *Credo in Dio Padre*; San Giovanni *Creatore del Cielo, e della terra*. Ed in tal guiſa ſia ſtato dagli altri terminato, ſiccome favoloſamente vien riferito nel diſcorſo Apocrifo di Sant' Agoſtino. III. *La varietà degli eſemplari*; conciosſiachè per teſtimonianza di Rufino lo ſteſſo Simbolo in varie Chieſe ſi trova differente, nè la diverſità conſiſte in ſole parole, imperciocchè l' articolo d' eſſer diſceſo Criſto all' inferno mancò per molto tempo nel Simbolo recitato dalla Chieſa d' Africa

 da

da quella di Roma, e dall'altre d'Occidente. IV. Il silenzio negli atti degli Appostoli di quel Concilio, in cui nell'anno di Cristo 37. si pretende essere stata formata dagli Appostoli quella tanto insigne confessione della Cattolica fede.

Questo Simbolo si propagò da per tutto il Mondo, cosicchè fu imparato a memoria insieme con l'Orazione Dominicale, e fu da' fedeli con frequenza pubblicamente, e privatamente recitato. *Lo dite ogni giorno, quando vi levate dal letto, quando vi ponete a dormire*, scrive S. Agostino (*a*) parlando di questo Simbolo. Timoteo di Costantinopoli, al dir di Teodoro lettore, inculca di recitarlo spesse fiate. I Capitolari di Carlo Magno commettono ai Parrochi di ammonire i Popoli a dover sapere il Simbolo, e la Orazione Dominicale, affine di poter conseguire l'eterna salute. (*b*)

Ai tempi nostri egli è rispettosamente ricevuto come universale da tutti i Cristiani tanto Cattolici, che eterodossi. Sebbene però non tutti gli diano la stessa interpretazione. Sia per esempio l'articolo della discesa di Cristo all'Inferno, il quale è interpretato dai Calvinisti, che significhi la sepoltura; Durando Dottor Cattolico vuol che s'intenda la discesa della virtù, ed operazione; altri lo spiegano che sia l'intervallo dei tre giorni nello stato di mor-

(a) *hom. 5. inter quinquag.*
(b) *lib. 6. cap. 71.*

morte; gli stessi Cattolici non definiscono con certezza qual luogo s'abbia ad intendere per inferno, se la prigione dei dannati, o il Limbo dei Padri, ovvero il Purgatorio. Il Concilio di Trento nella formula della professione di fede non solamente ad esempio dei Simboli Niceno, e Costantinopolitano non v'inserì quest'articolo, ma neppure altrove definisce alcuna cosa contro i Calvinisti.

V. Coll'andar dei tempi le nuove eresie diedero motivo di comporre nuovi Simboli per distinguere la dottrina Cattolica dall'eterodossa. In questi ponevansi le verità impugnate dagli eretici, e usavansi dei vocaboli per l'innanzi inusitati, come *Consustanziale*, *Transustantiazione*, avendo posto in necessità di valersi di tali parole le sagaci locuzioni dei Novatori.

VI. Di questi nuovi Simboli il primo è il *Niceno* formato contro gli Ariani. (*a*)

VII.

(a) *Credimus in unum Deum, Patrem omnipotentem, omnium visibilium, & invisibilium factorem: Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei, de Patre natum, unigenitum, idest, de substantia Patris, Deum de Deo, lumen ex lumine, Deum verum ex Deo vero, natum non factum, Patri, hoc est, ejusdem cum Patre substantiæ, per quem omnia facta sunt, quæ in cælis, & in terra; qui propter nos, & propter nostram salutem descendit, & incarnatus est homo factus, passus est; & resurrexit tertia die, & ascendit in cælos inde venturus judicare vivos, & mortuos. Et in Spiritum Sanctum*; negli atti di Binio nel libro secondo verso il fine.

VII. Il secondo è il *Costantinopolitano* contro Macedonio, che si recita nella Messa dai Greci, e Latini. Egli non è affatto nuovo, ma inerente al Niceno, ed una dichiarazione dello stesso, onde dicesi anche *Nice-Costantinopolitano*. La particola *Filioque* aggiuntavi dai Latini fuori del Concilio Generale a questo Simbolo, irritò fortemente i Greci. I primi a ciò fare furono gli Spagnuoli nel secolo V. seguiti poi dai Francesi nel secolo VIII. La Chiesa Romana adottò quella particola soltanto nel secolo IX. (*a*) Finalmente fu anche ricevuta dagli Orientali nel II. Concilio di Lione, ed in quello di Fiorenza.

VIII. Il terzo Simbolo è quello volgarmente di S. Atanasio, che a guisa di Salmo si canta nella prima ora dell' uffizio divino, che incomincia: *Quicumque vult salvus esse opus est ut teneat Catholicam fidem*. Questa professione di fede non fu composta da S. Atanasio Vescovo d'Alessandria in modo di Simbolo, ma piuttosto d'istruzione; il che lo dimostra la stessa esposizione, coma nota S. Tommaso. (*b*)

Per altro v'è questione tra gli Scrittori Ecclesiastici, se debbasi attribuire questo Simbolo a S. Atanasio. Annato lo riconosce come parto genuino dello stesso Santo Vescovo,

(a) *Juvenin. Tract. historico dogmat. de Sacram.*
(b) 2. 2. q. 1. ar. 10. ad 5.

vo, (*a*) altri sono mossi a negarlo per più ragioni. I. Perchè non ritrovasi nei Codici manoscritti. II. Lo stesso S. Atanasio nella lettera scritta ad Antiocheno attesta d' esser contento del Simbolo Niceno, nè di aver voluto estenderne verun altro. Per verità sarebbe stato un inconveniente, che un Dottor privato, come egli era, in quello stesso tempo, che fu da un Concilio Ecumenico provveduta la Chiesa d'un Simbolo quasi riputandosi più sapiente, nè avesse creato un altro. III. Nel medesimo sono pienamente confutate l' eresie di Nestorio, d'Eutichete, e dei Monoteliti, onde converrebbe, che l'autore fosse stato ad essi contemporaneo, o nato posteriormente, ma egli certamente non potè opporvisi avvegnachè le stesse eresie ebbero origine molto dopo la di lui morte.

Congetturano perciò Usserio, Paggio, ed altri essere stato di buona fede composto da certo Vigilio Tapsense Vescovo Africano verso la fine del secolo V. stante ch' egli ha pubblicato molti libri col nome dei SS. Padri, e particolarmente un Dialogo contro gli Ariani facendo interlocutore S. Atanasio.

Qualunque sia l'Autore di questo Simbolo, egli non è Ecumenico, perchè non fu ricevuto da alcun Sinodo generale, ma devesi solo considerare come un' opera di Autor privato; per altro essendo stato approvato dai Pon-

(a) *In apparat. Theol. posit. lib. 4.*

Pontefici, (*a*) dai Vescovi, (*b*) e dai Sinodi particolari (*c*) fu comunemente accettato, cosicchè si *tiene come una regola di fede*. (*d*)

Il quarto è il Lateranense composto nel Concilio Generale Lateranense nell' anno 1215., che è riferito nelle Decretali. (*e*)

IX. Il quinto è il Viennense inserito nelle Clementine. (*f*)

X. Possono anche annoverarsi tra i Simboli *le lettere per istruzione degli Armeni*, le quali terminato già il Sinodo furon date da Eugenio IV. agli Ambasciatori Armeni.

XI. Fu finalmente da Pio IV. dopo il Concilio di Trento aggiunta una lunga professione della fede al Simbolo Niceno-Costantinopolitano, che deve esser recitata con giuramento dai Convertiti alla fede, e da tutti coloro

(a) Gregorio lo raccomandò ai Greci nell'anno 1233. col mezzo dei suoi Legati. Eugenio IV. nel Decreto per gli Armeni, così parla di esso. *Sexto compendiosam illam fidei regulam per beatissimum Athanasium editam ipsis præbemus: Quicumque vult salvus esse &c.*

(b) Incmaro Remense nell'anno 852. comandò a tutti gli Ecclesiastici d'imparar la spiegazione del Simbolo degli Appostoli, dell'Orazione Dominicale, e del *Simbolo* di S. *Atanasio*.

(c) Avanti di lui San Leodegario Vescovo in un Sinodo d'Autun.

(d) Sono parole di San Tommaso 2. 2. *qu.* 1. *ar.* 10. *ad* 5.

(e) *cap.* 1. x. *de sum. Trinit.*

(f) *Clem. unic. de sum. Trinit.*

loro che vengono promossi alle dignità, e beneficj Ecclesiastici, e ai gradi onorevoli dell' Università, e questa si ritrova in fine dello stesso Concilio.

XII. Non solamente i Concilj Generali, ma anche i particolari formarono dei Simboli. (*a*)

XIII. Il Simbolo poi dev'essere breve, e succinto, e non contenere se non che le verità fondamentali, e principali, che propriamente chiamiamo Articoli di fede, come osserviamo nei primi, e più antichi.

XIV. Dal nome di Simbolo derivano i libri, che si appellano Simbolici, cioè quelli col mezzo dei quali si spiega, e si dimostra la confessione delle cose contenute nei Simboli. Alcuni di questi sono pubblici, altri privati. I primi vengono proposti ai fedeli dai Superiori Ecclesiastici, gli ultimi si considerano opere di qualche privato Autore, che non ha alcuna autorità nel governo della Chiesa.

XV. I Libri Simbolici pubblici sono i Volumi dei Concilj, il Catechismo Romano, e i Catechismi Diocesani.

XVI. Il Catechismo Romano fu composto per ordine del Sacro Concilio di Trento, che

(a) Veggasi il capitolo primo del Concilio d'Arles nell'anno 813. celebrato sotto Carlo Magno appresso Bail nella Somma di tutti i Concilj, ed il Simbolo di Rems nell'anno 1148. contro Gilberto Porretano.

che deputò ſin dal principio a queſt'opera alcuni Prelati. Non ſo per altro quali difficoltà s'oppoſero, perchè durante il Concilio non foſſe condotta a termine queſta fatica. Laonde fu propoſto dai Legati della Santa Sede, che tutto queſt'affare ſi rimetteſſe al Sommo Pontefice. Furono di contrario parere alcuni Padri, e ſingolarmente il Veſcovo di Lerida, il quale dimoſtrò con un lungo diſcorſo, che ſe alcuna coſa meritava la convocazione d'un Concilio era certamente quella del Catechiſmo, mentre un tal libro dovrebbe avere il primo luogo dopo il Simbolo.

Fu di poi pubblicato per ordine di Pio V. Spiega lo ſteſſo i Dogmi di fede con nitidezza, con forza, e circoſpezione. Per il che ad eſempio di San Carlo Borromeo dovrebbe eſſerne comandato l'uſo ai Parrochi, ed ai Predicatori. L'Iſtoria, lo ſcopo, e l'autorità del medeſimo puoſſi rilevare dalla prefazione, che ſta impreſſa in quello dell'edizione di Bruſſelles dell'anno 1700.

XVII. I Catechiſmi Dioceſani, ſebbene ſiano in gran numero, pochi però ſono ridotti a perfezione. L'autorità degli ſteſſi non ſi eſtende oltre la Dioceſi, eſſendo ſoltanto per modo di Dottrina Paſtorale non alla Chieſa univerſale, ma all'uno, o all'altro popolo fedele propoſti.

XVIII. Per altro v'è una troppo grande facilità di comporre Catechiſmi; a cui meritamente dovrebbono i Veſcovi porvi freno. Imperciocchè in quaſi tutte le Miſſioni ſe ne for-

formano dei nuovi non ſenza gran turbamento, e pregiudizio degli idioti. Converrebbe dar alle fiamme quelli, che ſono ripieni di falſe ſtorielle, e d'altre favole ridicole; concioſſiachè non ſono più gradite in queſto noſtro ſecolo illuminato, e recano tanto danno, che i fanciulli pervenuti all'età matura ſcuoprendo d'eſſere ſtati ingannati con aver dato loro ad intender dei falſi racconti, arrivino bene ſpeſſo a ſoſpettare, che anche nell'altre coſe della Religione ſi abuſino gli Eccleſiaſtici della ſemplicità, ed ignoranza dei popoli.

XIX. Alcuni Scolaſtici, che ne compoſero, ſi gloriavano d'aver fatto una gran coſa coll'inſerire nei Catechiſmi le controverſie delle Scuole, o col tradurle in lingua volgare con un'infinità di termini barbari, e di Dottrine oſcure, che fanno languir dalla fatica nell'intenderli i teneri fanciulli. Si legga la Prefazione di M. Fleury nel ſuo Catechiſmo Iſtorico, il quale merita ſommamente d'eſſere in uſo per la ſua chiarezza, e pietà, e per eſſer vuoto di favole, e di parole oſcure, ed inoltre ripieno di erudizione Teologica.

CAPITOLO V.

Del Conſenſo delle Chieſe.

I. *Il Conſenſo delle Chieſe ha forza di legge.* II. *Queſto conſenſo dimoſtra con certezza la verità, e la bontà della Religione Criſtiana.* III. *Sen-*

Senza di questo non potrebbe sussister la Chiesa. IV. *Nessuna persona prudente può opporsi al consenso delle Chiese.* V. *Si conclude perciò, che il consenso delle Chiese è un solo principio del Jus Ecclesiastico.* VI. *Il consenso dev' esser Cattolico.* VII. *Certo.* VIII. *La certezza si ricava dai libri Simbolici.* IX. *Le Chiese ortodosse convengono nei Dogmi, e nei riti sostanziali.* X. *Argomento di verità, il consenso della Chiesa Greca colla Latina.* XI. *Anche dopo lo Scisma.* XII. *Convengono i Greci in molti riti coi Latini.* XIII. *Si suggeriscono sopra di ciò varj Scrittori Greci, e Latini.* XIV. *Il consenso delle diverse sette dei Protestanti.*

I. CIò che da tutte le Chiese particolari, che pubblicamente si credono Ortodosse viene seguito tanto riguardo al Dogma, che alla Disciplina, deve venerarsi da ciascun fedele, come cosa di tutta verità, e perfezione. Imperciocchè vengono condannati coloro, che si allontanano dal comun sentimento, raccomandandosi dall'Appostolo San Paolo l'unità dei fedeli, per la quale Cristo Signore efficacemente ha pregato il Divin Padre: (a) *Dice l'Appostolo: vi scongiuro, o fratelli, in nome del Signor nostro Gesù Cristo, che tutti d' accordo crediate, e confessiate la medesima dottrina, nè vi siano scismi tra di voi, ma seguite la perfezione con egual intenzione, e sentimento.* (a) L'uomo eretico, cioè colui, che segue un' opinione o rito particolare, se non si ravvede, dopo d'essere stato una o più volte ammonito, comanda l'Appostolo, che sia separato dalla comunione dei fedeli, e che come sovvertito non debba conversare con gli stessi. (b)

(a) *Joan.* 17.

II. Ma siccome sarebbe cosa assai difficile costringere un cuore di sua natura ostinato ad acconsentire con gli altri alla fede, e vietargli di seguire il proprio parere, se non avesse la sicurezza che tutto ciò, che tiene, e crede la Chiesa universale in materia di Religione sia in fatti conforme alla verità, e perfezione, ha dichiarato Cristo Signore, che i Prelati della Chiesa col lume dello Spirito Santo insegneranno tutta la verità, (c) ed ha promesso in perpetuo la stessa sua assistenza, (d) dal che ne viene che la Chiesa *è la base, e il fondamento della verità*, (e) *contro la quale non prevaleranno neppure le porte dell' inferno.* (f)

III. Deposta ogni singolarità, uniformarsi, al sentimento comune è proprio dell'uomo docile, modesto, e prudente, il che è sommamente necessario, perchè si mantenghi la Chiesa. Avvegnachè ogni governo, in cui vi domi-

(a) *1. Cor.* 1.
(b) *ad Tit.* 3.
(c) *Joan.* 14.
(d) *Matth.* 28.
(e) *1. Tim.* 3.
(f) *Matth.* 16.

mineranno l' intestine dissensioni, diverrà distrutto, e desolato. (a) E l' anima d' ogni comunità è l' unità dei pareri, e degli animi.

IV. E a dir vero, se tutte le Chiese particolari di nazione, d' indole, e di costumi tra loro dissimili, convengano nel seguire qualche rito, o dottrina, fa d'uopo confessare, che ciò sia proveniente dall' una, o dall' altra di queste due cause, vale a dire, o *da suprema virtù divina*, o *da una chiara convincente prova*, per cui la parola di Dio scritta, o trasmessa dalla tradizione siasi resa manifesta; laonde sarebbe somma temerità di chi volesse pensare diversamente, o dire che tutti gli uomini fuori d' un solo siano in errore.

V. Si deve dunque concludere, che il consentimento delle Chiese è un sodo principio del Jus Ecclesiastico, da circonscriversi per altro dentro i suoi cancelli, perchè non si rivolga in abuso: alle volte con troppa leggierezza gli Scolastici ricorrono ad un tale argomento senza alcuna differenza di materie, e senza previo esame esclamando: *Ita Catholici omnes*.

VI. Un tale consenso deve essere universale, cioè da per tutto, in ogni tempo, e da tutti i fedeli prestato, secondo la regola additata da Vincenzo Lirinense. *Ciò propriamente* (dic' egli) *deve dirsi Cattolico, che in ogni luogo, in ogni tempo, e da ogni nazione è creduto*. (a) Sicchè affin di dedurre dal consenso delle Chiese un qualche dogma di fede, e un rito necessario, deve dimostrarsi, che l'intenzione di tutta la Chiesa fu in qualunque tempo sempre la medesima senza alcuna interruzione.

(a) *Luc.* 12.

VII. Conviene inoltre che sia manifesto il consenso universale della Chiesa; poichè è questione di fatto: *se tutti concordino intorno qualche Dogma, o rito*; nel che consiste la difficoltà. La Chiesa è una persona morale composta d'un numero quasi infinito d' individui: chi potrà rilevare il sentimento di tanta moltitudine? Chi potrà indagare quali persone prestino il loro consenso? Per il che sembra, che in tal proposito non siano da tenersi in alcun conto i libri d' Autori privati.

VIII. Si renderà pertanto manifesto il consenso universale della Chiesa dai libri Simbolici tanto dei Concilj Generali, che rappresentano tutta la Chiesa, che dei particolari. Imperciocchè se i Sinodi Nazionali, Provinciali, e Diocesani, che sono in gran numero, come pure i Catechismi pubblici, ed i Rituali convengono unitamente ad osservare lo stesso Dogma, o rito, non resterà luogo a du-

(a) *Id proprie Catholicum est, quod ubique, quod semper, quod ob omnibus creditum est. In Commentar.* 1. *cap.* 3.

dubitare, che uniforme sia il consenso delle Chiese.

IX. Per altro se si ritrova qualche dissonanza tra le Chiese Ortodosse particolari, non cade ella sopra qualche dogma di fede, o sopra riti fondamentali, ma nelle sole cose indifferenti, e accidentali, che alla disciplina appartengono, nelle quali vi fu sempre qualche mutazione. P. E. i Cattolici insegnano in tutto il Mondo, che sette sono i Sacramenti, conferiscono il Battesimo coll'acqua, consacrano l'Eucaristia nelle specie di pane, e vino, riconoscono per soli ministri della Confessione Sacramentale i Sacerdoti con altri simili riti. Ma negli accidentali v'è qualche diversità: poichè i Greci anche Cattolici consacrano il pane fermentato, i Latini l'azzimo, celebrano la Messa, e conferiscono il Sacramento dell'Ordine con alcune differenti ceremonie, il qual argomento trattano diffusamente Morino, ed Iuenin; così in alcuni luoghi si osservano dei digiuni, che in altri non si usano: lo stesso si può dir delle Feste, e d'altre consuetudini.

X. Si farà un ottimo uso della regola stabilita in questo Capitolo, se si dimostri il consenso della Chiesa Orientale coll'Occidentale. Conciossiachè essendo state la maggior parte delle Chiese Greche particolari fondate dagli Appostoli, ritennero sempre costantemente l'istituzioni lasciate da'loro maggiori, e furono emule in ogni tempo delle Chiese Latine, onde non è credibile, che abbiano vo-

voluto accettare i riti dei Latini contrarj alla Greca tradizione, ma che siansi determinate per la sola verità a concordare colla Chiesa Latina.

E sebbene quasi tutte le Chiese d'Oriente dopo lo Scisma di Fozio, e di nuovo dopo il Concilio di Fiorenza, siansi separate dalla Chiesa Latina, ed abbiano contratto l'infezione dell'eresie, rimane però un forte argomento dal consenso delle stesse colla Chiesa d'Occidente intorno quei punti di Religione, che come certi sono da entrambe le parti abbracciati. Imperciocchè la confessione sincera degli stessi nostri nemici convalida i Dogmi della Chiesa latina. La qual verità essendo conosciuta dallo Spanemio, nella sua opera Storico-Teologica delle controversie coi Greci (*a*) tenta di schermire la forza d'un tale argomento con dar lode ai Greci nelle cose in cui dissentono dai Latini, trattandoli poi da superstiziosi in quei punti, nei quali sono d'uniforme sentimento contro i Luterani.

XII. Per altro che che ne dica questo autore in contrario, poche sono le Dottrine, e nessun rito palmare, in cui i Greci da noi si discostino. Confessano il libero arbitrio, l'efficacia dei digiuni, e d'altre opere pie, l'utilità del culto, e dell'invocazione dei Santi, il numero settenario dei Sacramenti, la real pre-

(a) *Elencho Historico-Theologico de controv. cum Græc.*

presenza di Gesù Cristo nell'Eucaristia ec. Si legga Ricardo Simone nella Storia Critica della fede, e dei costumi degli Orientali.

XIII. Per sapere poi in quali cose concordano, o dissentano da noi i Greci, se non vuolsi prestar fede allo Spanemio, a Possevino, a Morino, a Simon, e tra'Greci a Matteo Cariofilo, a Gabriel Sionita, ad Abramo Echellense, a Pietro Arcudio, a Leone Allazio, si esaminino le formule di Confessione degli stessi Scismatici. (*a*)

XIV. Finalmente sarà di gran giovamento sapere i Dogmi, e i riti nei quali convengono le diverse principali sette dei Protestanti, acciocchè da quelli, come d'altre tante regole premesse, il Juspubblicista Ecclesiastico possa dedurne le vere conclusioni.

CAPITOLO VI.

Dei Decreti dei Sommi Pontefici.

I. *Come debbano esaminarsi i Decreti dei Pontefici.* II. *Il Papa come Dottor privato è fallibile.* III. *Come Giudice nelle cause private è fallibile: nei pubblici giudizj non è definito se sia infallibile; devonsi però rispettare.* IV. *Nelle decisioni sopra il Dogma non è definito se sia in-*

(a) *Panoplia orthodoxæ fidei edit. an. 1030. sub Alex. Imp. Euthymii Monachi Zigabeni. Sacra Tuba fidei Græcanæ Ecclesiæ Christi an. 1736. Theoclet. Polyid.*

infallibile. V. *Varia il Pontefice la maniera di tollerare, approvare, o prescrivere le Tesi.* VI. *In alcune dimostra dissimulazione.* VII. *In alcune impone silenzio.* VIII. *Piacendogli alle volte una qualche opinione proibisce la censura contro l'opposta.* IX. *Alle volte tutte due rimangono nel suo valore.* X. *Talvolta dichiara quale sia più probabile.* XI. *Della qualificazione delle Tesi dannate.* XII. *Proposizione ereticale.* XIII. *Proposizione che sa d'eresia.* XIV. *Scismatica. Erronea.* XV. *Blasfematoria.* XVI. *Empia.* XVII. *Scandalosa.* XVIII. *Offensiva delle pie orecchie.* XIX. *Malamente suonante.* XX. *Seduttrice dei semplici.* XXI. *Temeraria.* XXII. *Pericolosa.* XXIII. *Tutte queste Censure possono cadere in una sola proposizione.* XXIV. *A chi competa il censurare le Tesi.* XXV. *In qual modo si pubblichino dai Vescovi le Censure dei Papi.* XXVI. *Oggetto nel censurar le Tesi, o i libri.* XXVII. *Si devono rispettare le Censure del Pontefice.* XXVIII. *Non sempre obbliga il Papa ad un interno dissenso.* XXIX. *Le Censure delle Congregazioni di Roma devono esser approvate dal Papa.* XXX. *Dei Decreti dei Papi intorno la disciplina.* XXXI. *Della promulgazione delle Bolle Pontificie.* XXXII. *Dello stile della Curia Romana nella promulgazione delle Bolle.* XXXIII. *Dell'Accettazione delle Bolle.* XXXIV. *Del Regio* Exequatur *delle Bolle in Venezia.* XXXV. *Poche Bolle han forza di legge.* XXXVI. *Della Bolla in Cœna Domini.* XXXVII. *Del Bollario Romano.* XXXVIII. *Delle Regole della Cancellaria Ro-*

 ma-

mana, e qual ne sia l'uso in Venezia. XXXIX. *Delle Bolle che contengono diritti temporali.* XL. *D'alcune Costituzioni Pontificie che non hanno alcun valore.*

I. UNa gran parte del Jus Ecclesiastico costituiscono i Decreti dei Sommi Pontefici, che usaron di promulgare anche fuor dei Concilj Generali.

Quanto si estenda l'autorità dei medesimi, quegli soltanto potrà argomentarne, che con moderazione apra gli occhi, consulti la Storia, esamini il tenor delle Bolle, e dei Rescritti, e consideri l'argomento, il motivo, il fine, il modo di pubblicarli, e come siano stati accettati dai fedeli.

Quegli, che intraprende lo studio della Jurisprudenza Ecclesiastica gravemente s'inganna, se tutti i detti, i fatti, le decisioni, le condanne delle proposizioni, le censure, e proscrizioni dei libri misura collo stesso passo, ricevendo ogni cosa indistintamente come oracolo Divino. Devesi discernere dottrina da dottrina; precetto da precetto, e consiglio, la narrativa dalla costituzione, lo spirito della legge dalla legge, l'oggetto del rescritto dalle cose accidentali, l'opinion Teologica, o Canonica dalla definizione di fede.

II. Il Papa quando tratta qualche cosa da Teologo, Jurisconsulto, o Storico privato, non ha maggior autorità di qualunque altro Scrittore. Quindi nessuno è tenuto di aderire al suo sentimento, ma può fare d'antagonista, es-

essendo una regola comunemente abbracciata, che il Papa come Dottor privato possa errare.

Si considera Dottor privato, quando non procede nè come Giudice, nè come Legislatore, ma a guisa di qualunque dotto Vescovo mette alla pubblica luce dei libri. Sembrami che questa definizione sia più chiara dell'espressione metaforica usata dagli scolastici: *quando non parla dalla Cattedra.* I libri poi dei Pontefici, che meritano l'accennata autorità sono P. E. l'Omilie di S. Leon Magno, e di S. Gregorio Magno, l'Opere d'Adriano VI., di Clemente XI., di Benedetto XII., e XIV.

III. Il Pontefice come Giudice o decide delle liti puramente private, o delle controversie appartenenti almeno consecutivamente alla Chiesa universale; P. E. se egli dichiara alcuno tra il numero dei Beati e dei Santi, e determina che gli sia prestato un pubblico culto, quando approva le Costituzioni di qualche Ordine Regolare, allor quando pronuncia ereticale un qualche libro.

Nel giudicare le cause puramente private deve in vero riputarsi persona pubblica, ma niuno lo chiamerà infallibile potendo essere sinistramente informato, ed ingannato colla deposizione mendace dei testimonj, colla produzione di false scritture, ed istrumenti a guisa di qualunque Vescovo. Onde surrettizie, ed orrettizie possono esser le decisioni.

Nei pubblici giudizj, che ridondano in van-

taggio di tutta la Chiesa, o d'una parte considerabile della stessa, non fu ancora definito se egli sia infallibile. Le cause di tal natura portano seco per l'ordinario due questioni, cioè di jus, e di fatto. La question di diritto è P. E. *Se le virtù che vengono attribuite al Soggetto, che deve canonizzarsi siano in se eroiche?* La questione di fatto; *Se le abbia esercitate senza simulazione, ed inganno?* Non potendosi poi per la connessione indispensabile di tutte due le questioni decidersi l'una senza dell'altra nel processo della canonizzazione, e riuscendo difficile anche ai più prudenti la risoluzione della questione di fatto, quindi ne viene, che ragionevolmente potrebbesi dubitare talvolta dell'infallibilità del Papa in simili cause.

Ma comunque sia la cosa: richiede tanto la pace della Chiesa, quanto il rispetto, e la subordinazione dovuta al Sommo Pontefice, che chicchessia ostinatamente non si opponga allo stesso, quando con pubblica autorità decide qualche causa di un tal genere, essendo però in libertà di ciascheduno, che si sentisse gravato, di espor con moderazione le sue ragioni. Sfrontatamente perciò ha parlato Martin Lutero contro Leon X. Pontefice, allor quando si dolse d'essere stato nell'anno 1520. da lui condannato, e maggior fu la temerità dello stesso nel dar alle fiamme il Jus Canonico unitamente alla Bolla Pontificia, e ciò con pubblicità, e sedizione, convocato avendo i suoi discepoli, e formato quasi un processo. Un sud-

suddito quantunque aggravato non deve inveire contro il suo Superiore, nè vendicarsi di lui, come avvertirono sebben Protestanti Ugon Grozio, (*a*) e Puffendorfio, (*b*) ed i Capitolari di Carlo Magno. (*c*)

IV. Se qualche cosa stabilisce il Pontefice fuor del Concilio Generale sopra il Dogma, devono esser da' fedeli venerate le decisioni; nè riputarsi erronee affin di evitare le sedizioni, e gli scismi. Se poi le Costituzioni Pontificie concernenti il Dogma, prima che dalla Chiesa siano accettate, non soggiacciano ad errore, e riforma, non è ancor definito. Negano ciò i Francesi, ed anche quei che sostengono essere state giustamente proscritte da Innocenzio X., e Clemente XI. le proposizioni di Giansenio, e Quesnel. L'osservanza della Chiesa non è in ciò uniforme; alle volte si sottomise a quanto fu deliberato dal solo Pontefice, come quando fu condannata la dottrina di Pelagio, Montano, Priscilliano, Gioviniano, e Vigilanzio. Alle volte le dottrine proscritte dai Papi furono di nuovo esaminate nei Concilj Generali, come quelle d'Arrio e di Nestorio, anzi dai stessi Concilj particolari. P. E. la controversia intorno il Battesimo degli eretici fu esaminata dal Concilio d'Arles, la quale già era stata definita da Stefano I. contro S. Cipriano. E nel

(a) *de jur. bel. & pac. lib. 2. cap. 1. §. 9.*
(b) *de jur. nat. lib 7. cap. 8. §. 5. & seq.*
(c) *relata Can. 3. dist. 19.*

E nel ſecolo XVI. dopo la Bolla di Leon X. contro l'ereſie di Lutero il Concilio di Trento riaſſunſe di nuovo la ſteſſa cauſa.

V. Non è poi ſempre un ſolo, nè il medeſimo modo di procedere, che uſa il Ponteſice allor quando mette freno alle pericoloſe controverſie de' Teologi coll'approvare, tollerare, o proſcrivere le propoſizioni. Per tal fine importa moltiſſimo, che il Papa ſia perſona di dottrina, di eſperienza, e non troppo facile a deliberare; e che coloro, che gli danno degli ſtimoli, e lo perſuadono a condannare, o definire qualche dottrina ſiano condotti da vero zelo, e prudenza; imperciocchè col ſecondare l'imperfetta divozione, e pietà di alcuni, e non iſpogliandoſi di qualche prevenzione, ſi eſporrebbe la Chieſa a qualche grave procella. Deveſi anche oſſervare ſe ſia ſtata pubblicata da un ſolo qualche dottrina, e ſe di buona, o mala fede, e ſe ſia ſeguita da molte univerſità, e nazioni.

VI. Alcune opinioni vengono tollerate col diſſimularne la pubblicazione, cioè quelle, che dal Ponteſice deliberatamente non ſono con pubblico Editto approvate, nè riprovate, ſebben forſe ſiano da lui internamente diſapprovate, come ſono i ſentimenti dei Franceſi intorno la libertà della lor Chieſa, dell'autorità dei Concilj, ed altre ſimili.

VII. Alcune controverſie delle ſcuole reſtano ſoppreſſe coll'imporre ſilenzio ai controverſiſti. P. E. quando due Ordini Regolari benemeriti della Chieſa pertinacemente contendono fra di loro, come avvenne tra i Tomiſti, e gli Scotiſti intorno l'Immacolata Concezione della Beata Vergine, di cui neppur per eſercizio Accademico puoſſi pubblicamente diſputare. Se queſto prudentiſſimo ſiſtema foſſe ſtato più di frequente oſſervato, non avreſſimo veduto la Chieſa lacerata da tanti ſciſmi.

VIII. Alle volte il Ponteſice ſi dimoſtra più inclinato a qualche opinione, vietando nientedimeno ſotto pena delle cenſure d'inſultare coloro, che ſono di contrario ſentimento. (*a*)

IX. Qualche volta egualmente affezionato il Papa a due contrarie opinioni per ben della pace comanda, che tra le diſpute una delle ſcuole non offendi l'altra. Così finalmente dopo acerrime conteſe fra i Domenicani, e i Geſuiti intorno la dottrina degli ajuti provenienti dalla Grazia fu determinato. (*b*)

X. Inoltre dichiara il Ponteſice qual propoſizione gli ſembri più probabile non togliendo all'altre la ſua forza. Il Papa Innocenzio nelle Decretali, ove trattaſi della celebrazione delle Meſſe (*c*) decide, che *tra le opinioni indicate giudica la più probabile quella che dice tramutarſi nel ſangue l'acqua col vino*; ma ſiccome la maggior probabilità non conſiſte nel-

(a) *Extrav. Cum præexcelſa & ſeq. inter com. dereliq. & Gener. Sanct.* (b) *Diſſert. Calmet in Prædeſtinat. Tom. 2.* (c) *Cap. cum Marthæ, de celeb. Miſſar.*

nelle cose stesse, ma nell' apparenza, e nel modo con cui vengono concepite, spesso accade, che una proposizione creduta oggi più probabile dimani paja meno probabile, anzichè la più probabile può esser falsa, ed improbabile; all'incontro sarà vera la probabile, come l'opinion degli antipodi, che fu una volta proscritta.

XI. Allorchè il Papa condanna delle proposizioni, suole qualificarle, rimarcandone cioè il difetto particolare con severe espressioni, o in termini meno rigorosi. Sopra quest' argomento trattano a lungo Cardena nella Critica, ed il Viva nell'esame delle proposizioni dannate.

Quindi la qualificazione è *categorica*, *precisa*, e *individuale*, quando cioè ciascuna proposizione viene singolarmente censurata, come fece Alessandro VIII. nell' anno 1690. nel giorno 24. Agosto. Rare volte però ciò avviene, perchè forse non v'è cosa tanto difficile, e che esiga maggior circospezione quanto il determinare la specie della censura. Alle volte la qualificazione è *cumulativa*, allor quando molte proposizioni nella stessa Bolla comprese, sono proscritte, come *respettivamente* ereticali, scandalose, false, sediziose, o d'altro genere, senza che specialmente si dichiari quale sia infetta d'eresia. In tal modo Leon X. condannò 42. tesi di Lutero con esito però infelice; imperciocchè i difensori delle stesse esageravano, che ciò non si terminava l'affare, ma che restava vie più involuto. Ales-

Alessandro VII. nell'anno 1665., e 1666. proscrisse molte proposizioni, come per lo meno scandalose. Si osservi anche il Decreto d'Alessandro VIII. dell'anno 1690. del giorno 7. di Dicembre.

XII. Passiamo ora alle diverse classi delle proposizioni dannate.

Proposizione *ereticale* si dice quella, che direttamente, ed immediatamente s'oppone alla parola di Dio scritta, o provenuta dalla tradizione. P. E. *L'uomo non è obbligato ad amare il suo ultimo fine ch'è Dio, nè in principio, nè in decorso della sua vita morale;* ella è apertamente contraddicente a varj testi dell' Evangelo. (*a*) Per lo contrario questa proposizione. *I Santi non odono le nostre preghiere*, non è ereticale, perchè non è contraria ad alcuna verità rivelata. (*b*)

XIII. *Prossima all'eresia* è quella, che ripugna ad una qualche conseguenza dedotta con giusto raziocinio dalla parola di Dio. Imperciocchè siccome la stessa conseguenza, ovvero conclusione Teologica, molto s'accosta alla fede Divina, così la contraria s'avvicina all'eresia. P. E. *Infranta la specie Eucaristica del pane si frange Gesù Cristo. Non deve Gesù Cristo adorarsi nel Sacramento dell'Altare ec.* Le qua-

(a) *Marc.* 12. *Matth.* 22. & 1. *Joan.* 3.
(b) *Annatus in apparat. ad Theol. posit. lib.* 1. *art.* 4.

quali proposizioni però possono chiamarsi col nome d'ereticali; perchè sono equivalenti.

XIV. Proposizione *che sa d'eresia* è quella, che sembra favorire alla stessa, abbenchè in qualche modo possa combinarsi con la Cattolica verità. P. E. *Nell'Eucaristia resta il pane, ed il vino:* avvegnachè questa proposizione in qualche senso potrebbe unirsi alla rivelata: *Questo è il mio Corpo*, come sino dal tempo dell'Ostiense seppero combinarla alcuni Dottori Cattolici; ma perchè sembra favorire la dottrina dei Sacramentarj, è vietato l'insegnarla. Per tal motivo il Concilio di Costanza nella sessione 22. condannò la proposizione d'Agostino da Roma: *Cristo ogni giorno pecca, e da che vi fu Cristo ogni giorno ha peccato*, quantunque l'autore ciò non intendesse della persona di Cristo, ma dei suoi membri, i quali uniti al suo Capo Gesù Cristo insegnava essere un solo Cristo. La proposizione *che sa d'eresia* può essere intesa in buon senso, e dichiarata non tale, se si tolga il sospetto. Il Pontefice Ormisda ha proscritto questa: *Uno della Trinità ha patito*; poichè sembra accostarsi all'eresia d'Eutiche, che si sognava essere stati tollerati i dolori della morte dalla natura Divina di Cristo, dopo qualche tempo però fu riconosciuta come Cattolica dai Papi Gio: II., e Vigilio, e dal V. Concilio Ecumenico.

XV. *Scismatica* dicesi quella ch'è capace di disciorre l'unione delle Chiese fra di loro, o separarle dal suo Capo. P. E. *Benedetto XIV fu un falso Pontefice*. Rare volte avviene, che una dottrina scismatica non abbia per compagna, o seguace l'eresia.

XVI. *Erronea* è quella che sebbene non sia ereticale, o prossima all'eresia, ripugna però alla verità, o della Storia, (*a*) o della Morale, (*b*) o della Legge, (*c*) o della Filosofia. (*d*)

XVII. *Blasfematoria* è quella che ingiuriosamente offende Dio, la Vergine Maria, e di Santi. Di questo genere sono gli esecrandi Libri de' nostri moderni Liberi Pensatori.

XVIII. *Empia* è quella che allontana i fedeli dalla pietà, e divozione, dai consigli Evangelici, dall'opere di supererogazione, e dagli altri lodevoli esercizj della Religione. P. E. Dovrebbono abolirsi i voti dei Regolari: le confraternite ecclesiastiche, le pie fondazioni, l'elemosine per le Messe, le visite dei luoghi Santi sono invenzioni dei Frati per ingrassare il lor ventre. Il Concilio di Trento ha segnatamente definito *essere empio il parer*

(a) P. E. *San Pietro non fu a Roma*.

(b) *Le virtù dei filosofi son vizj: il duello è una virtù*.

(c) *I Regolari non fanno voto d'ubbidienza ai lor Superiori*.

(d) *L'anima ragionevole non è per se stessa e di sua essenza la forma del corpo umano. Clem. unic. versic. porro de Sum. Trin.*

ver di coloro, che negano l'invocazione dei Santi. (a)

XIX. *Scandalosa* è quella, che apre la strada alla libertà del costume, e che causa la rovina spirituale dell'anime. P. E. Il popolo non pecca ricusando senza alcuna ragione d'ubbidire alla legge del Principe: Colla Confessione volontariamente invalida si soddisfa al precetto della Chiesa: E' lecito procurar l'aborto del feto inanimato, perchè la donzella conosciuta incinta non sia uccisa, o infamata.

XX. *Offensiva delle pie orecchie* è quella, che in materia di Religione contiene qualche cosa grave, ed orribile ad udirsi dalle persone dabbene. P. E. *Cristo poteva peccare: ha sostenuto i tormenti dell'inferno.*

XXI. *Malamente suonante* è quella, che può contener un senso congruo alla fede Cattolica, ma ch'è spiegata con parole incongruenti, per le quali può avere una sinistra interpretazione. Tal'è quella: *Cristo è da per tutto*, la qual da' Cattolici veramente s'intende predicare della Divinità di Cristo, dagli Ubiquisti sinistramente dell'Umanità.

XXII. *Seduttrice dei semplici*, che sotto specie di pietà, e verità, coprendo l'errore, fa pervertire gli idioti. Come sono le dottrine dei Molinisti, Dulcinisti, Quietisti, e Quesnelliani.

XXIII.

(a) *Trid. sess. 25.*

XXIII. *Temeraria* è quella, che senza qualche probabile ragione s'oppone al sentimento dei Padri, e dei Teologi. P. E. *Non è vero fuoco quel dell'inferno*, il che fu insegnato da Durando Vescovo di Meaux verso l'anno 1320. personaggio insigne, ma che per lo più sdegnava di seguire l'opinione degli altri Dottori. (a)

XXIV. Pericolosa è quella, che per la somiglianza ad altre tesi di rea qualità, è soggetta a censura. Spesse volte un Autore, che insegna dell'opinioni volgarmente dette paradossi, si espone a qualche rischio non tanto per ragione di sospetta dottrina, quanto per l'ignoranza di coloro, che son di contrario parere assuefatti soltanto a pensieri bassi, e triviali. Questo fu forse il motivo per cui dicesi, che i Cardinali Sodeleto, Morone, Contarini, e Bellarmino furon tolti in sospetto d'una fede vacillante. Ed a quanti cavilli non fu esposta la Storia Ecclesiastica di Natal Alessandro, che finalmente fu da Bened. XIII. levata dal Catalogo dei libri proibiti.

XXV. Questi sono quasi i caratteri coi quali secondo lo stile delle Bolle Pontificie vengon segnate le tesi censurate, molti dei quali bene spesso convengono alla stessa proposizione dannata; come questa: *Dio comanda cose* im-

(a) Onde gli fu fatta l'epigrafe: *Durus Durandus jacet hic sub marmore duro. An sit salvandus ego nescio, nec quoque curo.*

impossibili, è ereticale bestemmiatrice, offensiva delle pie orecchie, empia e scandalosa.

XXVI. La censura legittima delle proposizioni fuor del Concilio compete primieramente, e sovra d'ogni altro al Romano Pontefice, a cui fu data da Cristo la piena potestà di pascere, reggere, e governare la Chiesa universale. (*a*) Il Concilio di Fiorenza, (*b*) ed un Canone inserito nelle Clementine, (*c*) sembra che annoverino tra le cose riservate alla Sede Appostolica una tal facoltà. E' innegabile, che nell'età di mezzo i Vescovi della Francia, della Germania, e dell'Inghilterra, quando facea di mestieri di censurar le Dottrine ricorressero per lo più alla Santa Sede consultando il Pontefice, come fu fatto da S. Bonifacio Arcivescovo di Magonza. Nientedimeno è noto, che anche i Vescovi di sua potestà, e senza consultarne il Papa, hanno proscritto delle Dottrine. Oggi pure, quando occorra d'esercitare questo diritto nelle loro Diocesi avendo in alcuni luoghi tra suoi mini-

(a) Contro le persone private devono usarsi le censure con moderazione, come avvertì il Concilio di Trento alla sess. 25. cap. 3. *Quamvis excommunicationis gladius nervus sit ecclesiasticæ disciplinæ, & ad continendos in officio populos valde salutaris, sobrie tamen, magnaque circumspectione exercendus est; cum experientia docet si temere, aut levibus ex rebus incutiatur magis contemni, quam formidari, & perniciem potius parere, quam salutem*: e specialmente contro dei morti, perchè non hanno difesa: *Suarez de censuris*.

(b) *sess.* 25. (c) *Clem. un. de Sum. Trin.*

nistri un Censore, o Revisore dei libri, col mezzo del quale proibendo i libri, deponendo Professori dalle Cattedre, ingiungendo la ritrattazione, o una più sana interpretazione delle dottrine ambigue, e sospette viene raffrenata la libertà del pensare degli Scrittori, e Concionatori. In alcuni luoghi, ove esiste il Tribunal dell'Inquisizione sono, talvolta dal medesimo proscritte le Tesi, e i libri, come praticossi alcune volte dal Sant'Uffizio in Venezia.

Questo diritto compete anche alle Università rispetto ai suoi Accademici, ed a coloro, che alle medesime sono soggetti, come fu esercitato da quella di Parigi, di Lovanio, e da altre.

XXVII. Quando il Papa proscrive delle proposizioni sogliono i Vescovi, premesso un breve discorso, promulgare le Bolle Pontificie nelle loro Diocesi. Ciò però non possono fare i Vescovi nello Stato Veneto senza il Regio permesso, come dirò in altro luogo.

XXVIII. L'oggetto principale contemplato dal Pontefice nel condannare le proposizioni, è la pubblica tranquillità dei fedeli, e la salute dell'anime, che potrebbe qualche volta vacillare, se senza indugio non fosse posto freno al libertinaggio degli Scrittori, e non fossero nel suo nascere soppresse l'opinioni pericolose. (*a*)

XXIX.

(a) Veggasi il Decreto d'Alessandro VII. del giorno 24. Settembre 1665.

XXIX. A queſto ſalutare oggetto dovendo giaſcun fedele a guiſa di buon cittadino con prontezza, e docilità conformarſi, ne ſiegue, che neſſuno è da tollerarſi nella Chieſa, che con arroganza reſiſta al giudizio della medeſima. Imperciocchè, dice S. Cipriano; *Quindi ne naſcono gli Sciſmi, e l'Ereſie, perchè con orgoglioſa oppoſizione ſi diſpregia il Veſcovo ch' è un ſolo, e che preſiede alla Chieſa.* (a)

E' ancorchè non ſi neghi, che i giudizj dei Papi in queſta materia fuor del Concilio Generale non ſieno *Definitivi*, e ſupponiamo anche che ſiaſi provocato ad un Sinodo univerſale null' oſtante però ſi dovrà preſtare agli ſteſſi un pronto oſſequio, e venerazione, come a *Decreti provviſionali*, appoggiati all'oneſtà, anzi neceſſarj ad impedire il pericolo dell' anime; che ſe ſi toglie anche al Pontefice queſta poteſtà prevaleranno l'ereſie; ed il Concilio Ecumenico, che vien differito per molti oſtacoli, troppo tardi rimedierà al diſordine, e di più chi ſarà quello, che con immenſe ſpeſe convocherà i Veſcovi di tutto il Mondo per giudicare un delirante Teologo, o Giuriſconſulto? Laonde ſintantochè ſi aduni un Concilio non ſi dovrà diſſeminare la dottrina proſcritta dal Sommo Pontefice, affinchè non naſcano ſedizioni, e tumulti. Queſto rifleſſo moſſe

l'Im-

(a) *Inde enim ſchiſmata, & hæreſes oriuntur, quod Epiſcopus, qui unus eſt, & Eccleſiæ præeſt ſuperba contentione contemnitur lib. 4. epiſt. 9.*

l'Imperatore, e gli Stàti dell'Impero, al tempo di Lutero, a vietare, che da neſſuno foſſero ſparſe in voce, o in iſcritto nuove dottrine, ſinchè non foſſero aſſoggettate al giudizio d' un Concilio Ecumenico, o nazionale. (a)

XXX. Queſto oſſequio ſarà con maggior prontezza al Supremo Paſtore tributato, qualor ſi conſideri, che il medeſimo proſcrivendo delle propoſizioni non ha ſempre la mira a ciò che ſi penſa, intendendo d'obbligar la perſona ad un interno diſſenſo, o riprovazione della teſi dannata (quando per altro non foſſe eretica-le, o blaſfematoria,) ma intende bensì alle volte di raffrenare la libertà dello ſcrivere, e dal ragionare vietando, che alcuno unitamente, o ſeparatamente non *inſegni, difenda, promulghi, e neppure per eſercizio accademico in pubblico, o in privato tratti delle ſteſſe propoſizioni.* (b)

XXXI. Deveſi poi avvertire, che l' autorità attribuita al Pontefice intorno la proibizione, o condanna delle teſi, o dei libri, non appartiene alle Congregazioni dei Cardinali, o degli Inquiſitori, da' quali ſogliono ſpeſſo emanare delle deciſioni, o dichiarazioni ſopra tali materie, che univerſalmente non vengono ricevute quando non ſiano confermate con

Bol-

(a) *R. J. Spirenſ. de anno 1529. §. 8.*

(b) Come ſi può oſſervare nel Decreto citato di ſopra d'Aleſſandro VII. del giorno 24. Settembre 1665.

Bolla, o Decreto approvativo del Papa, e non siano allegate in forma autentica, essendo di frequente dagli Scrittori citate somiglianti decisioni, che non furono mai promulgate.

XXXII. Dopo di aver dimostrato quale sia l'autorità del Pontefice intorno il Dogma, consideriamo ora la stessa nelle materie riguardanti la disciplina.

Le Costituzioni promulgate del Romano Pontefice, affine di conservare, o riformare l' Ecclesiastica Disciplina con utilità della Chiesa, furono sempre dai nostri maggiori venerate, (*a*) quando però non s'oppongano ai precetti di Cristo, e degli Appostoli, (*b*) nè alle ordinazioni dei Concilj, (*c*) nè alle rette disposizioni dei predecessori Pontefici. (*d*)

XXXIII. Le Costituzioni Pontificie non sono obbligatorie se non vengono legalmente pubblicate. Imperciocchè questo è un requisito comune a tutte le leggi.

Una tale promulgazione, affinchè sia legittima conviene, che la legge si faccia nota a tutte le Chiese particolari, esistenti in tutto il Mondo Cattolico.

La legge poi non può venire a notizia universale se vi passi una grande distanza da dove è promulgata, ed i luoghi nei quali deve os-

(a) *Can.* 2. & 4. *dist.* 19. *Can.* 18. 25. *q.* 2.
(b) *Can.* 6. & 8. 25. *q.* 1. (c) *Can.* 7. *ibid.*
(d) *Can.* 4. 25. *q.* 2.

osservarsi, avvegnachè non può molto da lungi arrivare la voce del banditore.

XXXIV. Che se da Roma, ove si compongono le Bolle Pontificie, v' è un' infinita distanza dalle Chiese dell' Indie, dell' Affrica, dell' America, e del Settentrione, si rende ad evidenza manifesto, che la pubblicazione fatta ivi soltanto quantunque sia solenne, (*a*) non è assolutamente sufficiente, ma è necessario, che si faccia in ciascuna Diocesi anzi in tutte le Parrocchie. Avvegnachè Gesù Cristo ha ingiunto agli Appostoli, *che andando nell' universo Mondo predicassero il Vangelo*, (*b*) nè si contentò, che la promulgazione della nuova Legge, che si faceva nel giorno della Pentecoste in Gerusalemme bastasse, onde non si dovrà credere, che le Leggi del Vicario di Cristo siano obbligatorie tosto, che a Roma vengono pubblicate. Imperciocchè ciò non dipende dalla volontà del Legislatore, la quale non può certamente supplire al difetto naturale della distanza. Le distinzioni dell' obbligazione *nell' atto primo*, *e secondo per se*, *e per accidente*, alle quali ricorrono alcuni Scolastici facilmente si rigettano.

Lo stile della Curia Romana di voler, che la

(a) La solennità consiste nel pubblicar le Bolle nella Curia, ed affiggerle in varj luoghi pubblici di Roma, cioè alle porte della Basilica degli Appostoli, e nella Cancellaria Appostolica.
(b) *Marc.* 16.

la pubblicazione delle Bolle fatta in Roma almeno intorno le cause beneficiarie universalmente si estenda, ha forse origine da una ragion politica, cioè perchè molte di quelle non vengono accettate dai Principi, ai quali crede disdicevole in tal caso di ricercarne la promulgazione nei loro Stati.

XXXV. Alcuni Principi Cattolici per ragioni di Stato molte volte ricusano di promulgare le Bolle Pontificie; alcuni altri mossi da singolar ossequio verso la Santa Sede, o da urgenti circostanze, le promulgano con fervore, e dan loro esecuzione; dal che ne nasce nella Chiesa una differente osservanza delle stesse.

XXXVI. La Serenissima Repubblica di Venezia per osservanza immemorabile, come quasi universalmente si pratica, non accetta Bolle Pontificie, Brevi, Rescritti, e qualunque altra carta proveniente da Roma, se non dopo un esame, e revisione, nè permette la loro esecuzione se non sono state prima legalmente *licenziate*. (*a*)

XXXVII.

(c) Il Placito Regio per l'esecuzion delle Bolle si chiama *Licenziamento*. Questo si fa in calce della Bolla colla formula *Vista e licenziata per la sua esecuzione*, e vi si aggiunge l'anno, mese, e giorno, e la sottoscrizione d'un Secretario di Senato. Alle volte nel licenziamento vi si pongono delle condizioni, o restrizioni secondo che lo ricercano gli oggetti pubblici, ovvero le leggi, e le consuetudini del Governo.

XXXVII. Da ciò ne deriva, che pochissime Bolle hanno la forza di Legge Pubblica, e universale in tutto il Mondo Cattolico.

XXXVIII. La Bolla, che si chiama *in Cœna Domini*, la qual solevasi con tanta solennità pubblicar ogni anno a Roma nel Giovedì Santo, non è ricevuta nè in Francia, nè in Ispagna, nè in Fiandra, nè in Germania, anzi in alcuni Stati recentemente con legge particolare ne fu severamente vietata l'esecuzione; come nel Veneto Serenissimo Dominio con Decreto dell'Eccellentissimo Senato 16. Marzo 1769.

XXXIX. Per la stessa ragione si può conoscere quanto sieno obbligatorie le Bolle contenute nel gran Bollario, che fu prima compilato da Laerzio Cherubino ingeniosissimo Jurisconsulto Romano, ed ha principio da Leon I., e si estende sino a Clemente VIII., indi accresciuto da Angelo Maria Cherubino Monaco Cassinense, ed illustrato poscia con eruditi comenti dal Cardinal Petra. Dice il Fleury, (*a*) che le lettere dei primi Pontefici sono Apocrife, e qualche Autore sostiene generalmente, che le Bolle non comprese nel corpo del Jus Canonico, sino a Bonifacio VIII. non siano d'alcun valore. Tuttavolta lo studioso del Jus Canonico si provveda pure del Bollario, sì perchè possa interamente leggere le Lettere dei Pontefici, i di cui fram-

(a) *Instit. Eccles. part. 1. cap. §. 8. & 9.*

frammenti esistono soltanto nel corpo del Jus Canonico, ed anche perchè vi ritroverà delle cognizioni fruttuose, e di molta erudizione.

XL. Le regole della Romana Cancellaria abbracciano molti capi del diritto Ecclesiastico, riguardando elleno principalmente la collazione, e le riserve dei benefizj. Anomala è la natura delle medesime: tramontano colla morte del Papa, e rinascono all' elezione d' un nuovo Papa, s' aumentano, e si diminuiscono: ora ha uno, ed ora un altro ordine. Furono comentate da Mandosio Gonzalez, dal Chekier, e da altri. Le regole, che riservano i benefizj Curati, e Residenziali non hanno alcun valore nello Stato Veneto, nè possono avere alcuna esecuzione, come fu prescritto dall' Eccellentissimo Senato, con Decreto 23. Settembre 1769. dovendo esser disposti liberamente i benefizj stessi dagli Ordinarj Collatori. Oggi quasi in ogni Chiesa Cattedrale, e Collegiata dello stesso Serenissimo Governo, si fanno l'elezioni dei Canonici, ed altri Beneficiati dai rispettivi Capitoli, che con ispeciale concessione del Principe furono repristinati nei primitivi loro diritti; dei quali colle Romane riserve erano stati spogliati; gli altri benefizj poi Curati, e Residenziali, la di cui elezione non appartiene ai Capitoli, o che non sono di Juspatronato, vengono conferiti dai Vescovi.

XLI. Le Costituzioni dei Papi, nelle quali s' arrogano i diritti temporali, e le più eminenti

prerogative sopra dei Principi, non hanno alcun vigore tanto nel Dominio Veneto, quanto negli altri Stati; perchè non avendo voluto Cristo che il suo Regno fosse di questo Mondo, (*a*) il Vicario pure di Cristo non tiene alcuna potestà sopra le cose terrene, se non relativamente al proprio Stato a guisa d' ogni altro Sovrano.

XLII. Donde quelle Costituzioni comprese nella compilazione del Jus Canonico, che stabiliscono, che il Pontefice possa approvare, o riprovare l' elezioni degli Imperatori, coronarli, e deporli dal Trono, e farne a suo piacimento l' elezione, quando pari siano i voti degli elettori, (*b*) che gli stessi Imperatori prestino al Papa il giuramento di fedeltà, (*c*) che al medesimo in vacanza della Sede Imperiale si devolva la giurisdizion temporale, (*d*) ch' egli possa annullare le sentenze degli Imperatori, (*e*) che i Principi siano obbligati a ricever nei suoi Stati i legati della Sede Appostolica, (*f*) che la potestà temporale dei Principi sia soggetta alla giurisdizion spirituale del Pontefice, (*g*) tutte le accennate Costituzioni sono riputate di niun valore

(a) *Joan.* 18. (b) *Cap. Venerabilem de Elect.*
(c) *Clem. unica de jurejur.* (d) *Extrav. si fratrum Joan. XXII. ne sede vacante.*
(e) *Clement. Pastoralis de sent. & re judic.*
(f) *Extrav. Super de consuetud.*
(g) *Extrav. Unam Sanctam inter com. de major.*

re in ogni Governo, nè dalle stesse in alcuna maniera si può trarre argomento contro dei Principi.

CAPITOLO VII.

Dei Concilj.

I. *Definizione, Convenienza, e antichità.* II. *Autorità, e necessità.* III. *Divisione.* IV. *Che cosa sia Concilio Ecumenico.* V. *Non si considera tale per il solo numero.* VI. *Nè per la sola convocazione.* VII. *Dei requisiti d'un legittimo Concilio Ecumenico.* VIII. *I Concilj Ecumenici sono 21. otto Orientali, e tredici Occidentali.* IX. *Il Niceno.* X. *Il Constantinopolitano.* XI. *L'Efesino.* XII. *Il Calcedonense.* XIII. *Questi quattro Concilj sono universalmente ricevuti.* XIV. *Il Constantinopolitano II.* XV. *Il Constantinopolitano III.* XVI. *Il Niceno II.* XVII. *Il Constantinopolitano IV.* XVIII. *Accettazione di questi otto Concilj Orientali.* XIX. *Perchè non sieno dipoi stati celebrati altri Concilj in Oriente?* XX. *Il Lateranense I.* XXI. *Il Lateranense II.* XXII. *Il Lateranense III.* XXIII. *Il Lateranense IV.* XXIV. *Il I. di Lione in Francia.* XXV. *Il II. di Lione.* XXVI. *Il Viennense.* XXVII. *Il Pisano.* XXVIII. *Il Constanziense.* XXIX. *Il Basileense.* XXX. *Il Fiorentino.* XXXI. *Il Lateranense V.* XXXII. *Il Tridentino.* XXXIII. *Sembra oscuro tanto nel Dogma, che nei Decreti di Riforma.* XXXIV. *Congregazione dei Cardinali Interpreti del Concilio di Trento.* XXXV. *Decisioni della stessa Congregazione.* XXXVI. *Delle Collezioni dei Concilj.* XXXVII. *Dei Sinodi particolari.* XXXVIII. *Dei Conciliaboli.* XXXIX. *La legittimità dei Concilj soggiace all'esame.* XL. *La varietà delle definizioni.* XLI. *Non tutte sono Dogma di fede.* XLII. *Alcune cose si stabiliscono come sentenze più probabili, o non si definiscono.* XLIII. *I Decreti della Disciplina.* XLIV. *Non sono osservati.* XLV. *Devesi provar l'osservanza.* XLVI. *Nessuna nazione può più, o meno esimersi dall'osservanza dei Decreti dei Concilj.* XLVII. *In qual senso i Concilj possano esser corretti.*

I. Siccome nei Regni tengonsi le Diete, così a similitudine di quelle si celebrano nella Chiesa i Concilj. Si può definire il Concilio un'*Adunanza dei Vescovi, istituita per provvedere ai pubblici bisogni della Chiesa.*

A chi si pone a considerare lo stato della Chiesa Cristiana chiaramente conosce, che nulla è più connaturale a questa società, quanto che gli affari della stessa si trattino nei Sinodi. Donde l'istituzion dei Concilj è contemporanea agli stessi Appostoli. L'Elezione di S. Matteo, (*a*) l'Ordinazione dei primi Diaconi, (*b*) l'abolizione della Circoncisione, (*c*) con altri riti esposti dall'Annato, (*d*) si fecero nei Concilj di Gerusalemme, co-

(a) *Act.* 1. (b) *Act.* 6. (c) *Act.* 15.
(d) *In apparat. lib.* 5. *sect.* 2.

come ce lo additano gli Atti degli Appostoli.

II. In ogni tempo si conobbe l'autorità, l'utilità, e la necessità dei Concilj. Dice San Gregorio Magno, *siccome io confesso di ricevere, e venerare i quattro Vangelj, così egualmente i quattro Concilj*. (a)

III. Si distinguono essi in *Generali*, e *Particolari*. Questi ultimi poi dividonsi in *Nazionali*, *Provinciali*, e *Diocesani*.

I Nazionali sono quelli, ove concorrono tutti i Vescovi d'un' intera Nazione. P. E. della Francia, della Germania, dell'Italia sotto la presidenza d'un Patriarca, o Primate.

Provinciali si dicono, quando adunansi i Vescovi Suffraganei col loro Metropolita. Dovrebbonsi per un Decreto del Concilio di Trento, (b) tenere almeno ogni tre anni dopo l'Ottava di Pasqua. Ma l'incomodità dei viaggi, del corteggio, dei ceremoniali con altri riguardi nè impedisce quasi da per tutto la convocazione.

Diocesani chiamansi quelli, che sono celebrati dai Vescovi unitamente al loro Clero. Prescrive il Concilio di Trento, (c) che abbiano in ciascuna Diocesi a congregarsi ogni anno, ma nello Stato Veneto assai di rado si celebrano, e muojono, e si traslatano i Vesco-

(a) *In Can. dist.* 15. (b) *Sess.* 21. *c.* 2.
(c) *Ibidem*.

scovi dopo aver per lungo tempo governate le Diocesi, senza aver tenuto almeno un Sinodo. L'ultimo che celebrossi in Venezia fu nell'anno 1741. sotto il Patriarca Correr. I più zelanti Prelati però alla mancanza dei Sinodi, che forse per ragionevoli cause non potranno convocare, suppliscono col promulgare degli Editti, che reputano di maggior vantaggio, e necessità al bene spirituale delle loro Chiese. Alla convocazione di questi Sinodi vi deve precedere il Regio permesso, nè possono pubblicarsi i Decreti per la loro esecuzione, se prima non siano stati riveduti, e licenziati dalla pubblica Autorità.

IV. Concilio Generale dicesi quello, che appartiene a tutto il Mondo, o come lo definisce San Gio: Damasceno, *in cui si unisce tutto il Mondo*.

V. Il solo numero dei Vescovi, che in esso v'intervengono non lo costituisce Ecumenico, affinchè non siamo in necessità di dire, che uno è più, e l'altro meno universale secondo il maggiore, o minor numero dei Vescovi, o che il Concilio Cartaginese, a cui v'assistè S. Agostino con 217. Vescovi, meriti maggior autorità del Concilio Generale II., nel quale se ne contavano soltanto 150.

VI. Nè la sola convocazione fatta dal legittimo Superiore lo qualifica Ecumenico; altrimenti se fossero invitati i Vescovi di tutto il Mondo, e tre, o quattro soli v'intervenissero non si potrebbe a quest'adunanza dar il nome di Concilio universale, poichè sarebbe con-

contro l'osservanza, e particolarmente contro la pratica tenuta ultimamente dal Concilio di Trento, in cui fu provvidamente ingiunto ai Legati della Sede Appostolica, che non si decidesse a principio alcuna cosa più rilevante, prima che fosse giunto un numero notabile di Vescovi.

VII. Ma gli essenziali requisiti d' un vero Concilio Ecumenico sono. 1. La Convocazione fatta dal Romano Pontefice con Editto diretto a tutti i Vescovi, che hanno il diritto di votare. Ma dirà forse taluno, dunque il primo Concilio Niceno non fu Ecumenico, perchè non furono convocati i Vescovi di tutto il Mondo a Nicea, ma quei soltanto dell' Imperio Romano? A cui si risponde, che lo stesso Concilio divenne Ecumenico in progresso di tempo, cioè dopo d'essere stato accettato dall'estere Nazioni. Similmente il primo Costantinopolitano non fu Ecumenico, se non dopo la celebrazione del Concilio Romano tenuto dal Pontefice Damaso. 2. Un numero considerabile di Vescovi. Questo però non è determinato. Per verità Cristo Signore ci assicura, che *quando due o tre si uniranno in di lui nome, egli sarà in mezzo di loro*, (a) ma non aggiunge che una Congregazione di tal genere sia un Concilio Ecumenico. Tuttavolta conviene ben aspettare a dargli principio sintantochè concorrano dalle parti principali del

(a) *Matth.* 18. *v.* 20.

del Mondo i Soggetti più illustri, imperciocchè la fede è comune a tutti, ed appartiene a ciascheduno. Che se però una qualche forte necessità impedisca talvolta, che s'invitino, o s'aspettino i Vescovi più lontani, non s'intenderà essere il Concilio assolutamente, ed interamente Ecumenico, se non dopo la ratifica dell'altre Chiese. 3. Un retto ordine di procedere, e deliberare, per mancanza di che alcuni non riconoscono, come legittime le sessioni *quarta*, e *quinta* del Concilio di Costanza. 4. Lo scopo del Concilio, cioè, che i Padri in esso congregati non provvedano al bisogno d'una sola nazione, ma stabiliscano delle regole universali, che da ciascuno, che voglia in seguito godere della Cattolica Comunione, siano umilmente abbracciate.

VIII. Dal tempo degli Appostoli sino a Costantino il Grande, le persecuzioni dei gentili erano d'ostacolo alla convocazione dei Concilj Generali. Ne ritroviamo bensì dei particolari avanti il Niceno, come il Romano sotto Papa Vettore nell'anno di Cristo 396. sopra la controversia del tempo Pasquale, ed il Cartaginese sotto il Vescovo Agrippina, di cui tratta S. Cipriano nell'epistola 71. Dal tempo poi di Costantino sino a Ferdinando I. si contano XXI. Concilj Ortodossi Ecumenici, VIII. cioè Orientali, e XIII. Occidentali. Coloro che asseriscono essere di minor numero non comprendono quelli che nè universalmente, nè in tutte le loro parti furono ricevuti,

IX.

IX. Tra i Concilj dell'Oriente il primo è, il Niceno celebrato nell'anno di Cristo 325. sotto Silvestro Papa, e Costantino il Grande Imperatore, in Nicea di Bitinia coll'intervento di 318. Vescovi, per istabilire la Divinità di Gesù Cristo contro di Ario. Vi fu presente lo stesso Costantino. Vi presiedette Osio Spagnuolo, Vescovo di Cordova, Luogotenente del Papa, con Vito, o Bitone, e Vincenzo Preti. (*a*) Gli atti di questo Sinodo quantunque soppressi dagli Ariani furon con somma diligenza custoditi dai Cattolici. Li pubblicò Gelasio nell' anno 474. regnando Basilisco. Alfonso di Pisa li divise in quattro libri, e dedicolli a Stefano I. Re di Polonia nell'anno 1581.

X. Il secondo è il Costantinopolitano I. nell' anno di Cristo 381. sotto Damaso Papa, e Teodosio il vecchio Imperatore, di Vescovi 150. per la Divinità dello Spirito Santo contro Macedonio. Non è certo chi siano stati i Presidenti. Tra i Padri figurarono principalmente Cirillo Gerosolimitano, Melezio, e Timoteo. Damaso Pontefice non v'intervenne nè da se stesso, nè col mezzo dei suoi legati. Dice S. Gregorio Magno, parlando di questo Sinodo: *Che la Chiesa di Roma non ebbe mai, nè accettò i Canoni, e gli atti di quel Concilio, lo ricevè bensì in ciò, che fu dallo stesso definito contro Macedonio.* (*b*)

XI.

(a) *Gelas. Cyzicen. in actis hujus Concilii lib. 2.*
(b) *Lib. 6. Epist. 31.*

XI. Il terzo è l'Efesino nell'anno di Cristo 431. sotto Celestino I. Pontefice, e Teodosio il Giovine, e Valentiniano Imperatori, composto di 200. e più Vescovi, per l'unità della persona di Cristo contro Nestorio. A nome di Celestino vi tenne il primo luogo Cirillo Alessandrino. (*a*) Vi fu anche presente il Conte Candidiano, munito delle commissioni di Teodosio. Il Pontefice Romano avea prima deciso una tal materia; dipoi spedì i suoi Legati, ai quali diede piena facoltà di sottoscrivere gli atti. (*b*)

XII. Il quarto è il Calcedonese nell'anno di Cristo 451. sotto Leon I. Pontefice, e Marciano Imperatore, di Vescovi 600. per le due nature in Cristo contro Eutichete. Fu presidente a nome di Leon Magno, Pascasio Vescovo di Marsiglia. (*c*) V'intervenne Marciano con l'Imperatrice Pulcheria di lui moglie, ed i Magnati dell'Imperatore Leon Magno non ratificò in tutte le sue parti questo Concilio, ma in quella sola parte, che riguardava le materie di fede. (*d*)

XIII. Questi quattro Concilj furono pienamente accettati dalla Chiesa Orientale tanto nel Dogma, che nella Disciplina. La Chiesa

(a) *Evagrius lib. 1. hist. cap. 4.*
(a) *Epist. Cælestini ad Synod. Ephesin. &c. Act. 2. Epist. Synod. Ephesin. ad Imperatorem Act. 3.*
(b) *Relatio Synodi ad Leonem Act. 3. & subscriptio.* (c) *Epist. Leon. 61. & 62.*

sa d'Occidente non ricevette tutti i Canoni attinenti alla Disciplina. Eglino sono venerati dai Protestanti. Di questi quattro Concilj, dice Giustiniano Imperatore nelle Novelle: *I Dogmi dei quattro Sinodi li riceviamo, come la Sacra Scrittura, e ne osserviamo le Regole, siccome le Leggi.* (a)

XIV. Il quinto è il Costantinopolitano II. nell'anno di Cristo 553. sotto Vigilio Pontefice, e Giustiniano Imperatore, di Vescovi 165. contro gli errori d'Origene, Teodoro Mopsuesteno, Teodoretto, ed Iba. Vi presiedette Eutichio Patriarca di Costantinopoli. Vigilio Papa abbenchè dimorasse in Costantinopoli, non volle assistere a questo Concilio nè mandarvi un di lui Vicegerente, sebbene ne sia stato supplicato. Volle egli che si sospendesse la condanna dei tre capitoli fino ad un Concilio Generale. Tuttavolta approvò dipoi la sentenza del Concilio, la quale fu anche accettata dai suoi Successori Pelagio, Gregorio Magno, e Niccolò I., e dai Sinodi Ecumenici Sesto, e Settimo. Li soprammentovati Eresiarchi erano già morti al tempo della condanna, ed erano considerati Cattolici quando viveano. Qui dunque si presenta il primo esempio, che gli eretici siano stati condannati dopo morte.

XV. Il sesto è il Costantinopolitano III. nell'anno di Cristo 681. sotto Agatone Papa, e Costan-

(a) *Nov.* 131. *cap.* 1.

stantino Pogonato Imperatore, di Vescovi 170. tenuto nel Palazzo chiamato Trullo; onde fu denominato Trullano. Devesi però distinguerlo da quel Concilio Trullano, che con termine corrispondente al vocabolo Greco appellassi Quini-Sesto, vale a dire nè Quinto, nè Sesto, ma che abbraccia l'uno, e l'altro, convocato nell'anno 692. senza l'autorità del Pontefice, e comprende 162. Canoni. (a) Il Trullano di Costantinopoli sopraddetto condanna l'eresia dei Monoteliti, che asserivano in Cristo esservi una sola volontà. Vi presiedè a nome del Papa Teodoro, e Gregorio Preti, Giovanni Diacono, e Costanzo Suddiacono, coll'intervento dell'Imperatore, e dei Magistrati del Sacro Palazzo. Fu confermato questo Sinodo dal Papa Leon II., e nel medesimo fu anatematizzato Onorio Papa come eretico, e fautore dei Monoteliti. (b)

XVI. Il Settimo è il Niceno II. nell'anno di Cristo 787. sotto Adriano I., e Costantino IV., e la di lui Madre Irene, di Vescovi 350. contro gli Iconomachi per la venerazione delle Sacre Immagini. I Legati presidenti a nome del Papa furono Pietro Arciprete, e Pietro, Abbate. (c) Questo è quel famoso Sinodo, che condannò il Concilio Nazionale di Francfort

(a) *Can.* 5. *&* 6. *dist.* 16. (b) *Actione* 13. 16. 18. *Casteel controv.* 35. (c) *Actio* 1. *in Epist. Imper. &* *Actio* 2. *in Epist. Adriani ad Constantin.*

fort composto di 300. Vescovi, convocato da Carlo Magno. La contrarietà di questi due Sinodi viene dagli Scrittori attribuita *alla sinistra informazione del fatto*, dicendo, che i Francesi credettero essere stata dal Concilio Niceno approvata l'Iconolatria. Il primo Canone del mentovato Concilio Niceno II. conferma i Canoni Appostolici, e dei Concilj precedenti anche particolari, ma dalla Chiesa Latina lo stesso Canone non fu accettato.

XVII. L'ottavo è il Costantinopolitano IV. nell'anno di Cristo 869. sotto Adriano II. Pontefice, e Basilio Imperatore, celebrato nel Tempio di Santa Sofia, composto di quasi 330. Vescovi contro lo scisma di Fozio falso Patriarca di Costantinopoli. I Legati del Papa ricevuti con gran pompa dall'Imperatore, ma con poco loro onore, e contento licenziati, caddero finalmente nelle mani degli Schiavoni. La sottoscrizione dei medesimi concepita nella seguente maniera irritò gli Orientali. *Io N. Vicegerente d'Adriano mio Santissimo Signore, ed universale Pontefice, presiedendo a questo Santo Sinodo ho acconsentito, e di mano propria mi sono sottoscritto ad ogni cosa, come di sopra si legge nel modo che intende, e vuole il Sommo Pontefice*. L'esemplare di questo Concilio fu portato a Roma da Anastasio Bibliotecario, e lo stesso fu approvato dal Papa Adriano. (a) Questo Concilio non è dai Greci ricevuto per ecume-

(a) *Epist. ejus ad Basil. ad calcem Actor. Concil.*

menico, ma in luogo di questo ne riconoscono un altro poco tempo dopo ivi celebrato nell'anno 879., in cui Fozio fu restituito alla Cattolica Comunione col consenso di Giovanni VIII. Pontefice, che fu lusingato da Basilio Imperatore colla speranza di ridurre i Bulgari alla Cattolica Religione. In questo conciliabolo Fozio apportò molti pregiudizj alla Sede Appostolica avendo i Legati Pontificj sottoscritto lo stesso, ma senza commissione del Papa.

XVIII. Questi sono gli otto Concilj Ecumenici dell'Oriente, i Dogmi dei quali abbracciamo con fermezza: tutti però i Canoni riguardanti la disciplina non sono considerati della stessa autorità, anzi alcuni di essi, come spurj vengono pienamente rigettati.

Seguono ora i Concilj dell'Occidente.

XIX. Il luogo, in cui doveansi celebrare i Concilj, era per lo più destinato dall'Imperatore sopra l'istanze dei Vescovi. (a) Essendo pertanto maggiore la dignità, l'autorità, e la potestà dell'Imperio d'Occidente, e più stretta l'unione colla Santa Sede, furono tralasciati i Concilj dell'Oriente, e nell'Occidente furono tenuti i seguenti.

XX. Il Lateranense I. nell'anno di Cristo 1122.,

(a) *Epist. Leon. Magni ad Theodos. Jun.* 23. 25. & 26. *nec non* 43. 44. 49. 50. & 51.

1122., in Roma nella Chiesa di S. Gio: in Laterano, sotto Callisto II. ed Enrico V. Imperatore di 300., e più Vescovi, per rinnovare la pace tra l' Imperatore, e per la spedizione contro dei Saraceni, e la riforma della Disciplina. Pubblicò 22. Canoni, che furono dal Baluzio illustrati con annotazioni.

XXI. Segue il Lateranense II. nell' anno di Cristo 1139. sotto Innocenzio II., e Lotario Imperatore, di Vescovi mille all' incirca per condannare lo Scisma di Pietro Leone. Questi era figlio d'un potentissimo Cittadino Romano, e spalleggiato da pochi Cardinali, erasi intruso nel Pontificato col nome d' Anacleto II. contro lo stesso Innocenzio. Furono indi dannate nello stesso Concilio l' eresie di Pietro di Bruis, che impugnava il Battesimo degli infanti, l' uso delle Chiese, la venerazione alla Santa Croce, il Sacrificio della Messa, e l' opere pie, a suffragio dei Defunti. (*a*) Parimente furono proscritti gli errori di Arnaldo da Brescia, il quale, oltrechè sosteneva gli errori di Pietro de Bruis, perseguitava con ingiurie i Preti, e i Monaci per rendersi grato ai laici, ed asseriva che i Vescovi possessori di Regalie, ed altri beni temporali, non potevano in alcun modo salvarsi. (*b*) Inoltre si trattò nello stesso Concilio della riforma della Disciplina, e furono intorno a ciò formati 30. Canoni, tra i quali il più celebre, è il decimoquinto, che stabilisce il privilegio dei Chierici chiamato *del Canone*.

(a) *Petr. Cluniac. lib. 1. Epist. 1. & 2.*
(b) *Otho Frising. lib. 2. de gest. Friderici Imperat. cap. 20.*

XXII. Il Lateranense III. nell' anno di Cristo 1179. sotto Alessandro III., e Federigo I. Imperatore, di Vescovi 280. contro gli Albigesi, e i Valdesi, e le spurie elezioni, ed ordinazioni dei Pontefici, e la depravazione del costume. I Canoni di questo Concilio sono 27. che si trovano dispersi nella compilazione del Jus Canonico. Il primo Canone stabilisce, affine d' evitare gli Scismi, che alcuno non sia riconosciuto Papa se non è stato eletto dai Cardinali con due terzi dei voti.

XXIII. Il Lateranense IV. nell'anno di Cristo 1215. sotto Innocenzio III., e Federigo II. Imperatore, di Vescovi 412. contro l' eresie d' Almario, e dell' Abbate Gioachino, e per la Crociata contro i Saraceni. Vogliono però alcuni, che l' Abbate Gioachino non possa appellarsi *eretico formale*, come dicono i Teologi, perchè sottopose i suoi scritti al giudizio della Santa Sede.

XXIV. Il I. di Lione nella Francia, nell'anno di Cristo 1245. sotto Innocenzio IV., e Federigo II. Imperatore, di Vescovi 160. nel quale fu scomunicato, e deposto lo stesso Federigo II., (*a*) e si deliberarono molte altre cose concernenti lo stato della Chiesa, delle quali tratta

(a) *Cad. 2. de sent. & re jud.*

ta il sesto libro delle Decretali. Vi fu presente lo stesso Pontefice, e v'intervenne Balduino Imperator dell'Oriente con i Patriarchi d'Antiochia, e di Costantinopoli.

XXV. Il II. di Lione nell'anno di Cristo 1274. sotto Gregorio X., e Ridolfo Imperatore, di Vescovi 500. in cui fu riunita la Chiesa Greca con la Latina, e fu decretata una nuova spedizione nella Palestina. Vi presiedette il Pontefice, e vi fu anche presente Giacomo Re d'Aragona, il quale però dopo qualche sessione tenuta, partì disgustato; perchè il Papa non volea incoronarlo, se non a condizione di passargli un tributo. Varj capi di questo Concilio furono inseriti da Bonifacio VIII. nel sesto delle Decretali.

XXVI. Il Viennense (nel Delfinato) nell'anno di Cristo 1311. celebrato sotto Clemente V., ed Enrico VII. Imperatore, coll'intervento di 300. e più Vescovi, contro i Templarj, (a) i Beguardi, ed altri eretici, e fu indi trattato della guerra sacra. Vi assistè Clemente colla presenza di Filippo il Bello Re di Francia, d'Edoardo II. Re d'Inghilterra, e Giacomo II. Re d'Aragona. I Decreti di questo Concilio esistono nella quarta parte della compilazione del Jus Canonico, che chiamasi col nome di *Clementine*.

XXVII. Quello di Pisa, nell'anno di Cristo 1409. di 300. e più Vescovi, in cui deposti

(a) *Casteel controvers.* 43.

posti Benedetto XIII., e Gregorio XII., che contendevan per aver la preferenza nel Pontificato, fu eletto Alessandro V. Fu intimato questo Concilio dai Cardinali. Sostenne la presidenza nello stesso fino all'elezione d'Alessandro, il Cardinal Degano, che fu poi Papa. V'intervennero i tre Patriarchi d'Oriente, cioè d'Alessandria, d'Antiochia, e di Gerusalemme. Alessandro V. è riconosciuto da tutti i Cattolici, come legittimo Pontefice egualmente, che Giovanni XXIII. di lui Successore. Dal che ne viene, che anche il Concilio medesimo dev'essere riputato legittimo, ond'è da stupire, che il Bellarmino dica, ch'egli non fu nè approvato, nè rigettato contro il tenore del Decreto pubblicato da Alessandro V. in Bologna nell'anno 1409., che così sta espresso: *Col parere dei Ven. Fratelli nostri Cardinali della Sacra Romana Chiesa l'enunciata sentenza, ed ogni, e qualunque cosa memorabile, che fu fatta dallo stesso Concilio per togliere lo Scisma, e per la reintegrazione, come providamente, e coll'autorità, e concordia della Chiesa Universale, avendo tutto ciò per rato, e grato con Autorità Appostolica, e di certa scienza approviamo, e col presidio della presente Scrittura confermiamo, decretando, che la sentenza, come pure tutti, e cadauni gli atti del medesimo Concilio in questa parte non siano di minor valore, e sussistenza di quello che siano stati, e sono gli altri Concilj celebrati intorno i diversi ardui interessi della Chiesa.*

XXVIII. Quello di Costanza nell'anno di Cri-

Cristo 1414. sotto Giovanni XXIII., e Sigismondo Imperatore, di Vescovi 250. contro Vicleffo, gli Ussiti, e i Papi scismatici. Questo Concilio fu quasi una continuazione di quel di Pisa, tantochè o devono esser legittimi tutti due, o nessuno di essi. Fu convocato dal Papa Giovanni XXIII. a richiesta dell' Imperator Sigismondo, in cui fu anche lo stesso Papa deposto, sostituitovi in luogo di lui Martino V. Il medesimo Imperatore v' intervenne con un magnifico seguito di Principi della Germania, e dell' Ungheria. Martino V. nell' ultima sessione, tenuta nel dì 22. Aprile dell' anno 1418., approvò i Decreti riguardanti la fede *conciliarmente* fatti. Scheltrazio sostiene, che i Decreti della sessione quarta, e quinta non siano stati fatti *conciliarmente*, e perciò non approvati. (*a*) La riforma della Disciplina, ed il componimento intorno i gravami promossi da varie Nazioni, furon rimessi al prossimo Concilio.

XXIX. Il Basileense nell' anno di Cristo 1431. sotto Eugenio IV., in di cui nome fu presidente il Cardinal Giuliano Cesarino, e sotto Sigismondo Imperatore di moltissimi Vescovi latini. Si mantenne legittimo fino alla sessione 25., e degenerò poi in Conciliabolo allor quando suscitatasi tra quei Padri una gra-

(a) *Casteel controvers.* 64. *Gravefon Hist. Eccles. Tom.* 6. *editionis Venetæ*, *Recurti* 1726. *pag.* 112.

grave discordia, di là se ne partirono i Legati Pontificj, ed il Papa aprì un altro Concilio in Ferrara. Lo scopo del Concilio di Basilea fu la riforma della Disciplina, e della Curia Romana. Lo studioso dei Canoni legga interamente questo Concilio, mentre contiene dei fatti illustri, e dei famosi Decreti principalmente intorno le Annate, e l' autorità dei Concilj. Non è egualmente accetto agli Italiani, come lo è ai Tedeschi, ed ai Francesi. Vi fu nel Concilio di Trento, chi si sdegnò fortemente contro alcuni, che allegarono l' autorità del medesimo. Carlo V. però ebbe riflesso al Concilio di Basilea nella sua riforma Ecclesiastica, promulgata dopo il Decreto dell' Interreligione.

XXX. Il Fiorentino nell' anno di Cristo 1438., incominciato a Ferrara, e terminato in Firenze sotto Eugenio IV., e Federigo III. di Vescovi 141., per la riunione della Chiesa Greca colla Latina. Fu presidente Eugenio, e v' intervenne Giovanni Paleologo Imperator dell' Oriente, con Giuseppe Patriarca di Costantinopoli. I Vescovi Latini furono la maggior parte Italiani. Vogliono alcuni, che abbia avuto fine nell' anno 1439. nel mese di Luglio, poichè dicono, che stabilita allora l' unione, e partiti essendo i Greci, abbia cessato di rappresentar la Chiesa Universale, cioè l' Orientale, e l' Occidentale insieme; e che perciò i Decreti promulgati per gli Armeni, i Giacobiti, gli Etiopi, gli Assirj, e i Maroniti non siano Conciliari, ma Pon-

Pontificj. (a) Ad un tal sentimento però s' oppongono le parole d' Eugenio nei Decreti stessi, che cominciano. *Il Sacro Ecumenico Concilio approvando*.

XXXI. Il Lateranense V. nell' anno di Cristo 1512. sotto Giulio II., e Leon I. Pontefici, e Massimiliano I. Imperatore, contro il Conciliabolo di Pisa, la Sanzione Prammatica dei Francesi, e gli abusi dei Vescovi. Il numero dei Padri in questo Concilio fu tenue, nè crebbe mai oltre i cento e venti. L' Imperatore, e il Re di Francia, che favorirono prima i Cardinali, che aveano contro il voler del Pontefice convocato il Conciliabolo di Pisa, aderirono poi a questo Concilio Lateranense.

XXXII. L' ultimo è il Tridentino nell' anno 1545. sotto Paolo III., Giulio III., e Pio IV. Pontefici, e Carlo V., e Ferdinando I. Imperatori, di Vescovi 260. all' incirca contro le nuove Sette di quei tempi, sparse principalmente nella Germania. Fu primieramente questo Concilio molto necessario; poichè si radunò dopo l' appellazione di Lutero nella Dieta di Vormazia nell' anno 1521., e degli Stati Protestanti nella Dieta di Spira nell' anno 1529., e dopo d' essere stato richiesto da tutta la Germania con varie dichiarazioni

(a) *Andler Corp. Const. Imp. tom. 2. verbo Concilium*.

ni fatte dall' Impero. Fu indi molto tarda la convocazione; poichè le nuove eresie eransi per lo spazio d' anni diciotto assai dilatate. La prima intimazione si fece nell' anno 1536. a Mantova, un' altra se ne fece a Vicenza, ed una terza a Trento nell' anno 1542. (a) Fu inoltre portata assai in lungo la conclusione; mentre ebbe principio nell' anno 1545., e continuò per anni diciotto, essendo stato trasferito ora in altro luogo, ora interrotto dalle guerre, e dalla morte dei Pontefici. Fu poi in varie maniere deluso dai Protestanti; mentre apprincipio sollecitavano la convocazione del Concilio, da farsi dal Pontefice insieme con l' Imperatore, e convocato ch' era non volevano assoggettarvisi, se non a certi patti di lor capriccio, cioè, che s' adunasse in Germania, senza l' assistenza del Pontefice, e che fossero decise le controversie colla sola Scrittura. Per verità fra i varj mezzi d' acquietare i dissidenti dalla Cattolica Religione ripongono nel primo luogo il Concilio Generale. Ma pretendono, che si proceda in un modo affatto contrario alla pratica de' nostri Maggiori, poichè sostengono, che le materie appartenenti alla fede non sieno definite col sentimento, e giudizio de' Vescovi, ma per via d' amichevole componimento. Da tutti i Cattolici finalmente fu con sommissione ri-

i Cat-

(a) *Bulla indictionis Pauli III.*

cevuto come Cristiano, libero, pio, ed ecumenico (a) a riserva d'alcuni Decreti riguardanti la riforma della Disciplina, Per la qual cosa corre volgarmente il Proverbio; il *Concilio di Trento non è da per tutto accettato;* il che però è vero in quanto ai Decreti attinenti alla Disciplina, ma falso in quanto spetta al Dogma (*b*).

XXXIII.

(a) *Natal. Alexand. in Hist. Eccl. T. I. T.*

(b) La Repubblica di Venezia fu la prima fra tutt'i Principi Cattolici ad imporre ai sudditi di tutt'i suoi Stati, l'osservanza de' Decreti del Concilio di Trento. Quest'accettuazione fu tanto grata al Sommo Pontefice, che come riferisce Rainaldo all'anno 1564. num. 50. Pio IV. la fece nota a Cosimo Duca di Fiorenza, e di Sienna, ed anche al Doge, ed ai Governatori della Repubblica di Genova, affine d'incitarli ad emulare le lodi, e la Religione della medesima; e per dimostrarle la sua riconoscenza e gratitudine le regalò il Palazzo di S. Marco in Roma, fabbricato da Paolo II.

Il Regno di Polonia, seguendo l'esempio della Repubblica di Venezia, adottò i Decreti del Concilio di Trento, come leggi proprie del Regno, e della sua Chiesa, siccome asserisce l'Autor della vita del Cardinal Commendone nel libro secondo, capitolo undecimo. Nella Germania, nella Spagna, e nelle Fiandre, fu ricevuto il Concilio di Trento, ma dicono però alcuni Scrittori, che realmente fu fatta in tutti quegli Stati l'accettazione, salvi i loro diritti. Veggansi il Tuano *l. 36. n. 29. ed il Vanespen tom. 2. tractatus de Censuris cap. 8. §. 6.*

XXXIII. Sembra, che questo Concilio non siasi abbastanza spiegato con chiarezza, tanto nelle materie di Fede, quanto in quelle della riforma. Mille controversie suscitarono i Theologi intorno il vero senso delle definizioni; un'infinità ne mossero i Canonisti sopra le nuove disposizioni del medesimo Concilio. Gli stessi Giansenisti vogliono, che le loro proposizioni non sieno ad esso contrarie. Meno liti vi sarebbono se si potesse aver l'Istoria autentica delle sessioni tenute, come l'abbiamo d'altri Concilj, imperciocchè i soli Decreti non bastano a penetrare gli arcani di quel Consesso. La Storia dello Sleidano, di F. Paolo Sarpi, e del Pallavicino non sono da per tutto ugualmente accette, atteso lo spirito di partito, e di contradizione.

In alcune edizioni di questo Concilio sono

Nella Francia i Decreti riguardanti la disciplina non furono mai promulgati, nè dalla Regia autorità approvati, sebbene, e per parte dei Papi, e per parte del Clero Gallicano, sieno state fatte a quella Corona replicate istanze, perchè fossero accettati, e pubblicati i Decreti medesimi, ma nientedimeno dai varj Sinodi Provinciali tenuti nella Francia dopo il Concilio di Trento, furon eglino abbracciati, e ricevuti in quanto non derogavano alle libertà della Chiesa Gallicana. Vedansi gli atti del Clero Gallicano *tom. 1. tit. 2. cap 1.*, ed il de Marca *de concordia Sacerdotii, & Imperii lib. 2. cap. 17.*

no impresse le decisioni dell'accennata Congregazione, corrispondenti al testo con l'autorità degli Scrittori, raccolte, e pubblicate in volumi separati da Agostino Barbosa, dal Cardinal De Lucca, da Gio: Gallemart, e da altri. Le più recenti decisioni sono raccolte, e stampate in varj volumi, che d'anno in anno si van pubblicando dal Segretario di quella Congregazione. Il primo che incominciò a farne la compilazione fu il dotto, ed erudito Pontefice Benedetto XIV. nell'anno 1718. nel qual tempo sosteneva l'uffizio di Segretario, col promulgare ogn'anno un volume di quelle decisioni, che dentro lo spazio di quello erano nate sopra varie private questioni, e questo costume fu osservato dopo di lui dagli altri Segretarj fino al presente, cosicchè ne crebbe la compilazione ad un numero notabile di volumi, contandosene a quest'ora più di trenta. E intitolata quest'Opera *Thesaurus Resolutionum &c.* Devesi quindi avvertire, che quantunque queste decisioni non facciano autorità di legge pubblica, e universale, come le Bolle de' Pontefici, quando non abbiano ottenuto il Reggio *Exequatur* possono però in somiglianti casi servir di regola, e direzione nei Giudizj, se siano appoggiate a sodi fondamenti Sarebbe quest'Opera più giovevole, e di maggior uso, se avesse annesso; un'Indice generale. Un gran giovamento apporterebbe la Corte di Roma, allo studio dell'Ortodossa' Theologia, se pubblicasse gli atti dello stesso Concilio.

XXXIV.

XXXIV. Per questa ragione i Papi fondarono in Roma una Congregazione di Cardinali, a cui diedero la potestà d'interpretare il Concilio di Trento, vietando, che da niun privato Scrittore fosse comentato il testo conciliare. Pio IV. nella Bolla, che incomincia *Alias nonnulli* dell'anno 1564. elesse otto Cardinali, ai quali commise di procurar, che fossero eseguiti i Decreti, rimettendone al Pontefice la decisione dei casi dubbiosi. Pio V. concedette agli stessi la cognizione, e la decisione almeno di quelle cause, che riputassero chiare, come riferisce Fagnano. (a) Sisto V. estese un po più la loro facoltà concedendo loro, che dichiarassero i casi dubbj in materia di riforma, col debito però di non promulgare alcuna dichiarazione, senza che ne fosse informato il Pontefice; riservando poi a se solo le decisioni intorno il Dogma.

XXXV. Per altro, non solo le risoluzioni, dichiarazioni, o decisioni di questa Congregazione di Cardinali interpreti del Concilio di Trento, che sono apocrife, o che emanarono senza special commissione del Pontefice, ma quelle eziandio confermate con Decreto Pontificio, sono nel Dominio Veneto, come in altri Stati, soggette al medesimo destino dell'altre Bolle dei Papi; il che abbiamo

(a) *In cap. 13. de Constit. in 7.*

G

mo osservato nel capitolo antecedente delle materie contenute in ciascun volume.

XXXVI. Ecco brevemente esposta la serie di tutti i Concilj Ecumenici della Chiesa Universale. Le più celebri Collezioni degli stessi sono quella Reale di Parigi del Labbè dell' anno 1644. del Cossardo dell'anno 1672., e dell'Arduino dell'anno 1715. Ai principianti può essere sufficiente il Compendio dei Concilj del Caranza.

XXXVII. Anche nei Sinodi particolari si ritrovano molte cose riguardanti lo stato pubblico della Religione. Alcuni di questi danno regola, e norma alla Chiesa Universale, allor quando a guisa degli Ecumenici siano stati ricevuti da tutta la Chiesa, come il Sardicense celebrato nell' anno 347. il Romano sotto Milciade Pontefice a favore di Ceciliano, nell' anno 313. quello d'Arles a favor dello stesso contro i Donatisti nell'anno 314. con varj altri.

XXXVIII. Quei Concilj, che sono celebrati contro le regole dei primi Padri della Chiesa si possono chiamare col nome di Conciliaboli, ovvero Conventicole. Tali sono tra gli antichi quello di Rimini degli Ariani, quel di Milano, di Seleucia, l'Efesino II., ed altri acefali. Tra i recenti, il Sinodo nazionale di Scozia nell' anno 1566., e di Dordrect nell' anno 1571. Alle volte un Concilio Ecumenico, nel suo principio, può degenerare in progresso in Conciliabolo, come quello di Basilea.

XXXIX. Che se non tutt' i Concilj sono legittimi, ma possono esser talvolta spurj, ed illegittimi, nessuna nazione è obbligata ad accettare un Concilio, se non è certa, che lo stesso non soggiaccia ad alcun difetto. Imperciocchè il solo nome di Concilio assolutamente in se non contiene l'infallibilità, siccome il vocabolo di *Chiesa Cattolica*; ma soltanto condizionatamente, cioè nel caso, che i Padri legittimamente convocati, siansi in tal maniera condotti, onde dir si possa, che abbiano rappresentata tutta la Chiesa.

Un tale giudizio sarà formato da periti Soggetti considerando l'integrità dei Padri, che intervennero al Concilio, esaminando la Storia delle conferenze tenute, e gli atti delle sessioni, confrontando il Concilio recente coi primi quattro Ecumenici, ed osservando se sia stato approvato dal Sommo Pontefice, e ricevuto dalla Chiesa Universale.

XL. Si rifletta pertanto che le Dottrine, le Definizioni, e le Censure dei Sinodi non sono tutte della stessa qualità, nè da considerarsi tutte unitamente di fede divina.

XLI. Imperciocchè alcune Decisioni si definiscono col nome di Dogmi di fede Divina. P. E. La Divinità di Gesù Cristo, e dello Spirito Santo, la Presenza di Gesù Cristo nell'Eucaristia ec. Alcune, come Conclusioni Teologiche. P. E. Gesù Cristo deve adorarsi nell' Eucaristia. Altre sono Approvazioni di utili, e divote pratiche. P. E. l'uso dell'Im-

magini, le pubbliche Processioni, le Ceremonie, le Vesti Sacerdotali, ec.

XLII. Alcune decisioni si stabiliscono come sentenze più probabili. Molte controversie a bella posta si lasciano indecise, come P. E. nel Concilio di Trento l'Immacolata Concezione della Beata Vergine. In fatti sino al giorno d'oggi avrebbe durato quel Concilio a guisa della Dieta di Ratisbona, se fossero state esaminate, e decise tutte le controversie, che proponevano di continuo con somma noja dei Presidenti, e dei Padri, i litiganti Teologi. Aggiungasi a ciò, che per l'intervallo di tanti secoli, che passarono dalla primitiva Chiesa, siamo privi dei necessarj ajuti, onde fissare in certi punti una soda, e chiara definizione. Alcune questioni poi s'involgono in tali termini, che alcuna delle parti contendenti fra i Teologi, non può lagnarsi della decisione. P. E. Se la Residenza dei Vescovi sia di legge Divina, (a) sopra la qual questione leggasi il Concilio di Trento.

XLIII. I Decreti dei Concilj, che riformano la disciplina della Chiesa, dovrebbero essere ricevuti da tutte le Nazioni del Mondo Cattolico, principalmente quando siano stati stabiliti col consentimento degli Ambasciatori dei Re, e dei Principi, i quali apprincipio doveano reclamare, vedendo, che si facevano

(a) *Sess. 23. de reform. cap. 1.*

delle disposizioni contrarie all'indole, ai privilegj, ed ai costumi della lor Patria.

XLIV. Vediamo però quanto poco siano osservati gli antichi Canoni, e quanto differentemente i più recenti. Appena v'è una Diocesi, in cui sia stata pienamente introdotta la salutar riforma del Concilio di Trento; il che viene impedito dalle consuetudini, dai privilegj, e dalle libertà delle Chiese; dall'esenzioni dei Monasterj, dalla potenza di coloro, che han bisogno di riforma, dai rispetti umani, e dalla negligenza dei Vescovi.

XLV. Laonde in oggi, affin di dedurre dai Concilj un sodo principio di Jus pubblico, fa di mestieri, che oltre la legge scritta, si dimostri l'osservanza; ciò però non deesi intendere riguardo a persone private, o a inferiori Comunità, e Monasterj; imperciocchè possono quelli esser costretti dagli Ordinarj alla riforma, come prescrive il Tridentino, nonostante qualunque contraria consuetudine.

XLVI. Siccome poi, atteso il Jus Divino, e delle Genti nelle cose Ecclesiastiche, una nazione non dev'essere a migliore, o a peggior condizione d'un'altra, (a) così nessuna con maggior diritto può esentarsi, o essere obbligata all'esecuzione dei Decreti di riforma.

(a) *Ad Rom. 10. v. 12.*

ma. Come dunque i Franceſi avranno a godere maggior libertà, ed eſenzione dell'Inclita noſtra Repubblica di Venezia?

XLVII. Ciò che fu in un Concilio antecedente deliberato, può ſoggiacere all'emendazione d'un Concilio poſteriore, non in quanto ſpetta ai Dogmi di fede, ma ai Decreti della Diſciplina, e alle ſentenze pronunciate contro di qualche perſona; come egregiamente inſegna Tertulliano. (*a*) *La Regola in vero della fede*, (dic'egli,) *è affatto unica e ſola, coſtante, e non ſoggetta a riforma. Rimanendo ferma, ed inconcuſſa queſta legge della fede, le altre coſe poi appartenenti alla diſciplina, e al coſtume ſono ſoggette a nuova correzione*, (*b*) e S. Agoſtino contro i Donatiſti ſcrive; *Chi è che non ſappia, che gli ſteſſi Concilj, che ſi fanno per ogni paeſe e provincia ſono ſottopoſti ſenz' alcun dubbio alla piena autorità dei Concilj univerſali, e che queſti medeſimi bene ſpeſſo precedenti, vengono corretti dai ſuſſeguenti? Provando l'eſperienza, che alle volte ſi ſcuopre la verità, che dapprima non era paleſe.*

(a) *Regula quidem fidei una omnino eſt, ſola immobilis, & irreformabilis. Hac lege fidei manente cætera jam diſciplinæ, & converſationis admittunt novitatem correctionis lib. de veland. Virginib.*

(b) *Quis neſciat, ipſa Concilia, quæ per ſingulas regiones, vel provincias fiunt plenariorum Conciliorum auctoritati, quæ fiunt ex univerſo orbe Chriſtiano ſine ullis ambagibus cedere; Ipſaque plenaria ſæpe priora poſterioribus emendari? Cum aliquo experimento verum aperitur, quod clauſum erat, lib. 2. cap. 3. de Baptiſm. contra Donat.*

CAPITOLO VIII.

Della Compilazione del Jus Civile.

I. *I Decreti del Concilio ſi chiamano Canoni.* II. *Coll'autorità dei Principi entravano nel numero delle leggi.* III. *I Principi ſi conformavano ai ſacri Canoni.* IV. *Non erano puri banditori.* V. *Ordinavano la polizia eſterna della Chieſa.* VI. *Il che provano le leggi civili.* VII. *Senza taccia d'uſurpazione.* VIII. *I Padri della Chieſa lodarono queſto zelo.* IX. *Oggi in qual guiſa ſi oſſervi il diritto Giuſtinianeo nelle coſe Eccleſiaſtiche.* X. *I Principi poſſono imitar Teodoſio, e Giuſtiniano.* XI. *Qual cautela in ciò ſi debba uſare.*

I. Quelle coſe che ſtabilirono i Padri nei Concilj, vollero chiamarle col nome di Canoni, ovvero Regole; ſcegliendo provvidamente un vocabolo più modeſto, temendo forſe eccitar l'invidia dei Principi ſe aveſſero uſato il nome di Legge. (*a*)

II. Tali regole, toſto che erano formate dal Sacerdozio, ſi preſentavano ai Principi, affinchè interpoſta la loro autorità, entraſſero

(a) *Gratian. diſt.* 3.

ro nel numero delle leggi, e delle costituzioni. Ciò si rende manifesto dalle lettere Sinodali dirette agl' Imperatori d'Oriente, e d' Occidente.

III. I Principi Cattolici religiosamente abbracciavano tuttociò, che rettamente era dai Sacerdoti stabilito, e colle lor leggi lo confermavano; il che propriamente significa *imitare i Sacri Canoni*, come si può vedere nel corpo del Jus Civile, specialmente nella parte chiamata *Novelle*. (*a*)

IV. Difficilmente si proverà, che i Principi in questa parte siano stati puramente banditori, o esecutori dei Canoni: certa cosa è, che gli antichi monumenti ci dimostrano il contrario. Imperciocchè gl' Imperatori, quando nelle loro Costituzioni comandano ai popoli l'osservanza dei Canoni, e la venerazione ai giudizj dei Vescovi, si servono del nome di *legge*, e v'appongono le pene contro i trasgressori a lor talento, e non ad arbitrio dei Vescovi: la qual potestà non compete certamente al banditore, ma bensì al solo legislatore. Una tal potestà necessariamente appartiene ai Principi, affine di mantener in vigore le Canoniche Costituzioni, e per costringere i popoli all' osservanza delle medesime. Scrisse San Leon Papa a Leone Impe-

(a) *Nov. 5. c. 2. Nov. 6. in præfat. Nov. 42. in præfat. 4. Nov. 83. c. 1. Nov. 131. in præfat.*

ratore. *Devi incontanente riflettere, che ti fu conferita la real potestà non solamente per il governo temporale, ma principalmente a difesa della Chiesa*. (*a*)

V. Inoltre non essendo la Chiesa uno stato di persone disgiunto, e separato dagli altri membri, che compongono un Governo Civile, ma un aggregato di pie persone con istretto vincolo ad esso congiunto, ne viene in conseguenza, che turbandosi l'armonia di quello, ne succede la perturbazione di tutto il corpo. Quindi è che i Principi ordinavano molte cose per il buon ordine, e governo esteriore della Chiesa, punto però non ingerendosi ne' Dogmi, e nelle materie di fede (*b*) Ebbero però la potestà d'inserire nelle lor leggi i Simboli composti prima ne' Concilj. (*c*) Allor quando poi facean delle leggi riguardanti la Chiesa ne consultavano prima il parere de' Vescovi (*d*).

VI. Ripieno n'è il Codice Teodosiano dell' accennate leggi de' Principi (*e*) e la compila-zio-

(a) *Debes incunctanter advertere regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiæ præsidium esse collatam. Epist. 129. c. 11. p. 433. Edit. Rom. Cacciari.*

(b) *Euseb. in vit. Constant. Sozom. lib. 7. cap. 7. Ambros. lib. 2. Epist. 15. ad Valentin. Junior.*

(c) *l. 5. & 6. Cod. de Sum. Trin.*

(d) *Hudling. hist. litt. can. cap. 10. §. 1.*

(e) La miglior edizione è la VVeidmanniana uscita alla luce da pochi anni.

zione di Giustiniano nel Codice, e nelle Novelle, a cui aggiungansi la Collezione dell' Abbate Ansegiso, ed i Capitolari di Carlo Magno, e di Lodovico il Pio.

VII. Chi dicesse, che i Principi facendo queste leggi s'usurparono un' autorità incompetente, offenderebbe la pietà, e la religione di molti Imperanti, già nota a tutto il Mondo; e chi volesse riprovare le leggi degl' Imperatori d'Oriente intorno le cose Ecclesiastiche, condannerebbe nello stesso tempo i Capitolari di Carlo Magno, di Lodovico il Pio, e la Prammatica Sancione di S. Lodovico, promulgata nell' anno 1268.

VIII. Tant' è lontano che i Padri della Chiesa biasimassero questa zelante pietà de' Principi Cattolici nel fare delle leggi dirette al Divin culto, che anzi ne furono lodati, quando cioè non ordinarono cose contrarie alla fede, ed alla buona disciplina: (a) *Felici* (dice S. Agostino) *sono i Principi, se si valgono della lor potestà per maggiormente dilatare il culto di Dio* (b) ed in altro luogo: *Servano i Re della terra a Cristo, facendo anche delle leggi per Cristo* (c).

IX.

(a) *Can.* 1. *& seqq. dist.* 10. *c.* 18. *de hæretic. in* 6.

(b) *Felices Principes si suam potestatem ad Dei cultum maxime dilatandum Majestatis ejus famulam faciant lib.* 14. *de civ. Dei.*

(c) *Serviant Reges terræ Christo, etiam Leges ferendo pro Christo Epist.* 48. *ad Vincent.*

IX. Per verità dacchè ottenne il Clero una maggior esenzione dalla potestà de' Principi avvegnacchè ne' primi secoli non godevano gli Ecclesiastici tanti privilegj personali, nè tanta era l'immunità de' beni temporali da essi posseduti, e da che fu attribuita quasi tutta la disposizione delle cose Ecclesiastiche al solo Clero, non ha più alcuna autorità il Corpo delle leggi di Giustiniano, in quanto spetta al Governo della Chiesa, se non intorno alle grazie, e privilegj ad essa conceduti.

X. Nientedimeno tanto il Codice Teodosiano, che quello di Giustiniano, possono servire ai Principi Cristiani di regola, e d'esempio per conoscere in certi casi quale, e quanta potestà loro competa intorno il governo economico della Chiesa, salva sempre la Cattolica Religione. Principalmente perchè non sono mai soggetti a prescrizione i diritti, e gli uffizj che derivano dalla Sovranità, come di mantenere ne' loro Stati la tranquillità, d'estirpar l'eresie, di abolire gli scismi, ed altre cose somiglianti; potendosi di più aggiungere, che non ancora tra il Sacerdozio, e l'Impero seguì un pieno, ed intero compimento nella materia d'esenzione, ed immunità Ecclesiastica, nè fino ad ora furon fissati i limiti alla potestà de' Principi.

XI. Sempre però deesi avere innanzi gli occhi il sistema della nostra Religione, in cui i diritti del Sacerdozio sono distinti, e separati

rati da quelli de' Principi secolari (*a*) procurando insieme ch'eglino siano piuttosto esecutori de' Canoni, che superiori ai medesimi; e che almeno nelle maggiori cause non facciano alcuna ordinazione, novità, o riforma senza il consiglio, e parere d' Ecclesiastici, Teologi, e Giurisconsulti accreditati per probità, dottrina, e prudenza, affine d'evitare la discordia tra il Sacerdozio, e l' Impero, e mantenere una buona armonia, confacente all' umana società.

CAPITOLO IX.

Della Compilazione del Jus Canonico.

I. *Prima Collezione dei Canoni*. II. *La Collezione di Dionigi*. III. *Canoni degli Appostoli; dubbietà della loro origine; autorità dei medesimi*. IV. *Accettazione della Collezion Dionisiana*. V. *Collezioni private dei Canoni, fra le quali la spuria d' Isidoro*. VI. *Decreto di Graziano, correzione dello stesso, sua autorità, ed utilità*. VII. *Decretali di Gregorio IX.* VIII. *Sesto delle Decretali*. IX. *Delle Clementine, e dell' Estravaganti*. X. *Analogia del Jus Civile, e Canonico*. XI. *Il Jus Canonico fu universalmente abbracciato coll' osservanza, e specialmente in Germania*. XII. *Di qual autorità sia nello stato Veneto*. XIII. *Correzione del Jus Canonico fatta dal Concilio di Trento*. XIV. *Qual uso ne facciano i Protestanti*. XV. *Venerazione dei Veneziani verso la Santa Sede*. XVI. *Che la potestà del Papa, e della Chiesa è puramente spirituale*. XVII. *Prove*. XVIII. *Distinzione delle due potestà*. XIX. *Non si ammettono in Venezia Bolle riguardanti diritti temporali*. XX. *La potestà del Papa dev' esser esercitata a norma dei Canoni*. XXI. *Si dichiara la stessa proposizione con varj esempj*. XXII. *Conclusione*.

(a) *Cap. cum ad verum ventum est 6. dist. 96.*

I. LE prime Collezioni de' Canoni furono composte nella Greca lingua. La più antica è quella di Stefano Efesino. Contiene questa i Canoni de' Concilj particolari, cioè dell' Ancirano, Neo Cesariense, Gangrense, Antiocheno, e Laodiceno, e de' primi quattro generali. (*a*) Fu prima pubblicata da Cristoforo Giustello nell' anno 1610. in Parigi, poi dal Voello, e da Enrico Giustello nella Biblioteca dell' antico Jus Canonico nell' anno 1661. Qui si contengono quelle regole venerabili, ed universalmente accettate, le quali volle Giustiniano, che avessero forza di leggi. (*b*) Non tutti però i Canoni furono ricevuti dalla Chiesa d'Occidente.

II. Nell' anno di Cristo 530. Dionisio, deno-

(a) *Schilter. & Fleury Instit. Jur. Can.*
(b) *Nov. 6. cap. 1. §. 8.*

nominato il Picciolo, della Scizia, Abbate Romano, che ripudiando l'Era Diocleziana, ovvero de' Martiri, stabilì la Cristiana, ovvero Dionisiana, corresse l'antica versione latina de' Canoni, e v' aggiunse alla stessa le lettere de' Papi da Siricio sino ad Anastasio II. e finalmente vi furono inseriti i Canoni Sardicensi, e quelli volgarmente detti degli Appostoli.

III. Varj sono i pareri degli eruditi intorno l'antichità, il numero, e l'autorità degli stessi. Alcuni vogliono, che siano solamente cinquanta, e che gli ottanta quattro riferiti da Graziano in fine del Decreto, sian provenuti da Isidoro. Pelagio Papa nomina apocrifo il *libro de' Canoni degli Appostoli* (*a*). Isidoro Ispalense li giudica composti dagli eretici, principalmente il 45. e 46. Furono indi per lo contrario ricevuti da Stefano IV. nel Sinodo Romano nell' anno 769. (*b*) e ne sostiene l'autenticità degli stessi il Turriano Spagnuolo contro i Centuriatori Magdeburgesi, e contro il Bevergio Inglese nel libro intitolato: *Codex Canonum Ecclesiæ primitivæ, vindicatus*, pubblicato nell' anno 1678. del qual parere sono parimenti il Dalleo (*c*) Pietro de Marca (*d*) Natal Alessandro, du Pin, ed altri moderni.

Ma

(a) *In can. 3. dist. 15.* (b) *Act. 4.*
(c) *In pseudigraph. Apost.*
(d) *De Concord. Sacerd. & Imper. 3. 6. 2. in C.*

Ma benchè i più eruditi Scrittori tra i latini, tanto Cattolici, che Eterodossi non riconoscano la loro origine dagli Appostoli, affermano però essere molto antichi, e che siano stati di grand' autorità presso gli Orientali, ed alcuni aver il suo principio dalla Tradizione degli Appostoli (*a*). Gabriel Albaspineo Vescovo Aurelianense, versatissimo nell' antichità dopo di aver provato che questi Canoni non possono ascriversi agli Appostoli soggiunge: *Sono però antichissimi que' Canoni, e vi si contengono in essi molte cose eccellenti, e di gran peso. Nè dubito che una volta non abbiano servito di Leggi alla Greca Chiesa nel Codice, che chiamano Manuale, Pontificale, e Rituale* (*b*).

IV. La Collezione di Dionigi per l' accettazione della Chiesa Romana, fu adottata nell' Occidente col nome di Codice de' Canoni. (*c*) La Francia però soltanto la ricevette a' tempi di Carlo Magno. (*d*)

V. Varie poi furono le compilazioni de' Canoni da privati Autori pubblicate, dopo quella di Dionigi. Tra le più celebri la prima è d' Isidoro. Chi egli si fosse non v' è alcuna cer-

(a) *Vanespen Commentar. in Can. dissert. in Can. Apost.*
(b) *Lib. Observ. cap. 13.* (c) *Can. 1. dist. 19. & 20. Præfatio ad Decretum.*
(d) *Fleury Instit. Jur. Can. par. 1. c. 1. §. 6.*

certezza. Incmaro di Rems lo confonde con un altro Isidoro di Siviglia. In alcuni manoscritti si legge *Isidoro Mercatore*, in altri *Peccatore*; egli certamente ha peccato contro la buona fede col vendere al rozzissimo Mondo le sue spurie merci, cioè raccogliendo delle false, e supposte Decretali, da Clemente sino a Siricio, dalle quali derivarono i falsi principj dell' Ecclesiastica giurisprudenza. Viss' egli verso la fine del secolo VIII. Segue a questa la Collezione di Reginone Abbate Prumiense, data alla luce da Stefano Baluzio, avendovi premesso un' erudita prefazione. Viene indi quella di Burcardo Vescovo di Vormazia dell' anno 1008. il quale si denomina anche Brocardo. Ne succede inoltre un' altra d' Ivone Vescovo di Sciartres, che morì nell' anno 1116. Lasciò lo stesso due volumi, il primo de' quali è intitolato *Panormia* il secondo *Decretum*; la di lui vita fu scritta da Frontone.

VI. Alla metà poi del secolo duodecimo venne alla pubblica luce una nuova Collezione di Graziano Monaco Benedettino di Bologna, che ha per titolo, *Concordantia discordantium Canonum*. Diedegli un tal nome perchè, come avvertono i Correttori Romani, nella prefazione egli non pose solamente il suo studio a raccorre i Canoni, come fecero i Compilatori già accennati che lo precedettero, ma nel ridurre a concordia que' tali Canoni, che a prima vista sembrano essere tra di loro contrarj. Viene però universalmente chiamato

mato col nome di *Decreto*, non sapendosi l' origine di questo titolo. La materia di cui è composto questo Decreto sono testi della Scrittura, Decreti di Concilj, Rescritti de' Papi, Leggi de' Principi, sentenze de' Padri, e de' Canonisti. Vi sono anche alcuni capitoli, che hanno il titolo di *Palea*, intorno al di cui significato non convengono i Canonisti. Secondo la più verisimile opinione, seguita dal Vanespen (*a*) si può credere, che i Canoni intitolati con quel vocabolo, siano aggiunte di qualche Scrittore chiamato *Palea*. Queste tali aggiunte contengon cose di molta utilità, ed importanza, e perciò è falso il sentimento di certi Autori, che le stesse non facciano alcuna autorità.

Alcuni son di parere, che il Decreto di Graziano sia stato approvato da Eugenio III. e che abbia egli permesso, che fosse letto nell' Università di Bologna, donde poi con grand' applauso sia stato ricevuto da tutta l' Europa, e principalmente dalla Germania, dalla Francia; ma intorno a ciò vi sono altri Scrittori di contrario sentimento. In certe Università quelli che hanno a conseguire la laurea Dottorale soggiacciono all' esame de' punti estratti dal Decreto.

Quest' opera è distribuita con ordine sufficiente, se s' eccettui la seconda parte, in cui per

(a) *part. 6. de Decret. Gratiani c. 1. §. 3.*

per via di casi dilucida le materie, essendo noto quanto male, e senza metodo istruiscano i Casuisti; vi sono però in essa molti errori, poichè questo buon Monaco destituto affetto di critica, v'inserì molti spurj, e supposti Canoni, seguendo ciecamente l'autorità d'Isidoro.

Conobbero anche i Papi quanto l'Opera medesima fosse ripiena d'errori, ed avesse bisogno di correzione, mentre fu per ordine di Pio IV. di Pio V. e di Gregorio XIII. emendata da alcuni Giurisconsulti, (*a*) e prima di questa pubblica emendazione eransi impiegati con privato studio a correggerne in parte i difetti due dottissimi personaggi Antonio Democare Teologo, ed Antonio Conzio Giurisconsulto.

Ma la Romana correzione ebbe poco buon esito, nè fu gradita dagli Eruditi, mentre vi ritrovano ancora moltissimi errori, che sempre in esso vi rimasero, perchè Gregorio XIII. in una Bolla proemiale al Decreto vietò, che non vi sia aggiunta, mutata, o cancellata nello stesso alcuna cosa, ma che sempre, ed in perpetuo interamente si mantenga come fu impresso in Roma.

Questa parte di Jus Canonico non ebbe mai

(a) *Anton. August. de emendat. Gratian. cum notis Baluysi, Doviat hist. Jur. Can. Mastricht histor. Jur. Eccl. num.* 318.

mai autorità di Legge pubblica, e universale, ma solo, come dicono i Canonisti, *relativa*: cioè che tutte le cose ivi comprese, devonsi richiamare ai fonti, da' quali furono ricavate, ed hanno quella medesima autorità le cose riferite da Graziano, quando sian vere, e genuine, che avrebbero gli originali stessi. P. E. Graziano apporta un Canone del Concilio Niceno: quegli deve riputarsi di tanta autorità, quanto si allegasse l'enunciato Concilio.

Lo stesso conviene intendere, quando riferisce le Decretali de' Papi, le leggi degl' Imperatori, le sentenze de' Padri, e finalmente il proprio parere, e quello d'altri Canonisti. La ragione di ciò è, che il Decreto è opera d'Autor privato, e che mai ottenne la pubblica e legittima approvazione de' Papi.

Tuttavolta, per apprendere la scienza del Pubblico Ecclesiastico Diritto questa parte del Jus Canonico è più utile di tutte le altre. Perchè nella stessa è ottimamente esposta l'antica disciplina, e il primo stato della Chiesa, il che non fanno le Decretali di Gregorio IX. e le altre parti seguenti, la maggior parte delle quali trattano del diritto privato, e servono piuttosto ai giudizj.

VII. Nel secolo decimoterzo Gregorio IX. pubblicò le *Decretali*, cioè le lettere, e Costituzioni tanto sue proprie, che de' suoi predecessori, e del gran Concilio Lateranense. La compilazione fu fatta da S. Raimondo di Pennafort Domenicano, Confessore, e Cappellano

del

del Papa, uomo di probità, ed alieno dalla falsità, ed ambizione. Di questa parte del Jus Canonico ne fanno uso in presente le Università. Ella non fu solennemente pubblicata per via d'una Bolla Universale, diretta a tutta la Chiesa, ma col mezzo d'un Breve Pontificio nell'anno 1230. spedito ai professori, ed agli studenti dell' Università di Bologna, intendendo, che tutti se ne valessaro di questo libro ne' *giudizj*, e *nelle scuole*. Ciò fu eseguito giudiciosamente dalla Corte di Roma; imperciocchè non sarebbesi terminato un tal affare senza turbolenze, se avesse preteso, che da' Principi fossero ricevute quelle Costituzioni, le quali s'oppongono alla lor potestà temporale, e ch'erano soltanto note a coloro che aveano interesse, o dipendenza dalla stessa Corte. Ella perciò dunque ottenne egualmente il suo intento, imperciocchè dall' Università di Bologna, ch'era il Seminario della giurisprudenza Canonica, si sparsero i principj contenuti nelle Decretali per tutta l'Europa. Ne' cinque libri, ne' quali sono elleno divise, non v'è cosa più frequentemente ripetuta, quanto *la pienezza della potestà*, il qual vocabolo essendo stato troppo largamente interpretato, quindi ne nacquero poi in progresso di tempo tante querele de' Principi, e de' Vescovi.

VIII. Nell'anno di Cristo 1298. comparve alla pubblica luce il Sesto delle Decretali pubblicato da Bonifacio VIII. e indirizzato parimenti all' Università di Bologna, per via d'una Bolla coll'ingiungerne l'uso dello stesso ne' giu-

giudizj, e nelle scuole. Contiene egli alcune Costituzioni di Gregorio IX. non esistenti nel sopraccennato libro delle Decretali, varie poi de' Pontefici successori allo stesso, e di due Concilj di Lione, uno celebrato sotto Innocenzio IV. nell'anno 1245. l'altro sotto Gregorio X. nell'anno 1292. molte poi ve ne sono dello stesso Bonifacio. Nella Germania fu ricevuta questa Collezione coll'osservanza, ma non così in Francia, conoscendo quella Nazione qual fosse l'oggetto di Bonifacio VIII. nel pubblicar questo libro.

IX. Giovanni XXII. nell'anno 1317. spedì nel modo sopraindicato alla stessa Università di Bologna le Clementine, le quali sono alcune Costituzioni del Concilio Viennense, celebrato sotto Clemente V. e molt'altre dello stesso Pontefice, raccolte prima da esso in un volume, che prevenuto dalla morte non potè solennemente promulgarlo.

Nel medesimo volume sonovi comprese l'Estravaganti di Gio: XXII. che sono venti Costituzioni di questo Papa, e separatamente vi si contengono pure diverse Bolle chiamate Estravaganti Comuni, alcune delle quali sono di Gio: XXII. ed altre di varj Pontefici. Hanno il nome d'Estravaganti, perchè prima che tali Costituzioni fossero ridotte in un solo volume, erano disperse e vaganti fuori del corpo del Jus Canonico. Sebbene vengono annoverate tra le parti dello stesso, non dovrebbero però avere la medesima autorità, che hanno le altre, perchè la compilazione non fu ap-

approvata da alcun Pontefice, ma ella è opera di privato autore, di cui non si sa il nome.

X. Tutte queste sono le parti, che compongono l'odierno Jus Canonico ad una qualche imitazione del Jus civile Giustinianeo. Imperciocchè il Decreto di Graziano si può paragonare ai Digesti, le Decretali al Codice, e le altre parti posteriori alle Novelle. Vi mancano le sole Istituzioni, le quali furono bensì composte nel secolo decimosesto da Lancelloto, ma non ottennero la Pontificia approvazione, ond'essere annoverate nel corpo del Jus Canonico.

XI. Egli fu mediante l'uso, e l'osservanza di quasi tutte le Nazioni dell'Europa, abbracciato, e specialmente dagli Stati della Germania, essendo in tanta stima presso i Tedeschi, che al dir di qualche Autore oltramontano, pensarono piuttosto alla pretesa riforma del Dogma, che all'abbandono della Giurisprudenza Pontificia. Varie furono le cagioni, che ne promossero questa quasi universale accettazione 1. La moltitudine de' Chierici, e Monaci, che per l'ignoranza de' laici venivano impiegati dai Principi a trattare pubblici, e privati affari. 2. La potestà temporale da loro conceduta a molti Vescovi, ed Arcivescovi. 3. Il concorso degli studenti all'Università di Bologna, che divenuti giudici nella lor Patria riducevano alla pratica quanto nelle scuole aveano appreso. 4. L'ordine de' giudizj esattamente delineato, e migliore di quello, che

che viene esposto nel corpo del Jus Civile di Giustiniano. 5. La decisione di nuove controversie, ed una più ampia descrizione di tutto il governo economico della Chiesa. 6. Finalmente la singolar prudenza, ed equità, con cui sono decise le cause secondo la norma del Jus Canonico, senza le sofistiche sottigliezze del Jus Cesareo.

XII. Che se nel Veneto Dominio, egualmente che in altri Stati, non si stabilì l'osservanza dal Jus Canonico in forza d'alcuna legge positiva del Principe, ma soltanto colla pratica, ne viene in conseguenza, che quelle Costituzioni (riguardanti però la disciplina esterior della Chiesa) avran soltanto vigor di legge, le quali non ripugnano alla stessa pratica, cosicchè sarà in debito colui, che cita un qualche testo del Jus Canonico, di dimostrarne anche l'osservanza, e ch'essa non sia abusiva, per esser contraria alle leggi, o alle massime del Principato.

XIII. Molti capi del Jus Canonico furono regolati dal Concilio di Trento; P. E. quelli che trattano del matrimonio clandestino, dell'età requisita alla professione de' Regolari, degl'impedimenti dirimenti per la celebrazione del Matrimonio.

XIV. I Protestanti non rigettano tutto il Jus Canonico, ma ne ammettono alcuni capi; non concordano però frà di loro quale, e quanta sia l'osservanza del medesimo nelle lor Chiese, siccome ne fanno testi-

testimonianza Boemero, e Pertschio (*a*).

XV. Per altro sebbene il Jus Pontificio non sia interamente osservato in tutte le sue parti nello Stato Veneto, ma solamente in quanto concorda colla pratica, pure tutti que' diritti, che competono al Romano Pontefice in vigor dell' Appostolica Primazia, sono inviolabilmente rispettati dalla Serenissima nostra Repubblica. Testimonio essendone i continui ricorsi che si fanno tutto giorno alla S. Sede nelle cose, che riguardano il bene spirituale dell' anime.

XVI. Le massime, e dottrine intorno la potestà della Chiesa e del Papa, seguite da altri Principi della Cattolica Religione, osservantissimi al pari di essa, furono in ogni tempo con somma gelosia dalla medesima sostenute, e colla pratica inviolabilmente osservate. Elleno possono ridursi a due principj. 1. Che la potestà conceduta da Cristo alla Chiesa sia puramente spirituale, nè che in alcuna maniera o direttamente, o indirettamente possa estendersi alle cose temporali. 2. Che la pienezza della potestà, che risiede nel Pontefice, come Capo della Chiesa, debba essere esercitata a norma de' Canoni stabiliti dalla Chiesa Universale.

XVII. La verità di tali principj non ha per fondamento l' umana politica, ma l' autorità in-

(a) *Lib. 2. elem. Jur. Can. tit. 14.*

fallibile della Divina Scrittura. E in quanto al primo. La potestà che diede Cristo alla sua Chiesa unicamente riguarda le cose spirituali, e soltanto si riferisce all' eterna salute, perciò non deve ingerirsi negli affari del secolo, avendo espressamente detto Cristo Signore. *Il mio Regno non è di questo Mondo* (*a*) *Date a Cesare ciò ch' è di Cesare, e a Dio ciò ch' è di Dio* (*b*): e S. Paolo scrivendo ai Romani dice: *Ogni persona vivente è soggetta alla potestà Sovrana de' Principi. Tutto il poter de' Sovrani proviene da Dio, quei Principi che governano la terra, sono da Dio stabiliti. Dunque chi resiste alla loro potestà s' oppone al Divino volere.* (*c*) Dalle quali parole di S. Paolo con legittima conseguenza si deduce, che i Principi riconoscono unicamente la loro potestà temporale da Dio, che non possono ingerirsi ne' loro diritti, se non se coloro, che sono da essi delegati, che a chi che sia non sono tenuti a render conto dell' amministrazione del lor governo (*d*). E sebbene siano sog-

(a) *Regnum meum non est de hoc sæculo. Joan.* 18. 36.

(b) *Reddite Cæsari, quæ sunt Cæsaris, & Deo, quæ sunt Dei. Matth.* 22. 11.

(c) *Omnis persona vivens potestatibus supereminentibus subdita esto. Non est enim potestas nisi a Deo; quæ autem sunt potestates, a Deo ordinatæ sunt. Igitur qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Rom.* 13. 2.

(d) *Preuves des libertes Gall. ch.* 3. 7.

ſoggetti, come peccatori alla poteſtà delle Chiavi, punto però non ſi diminuiſce le ſovrane loro autorità. Noi deteſtiamo la falſa dottrina di que' Teologi, che indirettamente dilatando la poteſtà delle Chiavi ſopra le coſe temporali, ebbero il coraggio d' aſſerire, che un Principe ſcomunicato poſſa eſſere depoſto dal Trono; che i ſudditi reſtino ſciolti dal giuramento di fedeltà, e che i ſuoi Stati ſiano da altri occupati; ma all' incontro ſoſteniamo che una tale dottrina ripugna alla Sacra Scrittura, e all' eſempio de' Criſtiani della primitiva Chieſa, i quali ſenza contraſto prontamente ſi ſottomettevano a' Principi, quantunque eretici, infedeli, e tiranni (*a*). Finalmente ſiamo di parere, che tali inſegnamenti tendano a ſovvertire la pubblica tranquillità degli Stati, e a diſtruggere i vincoli della civile ſocietà.

XVIII. Dalla diſtinzione delle due poteſtà ne derivano le due differenti ſpecie di giuriſdizione. Donde nello Stato Veneto non hanno gli Eccleſiaſtici alcuna giuriſdizione nelle materie temporali. Che ſe il Principe non accorda una tale autorità a' ſuoi ſudditi, e cittadini, molto meno egli acconſente, che ſi uſurpi da qualſiſia perſona di eſtera nazione, e neppure dal Papa, nè dal ſuo Legato, ovvero Nunzio, che in di lui nome riſiede in Venezia.

XIX.

(a) *Tertullian. apol. cap.* 35.

XIX. Quindi in neſſuna maniera ſi ammettono que' Reſcritti, Bolle, Decreti, o Coſtituzioni, che verſano ſopra diritti civili, cioè di Tutele, Teſtamenti, Doti, e Contratti, o che diſpongono della vita, delle ſoſtanze, e del danaro de' ſudditi, neppur col preteſto d'eſſere impiegate in elemoſine, o in altri uſi pii, ſe non vi concorre il ſovrano permeſſo. Il che deveſi parimente intendere de' beni delle Chieſe, perchè coll' eſſere a Dio conſacrati non ſi ſottraggono dal dominio del Principe, a cui molto importa che ſiano cuſtoditi, e conſervati. Similmente poi le perſone Eccleſiaſtiche, ancorchè mediante il Sacro Carattere a Dio ſi conſacrino, non ſi ſpogliano della natura d' uomini, e dello ſtato di ſudditi, e cittadini, ma reſtano ſempre ſiccome per l' innanzi ſoggetti alla poteſtà ſecolare del Principe.

Tutte queſte concluſioni legittimamente ſi deducono dal primo principio, che la poteſtà della Chieſa non ſi eſtende alle coſe temporali.

XX. L'altra propoſizione della poteſtà del Papa, circoſcritta dentro la diſpoſizione de' Canoni, è appoggiata all' autorità di Geſucriſto (*a*) e del Principe degli Appoſtoli, la qua-

(a) *Reges nationum dominantur eis, & qui poteſtatem habent in eas, beneficii vocantur. Luc.* 22. 25.

quale s' insegna, che il Regno della Chiesa non è un governo politico, e dispotico, che abbia per legge la volontà del Pontefice, ma bensì un governo di carità, in cui la potestà è diretta dalla ragione, ed il rigore temperato dalla mansuetudine, per allontanare il vizio, e ricondurre gli erranti alla via della salute. (a) *Devonsi dominare i vizj*, dice S. Gregorio, *e non gli uomini* (b).

XXI. Laonde in forza di questo principio non vengono ammesse in Venezia le dispense delle leggi Ecclesiastiche, senza legittima caussa ottenute. Non si osserva la Bolla della Cena, che ogn' anno solevasi solennemente nel Giovedì Santo pubblicare in Roma, come abbiamo notato di sopra. Non si permette, che le cause appartenenti al foro Ecclesiastico in grado d' appellazione siano portate a Roma, ed ivi giudicate dal Papa, o dagli altri Tribunali, e Congregazioni; e sebbene il Nunzio Appostolico, che risiede in Venezia, abbia la facoltà, come Delegato del Papa di giudicare le cause Ecclesiastiche d'appellazione, non può però turbare l'ordine delle istanze, avvocando a se le cause di prima istanza, ovvero am-

(a) *Pascite gregem Dei, non ut dominantes in Clero: sed exemplum facti gregi ex animo*, 1. *Petr.* 5. 3.

(b) *Vitiis dominandum non hominibus. Pastoral. par.* 2. *c.* 6. *l.* 1. *ep.* 24. *l.* 2. *ep.* 37.

ammettendo le appellazioni, omesso il giudizio di mezzo, che spetta ai Metropoliti (*a*). Sono inoltre vietate le riserve de' Beneficj Curati, e Residenziali, e le Pensioni. Non può conferire il Papa alcun Beneficio dello Stato a persone straniere, nè disporre in alcuna maniera de' Beneficj di giuspatronato.

XXII. Ecco brevemente esposta tutta la dottrina secondo le massime del nostro Governo, uniformi a quelle d' altri Principati, intorno la potestà Ecclesiastica, ridotta a due proposizioni, cioè che la potestà della Chiesa è puramente spirituale, e che dee esercitarsi a norma de' Canoni. Dirò finalmente, che nessuna nazione può gloriarsi d' essere stata in ogni tempo, ed anche nelle più scabrose vicende, tanto riverente alla S. Sede, e di aver conservata, e difesa la giurisdizione Ecclesiastica, quanto la Serenissima nostra Repubblica.

CAPITOLO X.

Dell' Analogia delle Leggi Civili, e Canoniche.

I. *Nel Corpo del Jus Civile devonsi distinguere le leggi Etnice dalle Cristiane.* II. *Quali leggi furon adottate dai Canoni.* III. *Le cose illecite*

(a) Può però ammetter l' appellazioni delle cause giudicate dai Vescovi, i di cui Metropoliti risiedono in esteri Stati.

cite furono proibite dai Canoni contro le leggi, che le permettevano. IV. *Le leggi degli Imperatori Cristiani o sono comuni, o sono particolari.* V. *Quando cominciarono i Papi a correggere le leggi civili comuni.* VI. *Motivi, per cui furon fatti dei Canoni contrarj alle leggi, e per li quali furono le stesse leggi ampliate dai Canoni.* VII. *Donde nasca la differenza delle pene.* VIII. *Le leggi degli Imperatori disponenti intorno materie Ecclesiastiche, erano una volta rispettate dai Pontefici.* IX. *Regole da osservarsi nei casi, che le leggi civili non sieno concordi coi Canoni.*

I. CHi desidera con frutto fare il confronto del Jus Civile, col Jus Canonico, deve attentamente distinguere le leggi stabilite prima dagli Etnici, ed indi per ragion di politica, a riflesso de' sudditi gentili, ritenute dagl'Imperatori Cristiani, da quelle leggi, che i Principi Cattolici hanno promulgato. Imperciocchè da questa riflessione si farà manifesto, che non essendo state fatte le leggi soltanto per li popoli Cristiani, ma per la necessità d'averle accomodate ai principj, ed ai costumi de' gentili abbominati dalla Chiesa, dovette quindi seguirne, malgrado dei Legislatori, la contrarietà delle leggi coi Canoni.

II. I Cristiani piamente ubbidivano a quelle leggi degl'Imperatori gentili, ch'erano appoggiate alla giustizia, ed equità, e che contenevano almeno una qualche civile onestà, e nul-

e nulla ripugnavano al buon costume. Dal che ne venne, che per una lunga osservanza, e per l'assuefazione de' popoli, i quali non conoscevano altre regole, furono le stesse adottate dai Canoni, affinchè non si credesse, o che la Chiesa peccasse contro l'onestà, o che volesse arrogarsi il potere di riformare le leggi de' Maggiori. Da ciò si conosce il motivo, per cui dal Jus Canonico siano state abbracciate tante leggi civili, come la cognazione legale, con altri impedimenti del Matrimonio, stabiliti dal Jus Civile, secondo le regole della parentela, e del sangue; la divisione degli uomini nello stato di liberi, e servi, di legittimi, ed illegittimi; di pubertà, ed impubertà; di maggiorità, e minorità, ec.

III. Quelle cose poi ch'erano permesse, o tollerate dalle leggi civili, e che non era lecito farle senza contravenire ai Divini precetti, furono vietate dai Sacri Canoni, i quali unicamente riguardavano la salute dell'anime. Così dal Jus Canonico fu condannato il divorzio, il concubinato, il recedere arbitrariamente dagli sponsali, le usure propriamente tali, le prescrizioni con mala fede, l'impunità degli adulteri ec.

IV. Le leggi, che formarono gl'Imperatori Cristiani, o erano comuni, o appartenenti soltanto alla polizia Ecclesiastica de' Cristiani. Fra le leggi comuni, ch'erano per inveterato costume osservate da' Gentili, quelle solamente furono corrette dai primitivi Canoni, che ripugnavano alla Cristiana pietà, e Religione, nè

nè oſarono mai i Pontefici di far alcuna mutazione nelle leggi di Giuſtiniano, riguardanti materie profane, neppur con l'oggetto d'equità, allor quando godevano della loro autorità per tutto il Romano Impero.

V. Ma dapoichè diviſe furono varie Provincie dell'Occidente dall'Impero Romano, e s'introduſſero le leggi peregrine de' Goti, de' Longobardi, e de' Franchi, ceſsò l'oſſervanza delle leggi di Giuſtiniano, ed allora i Pontefici avendo acquiſtato que'fioritiſſimi paeſi, che ſoggetti ſono al loro temporale dominio, a guiſa de' Pretori Romani, temperarono, e correſſero ne' loro Canoni quelle leggi, che nel Jus Civile ſembravano troppo rigide, e meno conformi alla pietà, e Religione. Così dal Jus Canonico fu tolta l'odioſità delle seconde nozze, e l'infamia delle vedove, che durante il tempo del lutto paſſano ad altro Matrimonio. Stabilì la validità del Matrimonio de' figli di famiglia, e de' ſervi, contratto ſenza il conſenſo paterno, e de' padroni. Ordinò, che ai figli nati d'inceſto, o con altra nefanda unione procreati, ſiano del Padre ſomminiſtrati gli alimenti. Approvò il Matrimonio d'un uomo libero con donna ſchiava, purchè prima di ſpoſarla abbia conoſciuto il di lei ſtato ſervile. Dichiarò, che le nozze de' ſervi non foſſero un mero contubernio, ma un vero, legittimo, e Criſtiano Matrimonio. Comandò che foſſe oſſervato il giuramento appoſto a certi contratti, ſebbene per diritto umano invalidi, con molte altre diſpoſizioni.

VI.

VI. Nello ſteſſo tempo avvenne, che anche in certe coſe indifferenti, riguardo al Jus Divino, o Naturale, i Sacri Canoni fecero molte ordinazioni contrarie al diritto Giuſtiniano; e in alcuni caſi ne ampliarono le leggi civili, *o per una regola di maggior decenza* P. E. proibendo il Matrimonio tra i conſanguinei, e gli affini ſino al quarto grado, e ſtabilindo l'impedimento di pubblica oneſtà, *o per parità di ragione* P. E. coſtituendo l'impedimento di compaternità ad eſempio della Cognazione legale, *o per ſentimento d'equità* P. E. che ſia lecito al figlio, oltre la ſua legittima, di detrarre la Trebellianaca, (*a*) che ſia reſtituito lo ſpogliato anche contro un terzo poſſeſſore (*b*), che naſca l'azione anche da un nudo patto almeno ſecondo l'opinione di molti Canoniſti (*c*).

VII. Intorno poi la differenza delle pene preſcritte dal Jus Civile, e Canonico contro de' traſgreſſori, ell'è antichiſſima, e proviene dall'indole dell'Eccleſiaſtica diſciplina. Imperciocchè non puniſce la Chieſa, come il Principe, colla relegazione, coll'eſilio, colla fruſta, o coll'ultimo ſupplicio, ma caſtiga i delinquenti coll'infamia, colle penitenze ſalutari di digiuni, d'aſtinenze, d'orazioni, d'elemoſine

coll'

(a) *Cap. 16. & 18. de Teſtam.*
(b) *Cap. 18. de reſtit. ſpol.*
(c) *Arg. c. 1. & 2. de pact. & c. 13. de judic.*

coll'incapacità agli Ordini Sacri, colla privazione degli Ufizj, o Benefizj Ecclesiastici, e colle censure.

VIII. Le leggi degl'Imperatori Cristiani, comprese nel corpo del Jus Civile, che dispongono dello stato pubblico della Chiesa, delle persone, e de'beni Ecclesiastici, non erano una volta trascurate. In fatti chi mai vi fu tra gli antichi Vescovi, che ardisse di protestare contro il Codice, e le Novelle:) ciò bensì avrebbero fatto i zelanti Prelati se l'Imperatore avesse ecceduto i limiti della sua potestà. L'editto di Giustiniano, riferito nel Codice sopra materie Ecclesiastiche, fu commendato, ed approvato da Papa Giovanni (*a*) che s'egli fu giusto, perchè non saranno giuste le altre leggi? anzi che erano rispettate le leggi civili disponenti di cose Ecclesiastiche, perchè erano formate a norma de'Canoni. Lo stesso Giustiniano in una sua legge dichiara, che tutte le leggi prammatiche contrarie ai Canoni, non siano d'alcun valore (*b*). Donde Onorio II. Pontefice ordinò, che la legge di Giustiniano, come uniforme agli stessi, si estendesse a tutti gli Ecclesiastici anche fuor dell'Oriente (*c*). Oltredichè erano le leggi medesime accompagnate dal consenso de'Vescovi, poichè gl'Imperatori prima di promulgarle ne con-

(a) *L. 8. C. de Sum. Trin.* (b) *L. 12. C. de Sacros. Eccles.* (c) *Cap. 1. de Juram. Calumn.*

consultavano il lor parere. Che Giustiniano abbia conferito col Sacerdozio nel formare le sue leggi intorno cose Ecclesiastiche, ce lo dimostrano due leggi nel di lui Codice (*a*).

IX. Abbiamo di sopra osservato, che stante la decadenza dell'Impero Romano, il diritto Giustinianeo perdette la sua prima autorità, e che i Pontefici avendo, mediante l'acquisto di varj paesi, ottenuto il dominio temporale, fecero delle Costituzioni contrarie al Jus Civile, dal che ne risultò la discordanza in molti casi tra il diritto Civile, e Canonico. Pertanto affine di ben trattare le pubbliche, e private cause, ove è adottato, ed in osservanza il diritto Giustinianeo, conviene conoscere le varie differenze delle leggi Civili, e Canoniche. Furono queste esposte, ed insieme raccolte dallo Schiltero, il quale però deve leggersi con circospezione, poichè finge egli spesso, che vi sia conflitto tra la legge, e il canone, e procura artificiosamente di farne comparire la dissonanza.

Basterà che io qui stabilisca alcuni principj, che servano di regola a ben discernere quando debba seguirsi il diritto Cesareo, e quando abbia a preferirsi il Jus Canonico.

I Jurisconsulti che trattano questo punto, sogliono proporre le seguenti regole. I. Nelle cau-

(a) *L. 7. & 8. C. de Sum. Trin.*

cause spirituali, ed Ecclesiastiche deve osservarsi il Jus Canonico. Di questo genere sono i Dogmi, i Sacramenti, fra i quali annoverandosi da' Cattolici anche il Matrimonio, si comprendono pure in esso tutte le cause Matrimoniali (*a*). Come pure l'Elezioni, l'Istituzioni, le Deposizioni de' Sacri Ministri, le Chiese, i Giuspatronati, le Decime, le Sepolture, le Fondazioni, e i Legati pii, le Professioni de' Regolari, i Voti, il Giuramento, ed altre. Fra l'accennate cause però alcune ve ne sono, che attesi almeno gli accessorj, e le circostanze, si reputano cause miste, nelle quali i Principi vogliono avere la soprantendenza, ed esercitar la loro giurisdizione. Perciò fa d'uopo distinguere le cause spirituali dall' Ecclesiastiche. Nelle cause spirituali, che s'intendono i Dogmi, i Sacramenti, i Voti, il Giuramento ec. tutta la giurisdizione appartiene privativamente alla Chiesa, nè per legge Divina può ingerirsi il Principe laico, secondo la testimonianza de' primi Padri della Chiesa. In fatti Osio Vescovo di Cordova, pieno di santo zelo, disse all' Imperatore Costantino il Grande, che volea frammischiarsi nelle cose sacre: *A te Iddio diede l'Impero, a noi raccomandò la Chiesa.... Nè è lecito a noi di governar la terra, nè a te compete la potestà sopra del San-*

(a) *Trid. sess. 24. cap. 12.*

Santuario (*a*) e S. Ambrogio scrivendo a Marcellina soggiunge: *All' Imperatore appartengono i Palazzi, al Sacerdote le Chiese, a lui è commesso il diritto delle pubbliche mura, e non delle cose sacre* (*b*). Nelle cause poi Ecclesiastiche sogliono i Principi usar della loro potestà coll' intelligenza, e consiglio del Sacerdozio; avvegnachè la Chiesa non assoggettò giammai gl' interessi Ecclesiastici alla sola disposizione, e all' arbitrio de' medesimi. Ma siccome non furono mai fissati i limiti tra le due potestà, rimane una gran difficoltà a sormontare, cioè quali siano le cause Ecclesiastiche distinte dalle spirituali, nelle quali possano i Principi, di concerto col Sacerdozio, averne ingerenza, ed esercitare la lor potestà. 2. *Fra le persone Ecclesiastiche* (*c*) *nelle cause anche profane il Jus Canonico si preferisce al Giustinianeo* (*d*). Il che è vero sin da quando le stesse persone furono so-

(a) *Tibi Deus Imperium commisit, nobis, quæ sunt Ecclesiæ concredidit... Neque fas est nobis in terris Imperium tenere, neque tu thymiamatum, & Sacrorum potestatem habes. Athanas. in epist. ad solit. vit. agent.*

(b) *Ad Imperatorem Palatia pertinent, ad Sacerdotem Ecclesiæ, publicarum illi mœnium jus est commissum non Sacrorum. ep. 33.*

(c) Nel numero di quelle si comprendono anche i Monaci non ordinati, le Monache, e i Religiosi degli Ordini Militari.

(d) *Cap. relatum 11. de Testam.*

sottratte nelle cose temporali dalla giurisdizione secolare. Quindi le medesime non ricevono dal Principe leggi, neppure in lor favore, se per *via di comando al Clero* vengano promulgate (*a*).

3. *Se trattandosi di coscienza, e di peccato il Jus Canonico sia discordante dal Jus Civile, deve anteporsi l' osservanza di quello a questo;* poichè ogni legge che non può eseguirsi senza peccato, viene derogata. (*b*) Questa regola però dev' esser intesa con discrezione e prudenza, perchè da alcuni col pretesto di coscienza, e di peccato, potrebbe in certi casi essere troppo ampliata. Allora dunque soltanto ha luogo la stessa regola, quando la legge umana con evidenza violasse il Jus naturale, e Divino.

4. *La legge civile confermata espressamente dai Canoni, ed autorizzata dall' osservanza, ha il suo vigore anche nel Foro Ecclesiastico.*

5. *Ogni qualvolta nelle cause civili non dispone il Jus Canonico, o per la sua oscurità, o stante la preterizione del caso, deve ripetersi la decisione del Jus civile.*

6. *Vicendevolmente alla mancanza del Jus civile supplisce il Jus Canonico.*

7. *Che se v' è tra le Leggi e i Canoni un' aperta contrarietà, e la materia sia indifferente, valeranno le leggi ove sono in osservanza, ed i Canoni nello Stato Pontificio.*

(a) Cap. 10. *de Const.*
(b) Cap. *fin. de præscript.*

8. *Ai delitti di misto Foro dall' uno, e dall' altro diritto è particolarmente assegnata la pena.* Ma dirà forse taluno, in questo modo sono doppiamente puniti i delinquenti contro l' equità? A cui si risponde, che ciò sovente accade, e meritamente in vero, poichè è ben giusto, che chi colla sua colpa fu di scandalo a più persone della società, sia anche soggetto a più castighi.

Tutte l' addotte regole potranno mettersi in pratica in que' luoghi, ove o in tutto, o in parte sono abbracciate le leggi di Giustiniano, siccome abbiam notato di sopra, ma non possono però eseguirsi nello Stato Veneto, in cui non è d' alcuna autorità, nè è punto osservato il Jus Cesareo, vivendo noi puramente soggetti alle nostre patrie leggi.

CAPITOLO XI.

Dell' osservanza, ovvero consuetudine.

I. *Ogni nazione oltre le leggi ha le sue consuetudini.* II. *Ciò avviene anche nella Chiesa.* III. *Definizione.* IV. *Altra è necessaria, altra è libera.* V. *Altra è universale, altra particolare.* VI. *Forza della consuetudine.* VII. *Dell' osservanza contraria.* VIII. *Affari Ecclesiastici, nei quali ha luogo l' osservanza.* IX. *L' osservanza non dà un diritto, che sia inalienabile, o ad una persona incapace.* X. *Non dev' essere stato contraddetto al* fat-

fatto. XI. *La verità si preferisce al costume*. XII. *L'osservanza deve provarsi*. XIII. *Nelle cose accidentali si dee stare all'osservanza particolare*. XIV. *Stile della Curia*. XV. *Forza del medesimo*. XVI. *Stile della Curia Romana*. XVII. *La varietà dello stile delle Curie nello stato Veneto pregiudiziale*. XVIII. *Si biasimano tante formalità*. XIX. *Rimedio*. XX. *Difficilmente si distingue la consuetudine dall'abuso*. XXI. *Che cosa sia l'abuso*. XXII. *Difficilmente si possono abolire gli abusi*.

I. NOn v'è nazione, che si governi colle sole leggi scritte, e che abbia sì minutamente ordinato tutto il sistema del governo, che ogni cosa derivi dall'espressa disposizione della legge, senza che abbiasi mai a ricorrere alla consuetudine, ed all'osservanza.

II. Anche nelle cose Ecclesiastiche è manifesto, che devono aver luogo il costume, e l'osservanza. Dice S. Agostino, *in ciò che la Divina Scrittura non ha stabilito alcuna cosa certa, il costume del popolo di Dio, e gl' Istituti de' Maggiori, devonsi tenere in conto di legge*. (a)

III. Si definisce l'osservanza: *un buon costume del popolo Cristiano con nessuna legge positiva stabilito, ma a poco a poco introdotto*. Perciò è differente l'osservanza dalla tradizione, essendo questa una legge promulgata a voce. Molte

(a) Can. 7. dist. 11.

te tradizioni però si conservano, e si propagano coll'osservanza; anzichè un'antichissima consuetudine, di cui non si sa l'origine, si presume, che sia una tradizione Appostolica.

IV. L'Osservanza o è *necessaria*, o *libera*. Necessaria è quella, che ha forza d'obbligare i fedeli, come volgarmente si crede l'usanza di recitar il Divino Uffizio rispetto ai Chierici non beneficiati, cioè a quelli, che sono insigniti degli Ordini Sacri. Di questo genere d'osservanza si può intendere che parli S. Agostino, scrivendo a Gennaro: *Se qualche cosa si pratica nel Mondo da tutta la Chiesa, sarebbe una stravagante pazzia il richiamare in dubbio se ella debba osservarsi* (a). E libera poi allor quando lascia in arbitrio di ciascheduno qualche pia, e divota pratica. Di questo genere sono l'aspersione dell'acqua benedetta, il farsi il segno della Croce, l'ascoltare ogni giorno la Messa, l'accostarsi frequentemente all'Eucaristia, il benedire le puerpere, il ricevere le ceneri dal Sacerdote nel primo giorno di Quaresima. Imperciocchè quando non v'intervenga un formale disprezzo possono omettersi tutte queste divote pratiche.

V. La stessa poi si distingue in *universale*, e par-

(a) *Si quid tota per orbem frequentat Ecclesia, quia ita faciendum sit disputare, insolentissimæ insaniæ est. Epist. 118. ad Januar.*

e particolare. La prima stabilisce un diritto comune, ovvero ha forza di legge universale rispetto a tutti o a molte persone, ma perchè sia tale si ricerca la frequenza dell' azioni; (*a*) in forza di questa pretende il Pontefice la legazione d'ubbidienza. La *particolare* conferisce diritto a qualche persona, per cui basta una sola azione esercitata con scienza, e quiete di colui, che ne ha interesse, nello stesso modo con cui si contraggono le servitù, ricercandosi solamente per parte d'uno l'azione, e per parte dell'altro l'acquiescenza.

VI. La consuetudine ha la medesima forza d'un Canone. Essa proviene o dal consenso generale del Superiore Ecclesiastico, il quale anche senza saperlo generalmente approva colla legge un'osservanza, ch'è da per tutto in vigore, purchè non ripugni all'onestà, e alla ragione; o deriva la stessa forza da una spontanea volontà, o da un patto tacito della Cristiana società, che con animo d'obbligarsi osservò lungamente una qualche pratica; sembra però, che manchi l'intenzione d'obbligarsi qualora si crede per errore che vi sia qualche debito a far la tal cosa. Quindi ell' è *inerente* quando è conforme chiaramente ad un qualche Canone, è *interpretativa* quando dichiara l'oscuro sentimento, è *contraria* quando lo abolisce, e *innovatrice* quando stabilisce qualche cosa, che da nessun Canone fu ordinata.

VII. Per

(a) *Can. 4. dist. 1.*

VII. Per lo stesso principio l'osservanza soggiace a tutti gli eventi, a' quali vanno soggetti i Canoni, donde la stessa perde il suo vigore o per via d'un Canone posteriore, a cui vi sia annessa la clausula *nonostante la consuetudine in contrario* (*a*) ma perchè abolisca un' osservanza immemorabile deve ciò essere espressamente dichiarato. Un Canone precedente può ben impedire, che con una tal clausula non s'introduca una consuetudine contraria, ma non ha però tanto vigore, invalsa che sia, di sopprimerla. Indi si toglie anche un' antica osservanza sopravvenendone una contraria recente. Tuttavolta allor quando viene allegata un'osservanza più fresca devesi esaminare la serie de' tempi, per vedere se la contraria prevalga nel tempo. Che se da due parti contendenti si sostenga un'eguale osservanza in contrario, si rimette all'arbitrio prudente del giudice il decidere qual delle due preponderi all'altra.

VIII. I pubblici affari della Chiesa, che s' appoggiano principalmente all'osservanza, sono 1. la maniera d'amministrar i Sacramenti P. E. il Battesimo conferito coll' infusione, la Comunione sotto una sola specie, e molti altri riti accidentali di Sacramenti, che riconoscono piuttosto la loro origine dall'uso, che dai Canoni. 2. Il metodo di celebrare i Concilj so-

(a) *Conc. Trid. sess. 25. de reform. c. 6.*

sopra di cui insorgono innumerabili difficoltà, come è manifesto della Storia del Concilio di Trento, che si potrebbero superare, se fino dai primi Concilj fosse stato esattamente esposto l'ordine di convocare, di presiedere, di deliberare, di votare, di concepire i Decreti in essi tenuto. 3. La maniera di mandare, e ricevere i Legati Appostolici, di fare le Sacre Visite, d'eleggere i Vescovi, di ristaurare le Chiese, di correggere i delinquenti, di trattare le cause miste della Chiesa di concerto coi Principi secolari; nella qual cosa si ricerca una gran delicatezza, e circospezione, mentre la loro potestà in questo punto si deve desumer piuttosto dall' esperienza maestra, che da un positivo diritto; avvegnachè in forza dell'osservanza ritengon eglino chi più, chi meno di giurisdizione, a cui se alcuno per uno zelo imprudente non vi rifletta, darà spesso occasione di discordia tra il Sacerdozio, e l'Impero.

IX. Quel diritto, che alcuno fonda sull'osservanza, dev'esser di tal natura, che da una parte possa esser ceduto, e dall'altra vi sia la capacità d'acquistarlo. Imperciocchè sopra ciò, di cui non è permesso spogliarsi, o per un' impotenza fondamentale di farne acquisto, in vano si allega il titolo dell'osservanza. Dal che ne segue, che non giovano gli esempj de' primi Imperatori, per istabilire ne'Principi un vero diritto sopra l' Investitura sacra de' Vescovi, o nell' esercizio di giurisdizione nelle cause puramente spirituali, e nella cogni-

gnizione, e dispensa degl' impedimenti del Matrimonio (*a*).

X. Un fatto, in cui alcuno fonda l' osservanza non deve essere stato contraddetto dalla Chiesa, o dalla parte avversaria, nè che chi lo esercita abbia rinunciato al beneficio dello stesso con un atto contrario. Quindi gli attentati degl Imperatori per deporre i Pontefici, e i tentativi di questi per detronizzare gl' Imperatori, non possono allegarsi a titolo d'osservanza, poichè furono quelli tanti fatti accompagnati dalla violenza, contro de'quali fu reclamato.

XI. Anche ne' Dogmi ha luogo l'osservanza, ma di tal maniera, che si dia sempre la preferenza alla verità manifesta. *Nessuno* dice S. Agostino, *anteponga la consuetudine alla ragione, e alla verità, poichè la verità, e la ragione escludono sempre l' osservanza* (*b*).

XII. L'Osservanza essendo una cosa di fatto, dee provarsi da chi s'appoggia sulla medesi-

(a) Frehero *lib. de Scriptor. Rer. Germanic.* apporta un esempio, che Lodovico IV. Imperatore abbia pronunciata la sentenza di divorzio tra Giovanni figlio del Re di Boemia, e Margherita Duchessa di Carintia per capo d' impotenza, ed abbia insieme conceduto la dispensa di consanguinità tra la stessa Margherita, e Lodovico Marchese di Brandenburgo.

(b) *Can. 4. dist. 8. Can. 5. eadem Can. 6. dist. 11.*

desima, per via di testimonj idonei, o d'istrumenti degni di fede, i quali non sono sempre gli Storici, essendone pochissimi alieni dallo spirito di partito: ciò però non dee intendersi allor quando molti convengono con uniforme testimonianza nel riferire un qualche fatto.

XIII. Fra i punti *accidentali* della disciplina Ecclesiastica appena se ne troverà alcuno, di cui vi sia un'osservanza uniforme, ed universale, avendo qualunque nazione, provincia, e diocesi, le sue particolari consuetudini, le quali non hanno forza d'obbligare universalmente tutti i fedeli. (*a*) Chi per accidente viaggiando arriva in qualche paese, deve uniformarsi ai costumi che dalla Chiesa in esso si osservano secondo quel volgar detto di S. Agostino: *Quando mi trovo in Roma in giorno di Sabbato digiuno, quando sono a Milano non digiuno.*

XIV. Fra le consuetudini particolari celebre è la pratica giudiciaria, che volgarmente si chiama *Stile di Curia, ed è un certo ordine di procedere ne' giudizj, ovvero di trattare le cause nel Foro, e nelle Curie Ecclesiastiche.*

XV. Tanta è la forza di questa pratica, che una sentenza espressamente pronunciata contro lo stile della Curia è soggetta a nullità (*b*) avendo lo stesso ordine vigore d'una tacita legge.

(a) Can. *illa dist.* 12.
(b) Cap. 13. *de sent. & re judic.*

XVI. Lo stile però della Curia Romana essendo un'osservanza particolare, non si estende fuori dello Stato Pontificio, ove è in vigore, nè oltre le persone, che ivi costituiscono un legittimo giudizio, cioè il giudice, le parti, e i testimonj.

XVII. Ell'è poi una cosa molto intollerabile, che nelle Curie Ecclesiastiche dello Stato Veneto vi sia una sì grande diversità nella pratica giudiciaria, molto pregiudiziale alla quiete, e all'interesse de' sudditi. Imperciocchè basta il dire, che alle volte per la varietà dello stile forense, una sentenza rettamente, e legalmente pronunciata in prima istanza, nel merito della causa venga annullata dal Giudice Superiore d'Appellazione per un solo difetto d'ordine.

XVIII. Inoltre dovrebbono abolirsi nella pratica del Foro Ecclesiastico tante inutili formalità, e sottigliezze, che molte volte son causa dei cavilli, e fanno prolungare infinitamente le liti, onde le parti contendenti ne risentono un sommo pregiudicio.

XIX. A tali abusi, e pregiudizj potrebbesi facilmente rimediare con lo stabilire una pratica del Foro, che fosse eguale, ed uniforme in tutte le Curie Ecclesiastiche; ed in cui tolte tutte le superfluità ed ambagi, fossero prescritti soltanto quegli atti, e quelle formule da usarsi nelle cause tanto in prima istanza, che in grado d'appellazione, le quali secon-

condo la retta ragione, lo spirito de' Sacri Canoni, l'uso della primitiva Chiesa, e le circostanze de' tempi presenti, convengono ad un ben ordinato giudizio.

XX. Finalmente occultandosi bene spesso l'abuso sotto specie d'osservanza, a guisa della superstizione, che vuole imitar la Religione, riesce malagevole in pratica a distinguere un abuso, che secondo l'esperienza poi a poco a poco può contaminare la disciplina della Chiesa da una buona, e lodevole consuetudine.

XXI. Si può definire l'abuso *una certa prava consuetudine, che tende al disprezzo de' misterj, e della Religione alla distruzione della buona disciplina e dell'opere pie, ed alla rovina, e seduzione dell'anime*; donde dai Sacri Canoni si appella col nome di *corruttela*. Si possono dunque chiamare abusi i contratti sopra l'elemosina della Messa, un certo determinato numero e non più di Messe, e di candele, la celebrazione del Divin Sacrificio in case private (a), le questue per l'Indulgenze (b), la musica profana, e l'immagini lascive nelle Chiese, la gozzoviglia, e la crapula nelle Feste solenni, i mercati, e le feste di ballo nelle principali solennità della Chiesa, e nelle Domeniche ec.

XXII. Per verità Santa Chiesa, e particolarmente il S. Concilio di Trento, desidera

(a) *Trid. sess.* 22. (b) *Idem sess.* 25.

dera ardentemente che siano levati gli abusi, ma non fu possibile sino ad ora l'estirparli interamente. Imperciocchè sono d'ostacolo l'avarizia, il sordido interesse, la semplicità delle persone idiote, l'educazione, il forte attaccamento ai costumi della patria, l'indole di certe nazioni, alle quali si potrebbe applicare quel detto di S. Paolo. *O Uomini... vi scorgo quasi in ogni cosa dediti alla superstizione* (a),

CAPITOLO XII.

Dell'Autorità dei Padri.

I. *Introduzione*. II. *Quali siano i Padri*. III. *Quali siano i Dottori della Chiesa*. IV. *Autorità dei Padri presso i Cattolici*. V. *Presso i Protestanti*. VI. *Degli Scrittori Protestanti, che insultano i Padri*. VII. *Giansenisti troppo seguaci dei Padri*. VIII. *Qui si raccomanda la moderazione*. IX. *I Padri poterono errare*. X. *I Padri non fanno autorità di legge pubblica*. XI. *Prima regola per ben valersi dell'autorità dei Padri*. XII. *Seconda regola*. XIII. *Terza regola*. XIV. *Quarta regola*. XV. *Quinta regola*. XVI. *Altri avvertimenti per lo stesso oggetto*.

I. Accade spessissime fiate nel trattar le materie del diritto Ecclesiastico di citare

(a) *Act.* 17. *v.* 22.

tare le dottrine de' Padri, intorno à cui correndo de' gravi abusi, per mancanza de' veri, e sodi principj, ho stimato bene d' esaminare quanto vaglia l' autorità de' medesimi, e di suggerire brevemente la maniera di farne un buon uso.

II. Per nome de' Padri s' intendono i Prelati della Chiesa, ed altre persone Ecclesiastiche, che co' loro scritti furono ne' passati tempi benemeriti della Cristiana Repubblica. Fra questi si contano anche Tertulliano ed Origene per le insigni loro opere, abbenchè siano stati condannati come eretici.

III. Que' Padri, che furono in maggior pregio degli altri, sono onorati collo spezioso vocabolo di *Dottori della Chiesa*. Questi una volta erano tre della Chiesa Latina, cioè S. Girolamo, S. Agostino, e S. Gregorio Magno, ed uno della Chiesa Greca, cioè S. Gio: Grisostomo Patriarca di Costantinopoli (*a*). In progresso di tempo ne furono innalzati alcuni altri a tal onore dai Papi, come S. Pier Crisologo, S. Gregorio Nazianzeno, S. Idelfonso di Toledo, S. Bernardo chiamato il mellifluo, S. Tommaso d'Acquino denominato l'*Angelico* ec. Al qual grado non hanno potuto finora far ascendere gli Scotisti il loro *Dottor sottile*, nè i Lullisti il lor preteso *Dottore Illuminato*, Raimondo Lullo.

VI.

(a) *Annat. in apparat. Theol. posit.*

IV. Di somma autorità sono i Padri presso i Cattolici, giurando nella professione di fede di non dover interpretare la S. Scrittura se *non se giusta l' unanime consenso de' medesimi* (*a*), nè si dipartono dal lor sentimento senza premettere qualche rispettoso, ed onorifico elogio verso gli stessi. I più astuti Scolastici rare volte dimostrano di non seguire le loro sentenze, ma ne stiracchiano i testi à guisa della cera, e ne sforzano l' interpretazione de' più oscuri, e difficoltosi, sebbene siano persuasi internamente, che diversa fosse la loro opinione da quella, ch' essi sostengono.

V. Anche i Protestanti hanno in venerazione i Padri, e principalmente quelli, che fiorirono ne' primi quattro secoli, e ciò con ragione, poichè furono antichi testimonj dello spirito della Chiesa, e custodi della sua dottrina, e disciplina. Preferiscono quelli, che ne' loro scritti parlarono più liberamente delle opinioni, e de' costumi de' Romani Pontefici, come tra gli antichi S. Cipriano, e fra' più recenti S. Bernardo, per le di lui Considerazioni ad Eugenio III.

VI. Sebbene alcuni ve ne sono fra loro, che con grande temerità insultano i Padri, trattandoli da ignoranti, e destituti affatto di cri-

(a) *Can. 10. dist. 9.*

critica, privi della cognizione delle lingue Orientali, particolarmente dell' Ebraica, e condannandoli come troppo ſeguaci della filoſofia Platonica, ed amanti degli ornamenti, e delle figure rettoriche, e troppo attaccati a ſofiſtiche, ed arbitrarie interpretazioni della Sacra Scrittura, traſcurando il ſenſo literale, e facendo credere de' miſterj ove non ve ne ſono ec. Fra coloro il più mordace è l' *Autore delle Riflessioni ſopra l' Opere di S. Agoſtino* (a), ſotto il falſo nome di *Gio: Ferepone*, che fu confutato dall' eruditiſſimo Prevoſto Lodovico Antonio Muratori, ſotto nome di Lamindo Pritanio (*b*). Nè meno infeſto a' Padri fu il Dalleo nell' Opera intitolata *Dell' uſo de' Padri*, contro di cui lo Scriverio, di nazione Ingleſe, pubblicò un apologia a difeſa de' medeſimi.

VII. I Gianſeniſti all' oppoſto ſtanno ſi tenacemente attaccati all' autorità de' Padri, ſpecialmente di S. Agoſtino, che non dubitano di preferirla ai Decreti dei Ponteſici; eſſendone di ciò una prova quella falſa loro propoſizione, che fu dannata nell' anno 1690. da Aleſſandro VIII. *Allor quando alcuno ritroverà una dottrina chiaramente fondata ſul teſto di S. Agoſtino, può aſſolutamente ſeguirla ed inſegnarla ſenza avere alcun riguardo alle Bolle Pontificie.*

VIII.

(a) Edit. *Antvverp.* 1703.
(b) *Lib. de ingen. moderat. in relig. negot.*

VIII. I prudenti, e ſaggi Scrittori tengono una via di mezzo, venerando l' autorità de' Padri, in maniera, che non moſtrano di adorare ſcrupoloſamente le loro Opere a guiſa d' Oracoli di Dio, e della Chieſa; notano i lor difetti ſenza mancare alla dovuta riverenza; ſeguono le loro ſentenze, ſtando ſempre però diſpoſti ad aſcoltare chi proferiſce coſe migliori. Quello Scolaſtico dunque che ſi contenta della dottrina d' un qualche S. Padre, ſenza che eſamini, s' ella ſia ragionevole, ſi può chiamare in materia di lettere un animale indocile, e pernizioſo. Sant' Agoſtino c' inſegnò in qual maniera debbonſi accettare le dottrine de' Padri. *Io*, dice, *a que' ſoli Scrittori ho imparato di preſtare onore, e riverenza, che ſi appellano Canonici, coſicchè non ardiſco credere che alcuno di loro nell' inſegnare ſia caduto in errore. Altri poi li leggo in maniera, che per quanto ſiano riſpettabili per ſantità, e dottrina, non penſo che ſian vere le coſe che aſſeriſcono, perchè tale è il lor parere, ma perchè mi han potuto perſuadere con ragioni probabili, che non ſia contrario alla verità ciò che dagli ſteſſi viene inſegnato* (a).

IX.

(a) *Ego ſolis eis ſcriptorum, qui jam Canonici appellantur, didici hunc timorem, honoremque deferre, ut nullum eorum ſcribendo erraſſe audeam credere.... Alios autem ita lego, ut quantalibet ſanctitate doctrinaque polleant non ideo verum putem,*

IX. Infatti niuno de' Padri era diretto dallo Spirito Divino, com'erano i Profeti, e gli Appoſtoli, ſicchè potevano ingannar ſe ſteſſi, ed anche gli altri. Quante propoſizioni non ritrattò S. Agoſtino? (a) Quante dottrine non ha emendato S. Tommaſo, che avea propoſto da giovane? Vi furono delle contraddizioni tra i Padri, come S. Girolamo s'oppoſe a S. Agoſtino, ed alle volte anche con troppo calore.

X. Non ſono dunque di tanta autorità le ſentenze de' Padri, che coſtituiſcano una regola pubblica nelle materie di fede, e di diſciplina. Debbonſi riguardare gli ſteſſi come Teologi de' loro tempi. Ma il conſenſo de' Teologi non iſtabiliſce una legge pubblica, e univerſale, ſe non vi concorra una più alta poteſtà.

XI. Che ſe i Padri, in materia di fede, e di coſtume, propongono unanimi, e concordi qualche regola come certa, e da doverſi coſtantemente ſeguire, conviene preſtare alla loro dottrina un pronto oſſequio. Imperciocchè ſebbene fuor d'un Concilio non rappreſentino la Chieſa, nè inſegnino con autorità *deciſiva*, ſo-

tem, quia ipſi ita ſenſerunt, ſed quia mihi per illos auctores canonicos, vel probabili ratione, quod a vero non abhorreat, perſuadere potuerunt; relatus in Can. 5. diſt. 9.

(a) *Can. 4. diſt. 9.*

ſoſtengono però la figura di teſtimonj degni d'ogni maggior eccezione, e di fedeli cuſtodi dell'Appoſtoliche Tradizioni, mentre ricevettero i dogmi più davvicino alla loro origine, furono preſenti ai Concilj, penetrarono gli arcani della Religione, e governarono le Chieſe contemporanee ai medeſimi nella lor naſcita.

XII. Allor quando poi alcuni S. Padri, illuſtri per ſantità, e dottrina, ſi dipartirono dal ſentimento degli altri, nè da queſti fu fatta oppoſizione, la materia non appartiene al grado ſupremo di dogma, ovvero a coſa di fede Divina. Concioſſiachè non è credibile, che abbiano preſo un qualche grave abbaglio intorno un articolo di fede, nè che dalla Chieſa non foſſero ſtati chiamati in giudizio, ſe aveſſero inſegnato qualche coſa contro la fede.

XIII. L'opinioni che dai Padri, col mezzo forſe del raziocinio, furono dapprima prodotte al Mondo, ſenza che certamente e indubitatamente le abbiano ricevute dagli Appoſtoli, meritano bensì d'eſſere riſpettate; ma ſintanto però ſolamente, che in altri tempi non ſe ne diſcoprano delle migliori.

XIV. Gli ſcritti de' Padri non han potuto certamente ſtabilire delle leggi per il governo eſtrinſeco della Chieſa, mentre ſi conſiderano ſoltanto perſone private, ma i fatti ſtorici, de' quali eglino ci aſſicurano, apportano molto lume per ben intendere lo ſtato della Chieſa. Imperciocchè dai medeſimi apprendiamo

 qual

qual fosse la Gerarchia Ecclesiastica ne' loro tempi, quanta autorità avessero i Vescovi sopra de' Principi, e quanta giurisdizione di questi sopra di quelli, e le cose Ecclesiastiche, in qual maniera si celebrassero i Concilj, e si estirpassero gli abusi perversi ec.

XV. Riguardo alla dottrina, che versa intorno gli uffizj della vita privata, ovvero intorno la morale, sarà lecito qualche volta di allontanarsi dal sentimento de' Padri. Imperciocchè colla varietà de' tempi possono esser mutate in varj casi le circostanze; oltre di che la morale non dipende soltanto dalla Legge Divina, e della Chiesa, ma in gran parte dai principj dell' *Etica*, *e dal Jus naturale*; e coltivandosi ora queste scienze con maggior accuratezza da un secolo e più, non avrà a sdegno l'antichità, se in qualche punto di morale si segua qualch' altra opinione.

XVI. Ma affin di trarre dall' autorità de' Padri un argomento *probabile* gioveranno le seguenti regole.

1. Debbonsi consultare i Critici, per vedere, se il libro del S. Padre, di cui se ne fa uso, sia opera genuina (*a*).

2. Nell' interpretazione de' Padri si esamini tutto

(a) Alcuni Scrittori rigettano come Apocrife le Costituzioni Appostoliche di S. Clemente; altri dubitano intorno la verità dell' Opere di S. Dionigi Areopagita, e d' Ignazio d' Antiochia.

tutto il capitolo d' un libro, prima di valersi di qualche testo, essendo cosa ridicola nelle dispute scolastiche il rispondere precipitosamente a certi interrotti pezzi di dottrina, senza che nè il professore, nè il discepolo abbiano prima considerata la connessione con le cose antecedenti e susseguenti.

3. Conviene riflettere alla maniera, che usano i Padri nel provare gli argomenti, allo stile, se siano periti nella Cronologia, nella Storia, nelle lingue, nella Critica, ed in altre scienze.

CAPITOLO XIII.

Dei Concordati, e delle Leggi Venete.

I. *Che cosa sieno i Concordati*. II. *Se il Papa possa violar i Concordati*. III. *V' è luogo alla prescrizione*. IV. *Difficilmente però*. V. *Concordati tra la Repubblica di Venezia, e la Santa Sede*. VI. *Introduzione intorno le Leggi Venete*. VII. *Ogni Nazione ha le sue leggi particolari in materia Ecclesiastica*. VIII. *Leggi Ecclesiastiche Venete*. IX. *Del vocabolo di Legge nello Stato Veneto*. X. *Dei Decreti del Senato, e Consiglio dei Dieci*. XI. *Delle Terminazioni*.

I. PEr nome di Concordati nel diritto Ecclesiastico s' intendono i patti, ovvero le Convenzioni, le quali per il bene della Chiesa vengono stabilite tra il Pontefice, e i Principi. Col mezzo di questi lasciarono i Papi mol-

molte pretenſioni; e tante Bolle promulgate dai medeſimi, con eſpreſſa volontà d'obbligare tutto il Mondo Cattolico, non ottennero il loro effetto.

II. Il Romano Pontefice non può derogare ai Concordati, nè contravvenire ad eſſi, neppur colla pienezza della ſua poteſtà. Imperciocchè come mai ſi potrà conciliare la piena poteſtà di violar la fede data contro il Jus naturale, con l'incorrotta giuſtizia, che cuſtodiſce la S. Sede?

III. Avrà bensì luogo quella preſcrizione in queſta materia, ch'è permeſſa dal Jus di natura, la quale è fondata nella *rinuncia* e nella *derelizione*. Avvegnachè chi potrebbe accuſar d'infrazione de' patti la noſtra Repubblica, ſe traſcurando il Papa di conſervare il diritto acquiſtato in forza d'un Concordato, ritornaſſero le coſe alla prima oſſervanza?

IV. Ma queſta maniera di eſimerſi dai Concordati difficilmente ſi ridurrà alla pratica, invigilando geloſamente non meno la S. Sede, che il noſtro Governo all'oſſervanza de' Concordati, coſicchè da neſſuna parte ſarà tollerata la contravvenzione.

V. Due ſono i più celebri Concordati ſtabiliti tra la Repubblica di Venezia e la S. Sede. Il primo ſeguì con Giulio III. nell'anno 1551. ſopra la forma dell'Inquiſizione nella Città, e Dominio di Venezia. L'altro nell'anno 1596. con Clemente VIII. per l'accettazione delle Regole, ed Indice de' libri proibiti. L'uno, e l'altro è riferito nell'Opere di

di Fra Paolo Sarpi, alle quali rimetto il lettore, perchè poſſa pienamente iſtruirſi intorno l'origine, la forma, le leggi e l'uſo dell'Uffizio dell'Inquiſizione, ed intorno parimenti l'altro punto della proibizione de' libri, che ſi oſſerva nello Stato Veneto.

Dai Concordati paſſiamo alle Leggi Venete.

VI. Ho già dimoſtrato nel Capitolo ottavo, che ſin da' primi ſecoli della Chieſa hanno eſercitato i Principi la poteſtà legislativa intorno l'eſterior diſciplina della Chieſa, la quale riconoſcono immediatamente da Dio, eſſendo eglino per diritto naturale, e Divino ſtrettamente tenuti ad invigilare alla ſalute de' loro popoli, e a mantenere la pubblica tranquillità ne' loro Stati, nè ſenza di una tal poteſtà potrebbe giammai ſuſſiſtere la pubblica quiete, e ſicurezza de' Principati.

VII. Quindi oſſerviamo, che qualunque nazione del Mondo Cattolico, ha le ſue particolari leggi riguardanti le varie materie Eccleſiaſtiche, che appartengono al governo eſtrinſeco, promulgate ſin dalla più rimota antichità, e che ne vanno particolarmente facendo ne' tempi preſenti, affine d'eſtirpare gl'inveterati abuſi prodotti con troppo danno della Religione, e del pubblico bene degli Stati, dall'ignoranza, dalla ſuperſtizione, e dall'intereſſe.

VIII. Anche la noſtra Sereniſſima Repubblica ha pubblicato in ogni tempo delle leggi Eccleſiaſtiche, delle quali ripieno n'è il Codice

dice Veneto, volgarmente detto lo *Statuto*, ed in quest'ultimi tempi famosa è la Legge 20. *Settembre* 1767. che principalmente riguarda il diritto d'*amortizzazione*, moderando cioè la stessa, e restringendo la facoltà ai Luoghi pii di possedere beni temporali.

IX. Conviene qui riflettere, che per nome di Legge nello Stato Veneto, intendonsi propriamente quegli Statuti, ovvero disposizioni fondamentali formate dal Serenifs. Maggior Consiglio, appresso del quale tutta risiede la Sovrana, immediata, assoluta, e indipendente potestà legislativa. Vi sono poi dell'altre pubbliche Deliberazioni, che si chiamano col nome di *Decreti*, e *Terminazioni*, che impropriamente talvolta si appellano col nome di Legge.

X. I Decreti si fanno dall'Eccellentissimo Senato, e dall'Eccelso Consiglio di Dieci. L'uno, e l'altro corpo, giudica, e decide le controversie Ecclesiastiche, e prescrive Ordinazioni necessarie al buon stato, ed alla conservazione dell'Ecclesiastica disciplina, e quando vi si aggiunga la special approvazione del Maggior Consiglio ottengono il nome di Leggi.

V'è però almeno secondo la pratica una qualche differenza tra l'uno, e l'altro corpo, rispetto all'esercizio della potestà nelle materie Ecclesiastiche; avvegnachè il Consiglio de' Dieci suole procedere ne' casi particolari, e ordinariamente i suoi Decreti versano sopra la causa di qualche individuo, o di qualche particolare comunità della Dominante, e dell' altre

altre Città e luoghi dello Stato. Il Senato poi procede non solo nelle materie Ecclesiastiche particolari, ma promulga anche Decreti universali, che obbligano generalmente tutto il Dominio.

Di questo genere moltissimi ne furono recentemente pubblicati, affine di togliere gli abusi introdotti, e mantenere in vigore, ed osservanza le disposizioni de' Sacri Canoni, e le leggi del Principato; fra' quali celebre è il Decreto 7. *Settembre* 1768. in materia de' Regolari, nel quale vengono eccitati i Vescovi a rientrare nel libero, ed intero esercizio de' loro diritti spirituali nelle Chiese de' medesimi, soggette alle loro Diocesi, ed abbraccia inoltre molti regolamenti, diretti a richiamare in osservanza la decaduta Regolar disciplina.

XI. Le *Terminazioni* poi si fanno da' Magistrati, che presiedono alle persone, ai luoghi, ed alle cose Ecclesiastiche, e sono l'Uffizio dell' Inquisizione, i sopra Monasteri, la Bestemmia, Sopra Ospitali, e Luoghi pii, le Decime del Clero, e i Deputati alle cause pie. L'autorità di questi si è, d'invigilare, che siano eseguite le pubbliche Leggi, ed a tal fine vengono di continuo dall'accennate Magistrature promulgati degli ordini relativi alle varie materie Ecclesiastiche, a quali sopraintendono, che hanno il nome di *Terminazioni*.

CA-

CAPITOLO XIV.

Della Storia Ecclesiastica, e della Critica.

I. *Due amminicoli del jus pubblico Ecclesiastico sono la Storia, e la Critica.* II. *La Storia si divide in due parti.* III. *Si loda la Storia di M. Fleury.* IV. *Utilità della Dogmatica; del suo principio, e cattivo progresso.* V. *Ristabilimento nelle scuole del vero studio della Dogmatica.* VI. *Dovrebbesi riformare lo studio di tutta la Teologia.* VII. *Sopprimere la Teologia speculativa.* VIII. *Si coltivi la Polemica.* IX. *Si riformi la Morale.* X. *Fioriscano le lingue Orientali.* XI. *Si bandiscano la Pseudo-Mistica, e Simbolica.* XII. *Non si riprova la sana Mistica.* XIII. *Come debba usarsi la Filosofia nelle cose sacre.* XIV. *Conclusione.* XV. *Passaggio all' altra parte del Capitolo.* XVI. *Della Critica.* XVII. *Primo uffizio della medesima.* XVIII. *Secondo.* XIX. *Terzo.* XX. *La Critica se ne vale di sole congetture.* XXI. *Abuso della Critica.* XXII. *Conclusione generale dell' Opera.*

I. I Principj della giurisprudenza Ecclesiastica sinora esposti, si apprendono principalmente con due ajuti, cioè per mezzo della Storia, e della Critica. La Storia fa, che si sappia quali furono gli avvenimenti della Chiesa intorno la fede, e lo stato della disciplina. La Critica poi c' insegna a separare il vero dal falso, cioè a non ricevere indifferentemente

mente le false storielle, raccontateci dagli antichi, per fatti veri, ed autentici.

II. In due parti si divide la Storia Ecclesiastica, una riguarda il Dogma, l' altra la disciplina. La prima espone le regole della fede, cioè quali dottrine necessarie a credersi abbiano di tempo in tempo fiorito, quali siano state l' opinioni indifferenti, quali controversie sieno state definite ne' tempi più recenti, quali sieno rimaste indecise. In questa parte dell' Istoria fra i Protestanti segnalossi l' erudito Guanling. L' altra parte ci dimostra le regole della disciplina, cioè la pratica prima, media, e presente della Chiesa intorno i sacri Riti, le Feste, i Digiuni, l' Origine degli Ordini Regolari, gl' incrementi della potestà Pontificia, le discordie fra il Sacerdozio e l' Impero, l' insorgenza degli abusi, ed i rimedj, de' quali se ne valse la Chiesa col mezzo de' Canoni per estirparli. Egregiamente esposero la S. Liturgia il Cardinal Bona, ed il Grancola; e la Storia de' Canoni fu illustrata coll' Opere di Cabassuzio, di Pietro de Marca, del Cardinal Petra, del Tommasino, del Vanespen, di Benedetto XIV.

III. Ma chi desidera di fare un corso ordinato dell' una, e dell' altra parte della Storia Ecclesiastica, potrà valersi di quella di Monsignor Claudio Fleury, di cui per la sua integrità, accuratezza, erudizione, e critica, non ne abbiamo una migliore.

IV. La Dogmatica poi è una parte della Teologia, la quale s' insegna nelle scuole; e l' uf-

l'uffizio della medesima è di dimostrare le regole della nostra fede. Pietro Lombardo Vescovo di Parigi nel secolo duodecimo diede un bel principio allo studio di questa scienza co' suoi quattro libri delle sentenze, ne' quali espose tutta la Teologia, confermando i Dogmi colle sentenze de' Padri latini, e particolarmente di Sant' Agostino, onde fu denominato per antonomasia il *Maestro delle Sentenze*.

Questo metodo non fu seguito dagli Scolastici, che vennero dopo di lui. Avvegnachè piacque ai Tommisti, e agli Scotisti, posta quasi da parte l'autorità, seguire il loro ingegno, e fidarsi de' loro raziocinj, trattando le cose più sacre co' principj della filosofia Aristotelica, e valendosi d'un barbaro, ed inaudito linguaggio, con un' infinità d'arbitrarie distinzioni, onde si abbandonò il vero studio della Dogmatica. Imperciocchè non si studiavano più le lingue Orientali, senza delle quali non potranno mai intendersi nè la Sacra Scrittura, nè i Concilj d'Oriente, nè i Padri Greci. Non si curavano più allora i Canoni, nè la Storia; tutti gli argomenti s'appoggiavano alla ragione, cosicchè riputavasi un uomo di testa debole chiunque si fondava sull'autorità.

V. Durò questo pessimo metodo nelle scuole sino quasi alla fine del secolo decimo sesto, nel qual tempo furono primi i Francesi, che con molta cura e fatica restituirono a migliore stato lo studio della Dogmatica. Fu molto benemerito fra tutti in questo genere Dionigi Petavio della Compagnia di Gesù, Soggetto quasi incomparabile, ed esatto raccoglitore dell'antiche dottrine, nell'Opera intitolata *de Theologicis Dogmatibus*. Viene egli seguitato dai Padri dell' Oratorio Gallicano, e dai Sorbonisti, i quali rigettate le questioni speculative, insegnano una Teologia dilettevole non meno al lettore, che utile alla Chiesa.

VI. Dovrebbesi lo stesso metodo introdurre, ed osservare anche nelle nostre scuole, ed a questo passo mi sia permesso il dire, che converrebbe anzi riformare tutta la Teologia de' nostri tempi. Nè di grazia accusino gli Scolastici come troppo libero questo mio sentimento. Imperciocchè egli è uniforme ai giusti desiderj di tanti illustri personaggj, per li quali si videro ne' tempi presenti a nascere de' Decreti di riforma in varie Università.

VII. Perchè dunque riesca felicemente questa lodevolissima opera io giudico 1. che debbansi sopprimere le Cattedre di quella parte di Teologia, ch'è denominata *Speculativa*, la quale senza farne molto caso dell' altre parti, viene dai nostri Scolastici quasi unicamente coltivata con incredibile sottigliezza. Imperciocchè ella poco, o nulla è giovevole. Vi ritrovo in essa delle questioni utili ed inutili insieme. Queste meritano d'esser poste in un perpetuo obblio. Quelle possono dividersi in Polemiche, e Morali, poichè appartengono alla fede, o alla disciplina. Tutte le altre

controversie sono oziosi, e filosofici trattenimenti per pascere la curiosità dell' ingegno.

VIII. 2. Si coltivi con diligenza la Polemica, il di cui uffizio è il dimostrare le verità della nostra Religione, che pubblicamente si credono, a norma però della Dogmatica, cosicchè gli argomenti si desumano da' principj, come dicesi, *positivi*, cioè dalla Scrittura, dai Concilj, e dai Padri. Non dissento che gli argomenti si deducano anche dalla ragione; imperciocchè la nostra Religione è conforme alla sana ragione, ma badi bene il Polemico di non impegnarsi in argomenti troppo sottili, sofistici, ed appoggiati a principj incerti della filosofia, e che facilmente dall'Avversario con opposto raziocinio possano essere confutati, onde non si ponga alla difesa d'una pessima causa.

IX. 3. Si bandisca dalla Teologia morale il sistema dell'opinioni, che dal Fleury viene fortemente detestato (a). Egli tanto invalse fino a' nostri tempi, che non vi è quasi più alcuna azione, sebben licenziosa, che dai Moralisti non venga scusata. Per altro tutta la Teologia Morale, essendo composta parte del Jus di natura, parte del Jus Canonico, e trat-

(a) *Instit. Jur. Can. par. 1. c. 2. §. 10.*

trattandosi questo quasi comunemente all' ingrosso, ed alla sfuggita, val'a dire senza la Storia dei Canoni, e senza Critica, nè quegli essendo ancora stato con buon sistema esposto dai Teologi, non è quindi da maravigliarsi, che tanta sia la varietà dell' opinioni de' Moralisti.

X. 4. Fiorisca sempre più lo studio delle lingue Orientali, e tra queste abbiano il primo luogo l' Ebraica, e la Greca, essendo le chiavi della Sacra Scrittura. Egregiamente decretò Clemente V. nel Concilio Viennense, che in Roma, ed in tutto lo Stato Pontificio, si mantenessero a pubbliche spese Professori della lingua Ebraica, e Caldea (a).

Si bandisca parimenti la pseudo-Mistica, (b) e Simbolica, (c) che fu principalmente coltivata

(a) *Clem. lib. 5. tit. 1. c. 1.*

(b) Darò un esempio di questa, desunto dall' Ostiense, il quale nel Proemio della Summa al num. 13. dice: *Vi sono tre generi di persone, colle quali si può figurare la Triade: il genere dei laici rappresenta il Padre per la potenza, il genere dei Chierici secolari il Figliuolo per la sapienza, il genere dei Regolari lo Spirito Santo per la benignità, ovvero grazia. In tutti questi generi, cioè dei Secolari, Ecclesiastici, e Religiosi vien espressa la Trinità, ma nella Sacra comunione della Chiesa, e nella Fede Cattolica l' unità.*

(c) Nella Simbolica v' impiegò un' immensa fatica Antonio Ricciardo Bresciano, uomo per altro d' eccelso ingegno. Lo stesso nella sua Opera

tivata nell'età media, e che si mantenne in vigore per lungo tempo non solamente appresso i glossatori, e gl'interpreti, ma anche negli stessi Rescritti Canonici (*a*).

XII. Per verità il metodo di comentare misticamente egli è antichissimo, come lo dimostrano l'Opere di Filone Ebreo, d'Origene,

ra intitolata: *Commentario del Simbolo*, dell'edizion di Venezia 1595. P. E. alla pagina 310. al numero 9. delira in questo modo: *A S. Giovanni fu data la penna per misurar il Tempio di Dio, l'Altare, e coloro, che vi stanno all'adorazione, ma non per misurarne l'atrio, essendo ivi permesso ai gentili di starvi. Nel Tempio di Dio viene adombrata la Gerarchia dei primi Sacerdoti, nell'Altare è figurato il Concistoro particolare dei Cardinali; l'Atrio poi ch'è di fuori del Tempio, significa il Clero Greco, il quale sembra che con un certo legame sia unito al Clero Latino, ma però è separato dallo stesso, siccome l'Atrio è diviso dal Tempio; l'esser poi concesso ai gentili vuol dire, che Costantinopoli, e l'Imperio Greco, e le Chiese saranno distrutte dagli Ottomani. E perchè fu detto al medesimo, e calcheranno la Città Santa per 42. mesi, si dee intendere, che la Chiesa Romana sarà perseguitata per il corso di 42. mesi, imperciocchè la S. Città di Gerusalemme rappresenta la Chiesa Romana, che significa tutta la latinità, ovvero il popolo latino, la Samaria rappresenta la Chiesa Greca ec.*

(a) *Cap. 6. de major. & obed. vers. praeterea nosse ex cap. 1. eod. int. extravag. Commun. vers. in hac ejusque potestate.*

ne, e d'altri S. Padri (*a*). Deve però contenersi dentro i limiti, spiegando i Misterj, ove in fatti vi sono; ma non inventandone dappertutto a capriccio. Il che fece perdere il senso literale della Sacra Scrittura, che si è però ricuperato dappoichè fiorirono il Calmet, ed altri illustri Scrittori.

XIII. Finalmente nell'interpretazione de' Dogmi, e dei Canoni, non deve dominare la Filosofia come avvenne ne' passati tempi. Ridicole in vero sono l'interpretazioni d'alcuni Comentatori de' Canoni, che si valsero di ragioni filosofiche. P. E. l'Ostiense dice nel Proemio, che furono proibite le nozze fra' parenti fino al quarto grado ad esempio de' quattro umori; che le Decretali si dividono in cinque parti a similitudine de' sentimenti del corpo. Veggasi anche il luogo, dove spiega la semplicità di Dio (*b*).

XIV. Ripurgata in tal guisa da tutti questi difetti la Sacra Teologia, coltivato lo studio delle lingue Orientali, e della Storia de' Concilj, sbandite le sottigliezze capricciose, richiamato in uso il senso literale della Sacra Scrittura, ritornerà una volta a fiorire nelle scuole l'Ortodossa Teologica Dottrina.

XV.

(a) P. E. Il Capo decimo di S. Agostino, *libro contra mendacium, qui extat Tom. 4. post init. S. Gregor. hom. 22. in Evangel. S. Ambros. lib. 8. in Luc. prop. fin.*

(b) *Tit. 1. lib. 1. Decret.*

XV. Dopo questo importante discorso intermedio sopra la riforma del metodo d'insegnare la Teologia, ripigliamo ora la serie di questo Capitolo. Ho detto di sopra che due sono gli amminicoli per ben apprendere il diritto Ecclesiastico, cioè la Storia, e la Critica. Avendo già bastantemente parlato del primo, passiamo ora al secondo, ch'è la Critica.

XVI. Essendo difficile il discoprire la verità della Storia (*a*), fa di mestieri chiamare in ajuto della medesima l'Arte Critica, la quale giudiciosamente distingue i Canoni, e i libri genuini dagli spurj, l'Istorie dalle favole, i testimonj sospetti da quelli degni di fede. Il che è utilissimo anzi necessario alla società; imperciocchè come nacquero tanti errori, e favole, e tante sciocche dottrine se non per difetto di Critica? Quando ritornò nelle lettere il buon senso, ed una migliore dizione, se non dopo essere stata ristabilita la Critica, dice l'erudito Muratori sotto il nome di Lamindo Pritanio. Fu in quest'arte molto eccellente Antonio Pagi Francese, Autore della Critica degli Annali del Baronio, indi Gasparo Scioppio, nel Comentario dell' Arte Critica, il Salmasio, Giovanni Clerck, Ricardo Simon, e il Launojo ec.

(a) Poichè se non siamo certi di quelle cose, che accadono a' nostri tempi, e quasi sotto ai nostri occhi, quanto meno poi potremo esser sicuri di que' fatti che occorsero già mille anni? Gli scritti degli antichi eran soggetti a molti accidenti: alle volte un trascurato Amanuense riempì gli esemplari di molti errori, tal volta un saccente che di tutto si beffa con le sue annotazioni corruppe il senso degli Originali; o troncando alcune cose, che non gli andavano a genio, ne mutilò il testo; molte cose poi furon inventate o con frode, o per una falsa pietà, ed attribuite ai Pontefici, o ai SS. Padri; varie cose vengono parecchie volte viziate dagli Scrittori per lo spirito di partito, da cui furono trasportati.

XVII. L'Arte Critica stabilisce i testi genuini con la propria significazione de' vocaboli. Ciò necessariamente si suppone per ben formare un raziocinio. Imperciocchè chi argomenterà sopra d'un testo della Sacra Scrittura, se non sia prima manifesto, che quegli sia veramente un testo Canonico (*a*)?

XVIII. Indi esamina essa l'autorità degli Istrumenti antichi per via del titolo, della data, della qualità de' caratteri, del sigillo, della conformità, o dissonanza colla Storia universale, o particolare, ed in tal modo considerata si chiama con nome singolare di Arte Diplomatica, e di questa è molto benemerito il Mabillon.

XIX.

(a) Chi dedurrà una conclusione Canonica P. E. dal Canone, *Constantinus 24. dist. 96.* che da' Critici viene tenuto per Apocrifo?

XIX. Pondera inoltre l'autorità degli Storici. P. E. Se lo Scrittore fu contemporaneo al fatto che racconta, o almeno prossimo al tempo che nacque? Se sia stato testimonio oculare, o solamente di udito? Se vicino, o lontano dal luogo? Se abbia spirito di partito, o se sia spoglio d'ogni passione d'invidia, di vendetta, di maldicenza? S'egli fu prudente, e circospetto, o più del dovere credulo, e superstizioso? Se egli fu libero, o ritenuto nello scrivere? Ma sopra tutto convien riflettere, se egli solo proponga il fatto, o abbia dei contesti. Imperciocchè non sarà quasi mai conveniente l'autorità d'uno Storico, se non concordino nel racconto tutti, o la maggior parte degli altri Scrittori. Da queste regole si potrà giudicare di quanta fede siano degni Sozomeno, Socrate, Niceforo con altri Greci, e tra i latini Mariano Scoto, l'Abbate Uspergense, l'Okamo, Marsilio Padovano, il Platina, ed altri simili.

XX. Per istabilire una tesi specialmente negativa, cioè quella con cui vuolsi levar la fede all'opposta proposizione affermativa, non si ricerca una geometrica dimostrazione da farsi con la Critica, ma basta soltanto una prudente congettura. Conciossiachè questa sola fa dubitar del contrario, ma con essa si può accordar la certezza della opposta proposizione.

Conviene però ingenuamente confessare, che per difetto di moderazione d'ingegno si fece un grand'abuso della Critica; mentre alcuni mossi da uno scettico prurito, colla scorta di leg-

leggerissime congetture osano di toglier la fede o a libri, o a certi fatti Storici verissimi, che sino dalla più rimota antichità furono sempre senza opposizione creduti. In questa classe è da riporre Giovanni Clerck Olandese, non meno celebre per la sua erudizione, che per l'abuso della Critica.

XXII. Ecco adempito il mio proposto impegno nel trattare queste Istituzioni del pubblico Ecclesiastico Diritto. Voi, o benigno Lettore, favorite intanto questa mia prima fatica, che ho indirizzata agli studiosi della Teologia, e del Jus Canonico, e che, se non m'inganno, sarà per essere di molta utilità a chi segue il buon gusto della letteratura. Vi prego a compatire benignamente gli errori, che possono facilmente accadere in un'argomento tanto difficile, dichiarando apertamente, che sarò sempre pronto a correggermi ogni qualvolta lo comanderanno i Superiori, o ne verrò consigliato da private persone.

RE-

REGOLE
PROPOSTE AGLI STUDIOSI
DELL'ILLUSTRE SCIENZA
DEL PUBBLICO ECCLESIASTICO DIRITTO.

CRedendo di avervi finora esposto molti principj, nè volgari, nè triviali, coltivando i quali con assiduo studio, potete sollevarvi dalla vil turba de' Canonisti all' eminente grado d'eruditi, nientedimeno mosso dal desiderio tanto del vostro profitto, che di veder a risorgere per così dire, dalle ceneri, e dalla polve, il genuino Ecclesiastico Diritto, in cui fino quasi a' nostri giorni restò sepolto per la rozza, ed irregolare forma d' insegnare de' materialisti Professori, non posso trattenermi d'aggiungere ancora le seguenti regole.

I. Spogliatevi dei pregiudizj della prima scuola, dell' opinioni del volgo, e delle prevenzioni.

II. Non state a credere, che ogni, e qualunque cosa che vedete oggi a farsi sia stata sempre fatta anche per l' innanzi. Imperciocchè spesso si verifica quel detto: *Una volta non era così*.

III. Ripetete pertanto dalla Storia veridica l'origine di ciascuna cosa, i progressi, le variazioni.

IV. Non cominciate lo studio del diritto Ecclesiastico dalla compilazione del Jus Canonico moderno, ma dalla Sacra Scrittura, dai Concilj, e dai Codici antichi.

V. Molto meno incominciate dal vostro ingegno col formarvi un qualche pensiere, e addattandolo poi a forza a ciò che leggete nella Storia.

VI. Ma leggete prima i fatti: e dipoi dalle cose che furono frequentemente osservate stabilite delle regole; preceda la Storia alle vostre riflessioni, e non queste prevengano la stessa.

VII. Evitate quanto potete le distinzioni a capriccio. Se però la differenza delle cose ricerchi qualche distinzione, usate dell' espressioni adequate, e dei vocaboli non equivoci.

VIII. Nell' abbracciare qualche parere siate prudenti insieme, e circospetti; imperciocchè nè il troppo timore, nè troppo coraggio conviene ad un Uomo saggio.

IX. Non istate a contraddire ad alcuno per solo volere, ma quando la verità da voi lo ricerchi. Ricordatevi poi nel contraddire, degli uffizj d' umanità verso di tutti, ed anche degli eterodossi.

X. Studiate quel metodo che si chiama Geometrico, col dedurre senza confusione dall' antecedenti proposizioni brevi e chiare le conseguenti. L'espressioni, colle quali vi spiegate siano laconiche, precise, e scelte; conciossiachè una vana loquacità non apporta alcun fondamento, nè produce alcun frutto.

XI. In ogni controversia stabilite uno, o più prin-

principj, che si chiamano assiomi, ai quali si riferiscano tutti i corollarj.

XII. Badate bene di aver sempre una vera nozione del soggetto e predicato della vostra proposizione, e formatene col vostro giudizio il confronto dell'una, e dell'altra idea.

XIII. Non istate a credere (come pur troppo sinora invalse il parere) che sia da stimarsi un'uomo erudito colui, che sa tessere un lungo filo d'argomenti, e congiungere una lunga serie di casi; meriterà bensì un tal nome quegli, ch'espone il suo sentimento con ragioni probabili, con ordine, e connessione, e che sa render conto della natura, dei principj, degli effetti, dell'uso, della Storia e degli accidenti delle cose utili, e necessarie a sapersi.

Approfittatevi, o giovani, di queste regole, e presto vi verranno a nausea tanti libri ripieni di sciocche dicerie, e che tutt'altro contengono fuorchè il vero spirito dei Canoni; e voi assuefatti al principio de' vostri studj, all'erudizione, avrete il merito d'essere ben addottrinati nella scienza del diritto Ecclesiastico.

IL FINE.

NOI

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del Pubblico Revisor *D. Natal dalle Laste*, nel Libro intitolato *Instituzioni del Pubblico Ecclesiastico Diritto accomodate alla pratica di Venezia ec. MS.* non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi concediamo Licenza ad *Antonio Zatta* Stampator *di Venezia*, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 28. Marzo 1771.

(Sebastian Zustinian Rif.

(Andrea Tron Kav. Rif.

(Sebastian Foscarini Kav. Rif.

Registrato in Lib. a Carte 61. al N. 498.

Davidde Marchesini Segretario.